

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4396

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(GASPARI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Revisione dell'ordinamento del Ministero degli affari esteri

Presentato il 28 gennaio 1987

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'esigenza, ormai improcrastinabile, di riformare le strutture del Ministero degli affari esteri e di adeguare l'assetto normativo ed economico dei suoi quadri diplomatici e del personale delle altre qualifiche deriva dal fatto che l'ordinamento di questo Ministero è rimasto sostanzialmente immutato dal 1967, e cioè dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 18. In questo periodo quasi ventennale profonde trasformazioni della società italiana e delle relazioni internazionali hanno alimentato tutta una serie di processi evolutivi, che si sono tradotti in altrettante spinte verso l'ammoderna-

mento ed il potenziamento degli strumenti di intervento del servizio diplomatico e delle strutture del Ministero degli affari esteri: una accresciuta consapevolezza nel paese per le strette connessioni tra la propria crescita economica, tecnologica e civile e l'espansione del ruolo internazionale dell'Italia; la più complessa articolazione del tessuto bilaterale e multilaterale dei rapporti internazionali, con la conseguente necessità di un loro coordinamento in un'ottica globale di politica estera; l'assunzione da parte dell'Italia, nel quadro di un suo più marcato profilo tra i paesi maggiormente industrializzati e di una più efficace promozione di una

sua moderna immagine internazionale, di nuovi impegni, che vanno dalla cooperazione allo sviluppo e dagli aiuti di emergenza ad una organica politica di cooperazione economica, commerciale e tecnologica, allo sviluppo della cooperazione culturale e ad una sistematica tutela del lavoro e delle comunità italiane all'estero. Tali processi evolutivi si sono inseriti, nel determinare accresciute responsabilità del nostro paese sul piano internazionale, in un più ampio movimento di trasformazione politica della comunità internazionale, che ha visto l'emergere di nuovi soggetti statuali e di nuove entità multilaterali, in parallelo con il sorgere di nuove dislocazioni o aggregazioni regionali, ma anche di nuovi focolai di conflittualità e di crisi, non ultimo il fenomeno del terrorismo internazionale.

A fronte di tali evoluzioni le risorse umane del Ministero degli affari esteri sono rimaste immutate, subendo anzi preoccupanti riduzioni rispetto agli stessi livelli delle dotazioni organiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 e denunciando carenze dovute anche alle difficoltà di reclutamento del personale diplomatico (la media dei vincitori dei concorsi nel periodo 80-84 ha superato di poco la metà dei posti messi a concorso). Tali carenze hanno condotto alla proliferazione di ambasciate, soprattutto nel terzo mondo, e di uffici consolari ridotti alle dimensioni di micro-unità, in cui spesso il titolare della rappresentanza non dispone neppure di un collaboratore appartenente alla carriera diplomatica o comunque di livello direttivo. Restano aperti problemi, divenuti sempre più acuti, di incentivazione economica e giuridica di un personale chiamato ad operare in condizioni di accresciuto disagio, soprattutto in varie sedi all'estero, di scorrimento di carriera per i funzionari diplomatici, di valorizzazione della professionalità, anche attraverso un adeguato sviluppo della qualificazione professionale, del personale delle varie qualifiche funzionali. Permangono inoltre inalterati moduli organizzativi e strutturali non più rispondenti al moderno imperativo di una

gestione flessibile, dinamica e coordinata dei molteplici interventi di politica estera. E restano assai modeste le dotazioni finanziarie e tecniche messe a disposizione di un apparato così decentrato ed oneroso come quello di una rete di oltre centoventi rappresentanze diplomatiche e di circa centocinquanta uffici consolari di prima categoria, cui si aggiungono le istituzioni culturali e scolastiche.

Il problema che il disegno di legge affronta è quello di organizzare in modo nuovo l'esigenza di « specificità » del Ministero degli affari esteri che il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 aveva cercato di delineare con riferimento alle strutture, alla carriera diplomatica, al personale delle altre aree ed al trattamento economico all'estero. La logica della « specificità » resta più che mai valida, se si considera la peculiarità degli avvicendamenti tra il servizio all'estero e quello presso l'amministrazione centrale, come dato caratterizzante la carriera diplomatica e, secondo il progetto di riforma, anche le varie categorie di personale rispetto a tutte le altre branche della pubblica amministrazione. Si avverte però l'esigenza di ridefinire tale specificità, alla luce delle importanti evoluzioni del quadro giuridico generale della funzione pubblica, attraverso la ricerca di precisi raccordi tra le peculiarità strutturali e professionali del Ministero degli affari esteri ed i principi posti dalla legislazione più recente, ed in particolare dalla legge n. 93 del 1983, alla base dell'assetto complessivo della pubblica amministrazione. Ed è questo uno degli aspetti qualificanti del disegno di legge, che appare anche evidente nella parte concernente il personale non diplomatico.

Seguendo questa impostazione di specificità rapportata al quadro normativo generale, il progetto di riforma si propone alcuni obiettivi fondamentali: l'espansione del ruolo di coordinamento che compete al Ministero degli affari esteri nelle attività aventi rilevanza internazionale, in un contesto di trasparenza e di apertura verso le componenti sociali e culturali del paese; l'affinamento degli

strumenti di coordinamento, di programmazione e informatizzazione nelle strutture dell'amministrazione centrale; l'ammodernamento della rete diplomatica e consolare all'estero, in una prospettiva di snellimento delle procedure amministrative e di potenziamento dei servizi tecnici; la riforma della carriera diplomatica ed il riassetto normativo del personale delle qualifiche dirigenziali e funzionali e di quello assunto a contratto all'estero; l'adeguamento del trattamento economico del personale all'estero agli accresciuti oneri e disagi connessi con gli avvicendamenti; l'ampliamento, entro limiti sostanzialmente contenuti, delle dotazioni organiche della carriera diplomatica e delle qualifiche dirigenziali e funzionali. Il disegno di legge affronta tali problemi attraverso un progetto di modifiche delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 (articolo 1 del disegno di legge), le proposte di revisione delle tabelle sugli organici e sui coefficienti parziali delle indennità di servizio all'estero (articolo 2), le modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967 sulle funzioni consolari (articolo 3) ed una serie di norme transitorie e finali (articoli 4-32).

Il coordinamento esterno — Il progetto di riforma parte dalla premessa che il Ministero degli affari esteri, accanto allo svolgimento dei suoi compiti d'istituto tradizionali (come il negoziato e la tutela degli interessi nazionali), si trova sempre più coinvolto nello sviluppo dei molteplici aspetti in cui si articolano la cooperazione internazionale e la promozione dell'immagine nazionale. Tale evoluzione chiama in causa la centralità del Ministero degli affari esteri come polo unitario di coordinamento di tutte quelle attività ed iniziative delle altre amministrazioni statali, degli enti pubblici e di istituti anche privati che hanno rilevanza o riflessi internazionali (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 modificato).

I problemi del « coordinamento esterno » si articolano essenzialmente in due ordini di questioni: a livello nazio-

nale, quelli del coordinamento interministeriale nella gestione della politica estera e dei rapporti con gli enti pubblici e con gli enti privati vigilati; all'estero quelli dei collegamenti tra le rappresentanze diplomatiche e consolari e gli enti, istituzioni ed associazioni nazionali. A questi problemi si aggiungono, per le loro evidenti incidenze sulla attività di coordinamento, quelli della disciplina della mobilità orizzontale dei funzionari, sia dal Ministero degli esteri ad altre amministrazioni od enti pubblici (collocamenti fuori ruolo) sia dalle altre amministrazioni od enti pubblici alle strutture, centrali o periferiche, del Ministero degli esteri (utilizzazione di esperti).

Quanto al coordinamento a livello burocratico-gestionale della politica estera, nella sua dimensione nazionale, il progetto si muove lungo due direttrici, puntando sia su un meccanismo unitario ma flessibile di concertazione interministeriale sia su comitati misti ma non meramente « consultivi » per i settori meritevoli di concertazione specifica ed approfondita (articolo 29). Il meccanismo unitario si ispira alla formula del comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, prevista dall'articolo 10 della legge 38 del 1979. È infatti previsto che il futuro organo collegiale di coordinamento interno del Ministero, e cioè il comitato direzionale, possa essere di volta in volta integrato da funzionari dei Ministeri ed enti pubblici interessati ad iniziative aventi riflessi internazionali. I comitati misti di coordinamento saranno istituiti presso il Ministero degli esteri « per il coordinamento di attività internazionali in settori delimitati ».

Un aspetto rilevante del « coordinamento esterno » a livello nazionale è rappresentato dai rapporti con gli enti pubblici che svolgono attività con riflessi internazionali e con gli enti, anche privati, a carattere internazionalistico, che sono sovvenzionati e vigilati dal Ministero degli esteri.

Una norma specifica è proposta per gli enti pubblici « Regioni », in relazione all'esigenza di incanalarne le crescenti at-

tività internazionali nell'ambito delle competenze e delle procedure di coordinamento stabilite dalla normativa generale. Il disegno di legge tende da un canto a sanzionare il principio della partecipazione del Ministero degli esteri al meccanismo di coordinamento politico Stato-Regioni e dall'altro a rendere esplicito il ruolo di coordinamento spettante all'amministrazione degli esteri sul piano gestionale (articolo 29-bis).

Quanto agli enti privati a carattere internazionalistico, appare opportuno creare il quadro giuridico appropriato per valorizzare le potenzialità di una loro accresciuta e sistematica utilizzazione da parte del Ministero degli esteri quali unità tecniche di supporto in settori di vitale interesse per le relazioni internazionali (cooperazione allo sviluppo, formazione professionale per l'accesso alle funzioni diplomatica ed internazionale, studi di politica internazionale, cooperazione culturale).

Si è ritenuto perciò di riaffermare il ruolo di vigilanza attribuito al Ministero degli esteri dalla legge 28 dicembre 1982, n. 948 nei confronti degli enti sovvenzionati a carattere internazionalistico. Quale concreta articolazione di tale rapporto il disegno di legge prevede una presenza obbligatoria del Ministero degli esteri (direzione generale del personale) nei collegi di revisione dei conti degli enti ed una presenza opzionale (direzioni generali competenti per i settori di attività) nei consigli di amministrazione (articolo 29-ter).

In presenza di una espansione degli impulsi e dei centri di attività promozionali all'estero si è avvertita l'esigenza di rafforzare ed articolare la « potestà di coordinamento » attribuita alle rappresentanze diplomatiche. Per quanto riguarda gli enti pubblici, ed in particolare quelli funzionali non economici che dispongono di ampie reti di uffici all'estero (come l'ICE e l'ENIT), si è convenuto di includere nella potestà di coordinamento della missione diplomatica la direttiva di « orientamento » e di prevedere consultazioni periodiche, pur mantenendo agli uf-

fici ICE ed ENIT lo « status » di « agenzie governative » autonome.

Un collegamento più stretto è stato previsto invece tra le rappresentanze e le istituzioni culturali e scolastiche da esse dipendenti, soggette alla potestà di direzione e di vigilanza — oltre che di coordinamento — delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari. Sono anche previsti, allo stesso articolo 37-bis, compiti di coordinamento e vigilanza sulla gestione dei programmi di cooperazione allo sviluppo — con la esplicita menzione delle nuove « unità tecniche di cooperazione » ed il ruolo di generale vigilanza sugli enti privati, anche associativi, operanti in settori di diretto interesse per le missioni diplomatiche e gli uffici consolari.

È inoltre prevista l'attribuzione al capo missione di un limitato potere disciplinare nei confronti del personale degli uffici degli enti pubblici e delle istituzioni e programmi dipendenti, come logico derivato della estensione a tale personale del « codice di condotta » (articolo 94-bis).

Una componente indiretta ma concretamente rilevante del problema del « coordinamento esterno » è rappresentato dagli scambi di funzionari, nei due sensi, tra il Ministero degli esteri e le altre amministrazioni statali ed enti pubblici.

In primo luogo è chiaramente identificabile l'esigenza di utilizzare in modo più sistematico ed efficace l'istituto del collocamento fuori ruolo presso altre amministrazioni ed enti pubblici di funzionari della carriera diplomatica. Si prevede perciò da un canto un aumento del « plafond » per questo tipo di collocamento fuori ruolo e dall'altro una espressa menzione della partecipazione dei funzionari collocati fuori ruolo alla « attività di coordinamento », con il conseguente obbligo per essi di mantenere regolari contatti con le direzioni od i servizi del MAE competenti per materia. È anche prevista l'utilizzazione di tale istituto per favorire una maggiore presenza dei quadri del Ministero degli esteri negli organismi internazionali e per consentire la partecipazione dei funzionari diplomatici alle atti-

vità di istituti di alti studi internazionali (articolo 110).

Quanto invece all'impiego di personale non dipendente dalla amministrazione degli esteri, il rafforzamento dello strumento della utilizzazione di esperti appare necessario per consentire, soprattutto all'estero, l'acquisizione di apporti altamente specializzati nei settori della cooperazione scientifica, agricola, scolastica e finanziaria. Sono pertanto previsti un sensibile innalzamento del « plafond » ed il rinvio alla decretazione ministeriale per la delimitazione di contingenti per settori, oltre ad un più flessibile sistema di impiego all'estero (articolo 168).

Le strutture dell'amministrazione centrale — La riattivazione del ruolo di punta del Ministero degli esteri nel processo di elaborazione e conduzione della politica estera italiana passa necessariamente per un ammodernamento delle strutture, organiche e collegiali, della amministrazione centrale, che contempererà le necessarie componenti della professionalità e della specializzazione con quelle del coordinamento e del riferimento ad una impostazione globale dei rapporti internazionali. La ristrutturazione del Ministero degli esteri si ispira pertanto ad alcuni criteri di base: lo stabile raccordo tra il livello politico e quello amministrativo nella progettazione e nell'attuazione delle linee ed iniziative di politica estera; il rafforzamento dei meccanismi di coordinamento interno, nella prospettiva di un sistema « misto » di ripartizione delle competenze (per materie e per aree geografiche); l'attivazione degli strumenti di programmazione; un largo impiego dell'informatica, quale supporto essenziale del coordinamento e della programmazione; il ricorso, per quanto possibile, a fonti normative e strutture amministrative di tipo flessibile, che consentano al Ministero degli esteri di tenere il passo con la rapida evoluzione della realtà internazionale e di fronteggiare situazioni di emergenza o di marcata peculiarità.

L'esigenza di stabilire il più efficace raccordo tra il livello politico e quello

burocratico è alla base, per quanto riguarda le strutture organiche, del progetto di dotare il segretario generale dei mezzi più adeguati — sul piano del coordinamento, della programmazione e dell'informatica — per attivare un canale di comunicazione unitario tra il livello politico e le strutture amministrative del Ministero (articolo 5).

Ma è soprattutto il nuovo sistema degli organi collegiali che dovrebbe facilitare il coordinamento tra le strutture amministrative e tra esse e la dirigenza politica.

È infatti previsto che due nuovi organi — il consiglio di politica estera ed il comitato direzionale di coordinamento — si affianchino a quelli esistenti (consiglio di amministrazione, consiglio del contenzioso diplomatico e comitati consultivi). Il consiglio di politica estera sarà essenzialmente un organo consultivo di programmazione e di dialogo tra il vertice politico e amministrativo del Ministero e le espressioni più qualificate dell'opinione pubblica sulla problematica internazionale. Esso mira ad associare il mondo politico, economico e culturale alla riflessione sulle grandi opzioni di politica estera, realizzando un importante canale di comunicazione tra l'amministrazione e la realtà sociale nazionale. Il consiglio, presieduto dal Ministro degli esteri, sarà infatti composto, oltre che dai Sottosegretari, dal segretario generale e dai direttori generali, da dodici alti funzionari dello Stato e degli enti pubblici e da altrettante personalità esperte in questioni internazionali (articolo 25-bis).

Il comitato direzionale, presieduto dal segretario generale e composto dai direttori generali, dal capo del cerimoniale, dall'ispettore generale e dal capo di gabinetto, sarà invece l'organo di coordinamento interno. Esso è chiamato ad esercitare funzioni di impulso e di coordinamento generale, geografico e per settori delle attività di politica estera, nel quadro delle direttive generali di programmazione (articolo 25-ter).

Accanto al nuovo sistema di organi collegiali permarranno sia il consiglio di

amministrazione, rafforzato nelle sue competenze tradizionali per tener conto della presenza di un'ampia rappresentanza del personale (articolo 26), sia il consiglio del contenzioso diplomatico, che verrebbe però riattivato e reso più agile con una composizione dimezzata e con la suddivisione in comitati (articolo 27).

Passando dagli organi collegiali alle grandi unità operative del Ministero degli esteri, il disegno di legge si propone di affinare i meccanismi di coordinamento e di « incrociare » l'attuale sistema di ripartizione verticale per materia delle macro-strutture operative (le direzioni generali) con linee orizzontali di coordinamento per aree geografiche. In effetti sia l'esperienza di altri paesi di dimensione e peso politico comparabili con l'Italia, sia l'estrema utilità delle strutture accorpate per materia (come l'attuale dipartimento per la cooperazione allo sviluppo e le varie direzioni generali) per il coordinamento delle varie attività con rilevanza internazionale sembrano sconsigliare una radicale trasformazione del sistema basato sulla ripartizione per materia in un assetto puramente geografico.

Appare pertanto preferibile un approccio gradualistico e flessibile che affianchi il coordinamento per aree geografiche a quello per materia e punti su un sistema « misto » suscettibile di accentuare l'una o l'altra delle due componenti in relazione all'evoluzione delle esigenze funzionali. Lo strumento proposto per favorire il raggiungimento di tale obiettivo è quello dell'istituzione di direttori di coordinamento programmatico, operanti nell'ambito di un'unità di coordinamento geografico e programmazione, che farà capo al segretario generale. I direttori avranno il compito di coordinare orizzontalmente le attività degli uffici delle varie direzioni generali o servizi rientranti nella loro sfera di competenza. Essi saranno istituiti in relazione a specifiche esigenze, sia per il coordinamento concernente determinate aree geografiche ed organizzazioni internazionali, sia per materie particolari che richiedano una appo-

sita azione di raccordo tra le direzioni generali ed i servizi (articoli 3, 5 e 20).

Lo strumento delle strutture di coordinamento programmatico varrebbe a dare anche un contenuto concreto ed una portata effettiva alla potestà di coordinamento attribuita al segretario generale, che sarà assistito da due vice segretari generali, di cui uno preposto alla suddetta unità di coordinamento e programmazione (articolo 5).

Quanto al coordinamento all'interno delle direzioni generali, il nuovo strumento sarà rappresentato dalle direzioni di settore, che avranno caratteristiche di flessibilità e livelli di preposizione analoghi a quelli dei direttori esterni alle direzioni generali, potendo raggruppare uffici per area geografica o per materia in rapporto ad esigenze funzionali specifiche. Ovviamente i direttori di settore dipenderanno, a differenza dei direttori di coordinamento programmatico, dai direttori generali (articolo 16).

Ulteriori meccanismi di coordinamento, a carattere specifico e non istituzionale, saranno costituiti dai gruppi di lavoro su base temporanea, ai quali possono essere affidati compiti di coordinamento interdirezionale o più limitate funzioni nell'ambito di singole direzioni generali e servizi (articolo 19).

Oltre ai nuovi strumenti dei direttori di coordinamento programmatico e delle direzioni di settore, sono previsti alcuni aggiornamenti nelle competenze delle direzioni generali. Nuove problematiche sono introdotte tra le competenze della direzione generale del personale (articolo 7) e di quella degli affari politici (articolo 8). Sono rafforzate le componenti commerciale, finanziaria e tecnologica delle funzioni della direzione generale degli affari economici (articolo 9). Sono valorizzati i compiti sociali della direzione generale dell'emigrazione, che sarà denominata « degli italiani all'estero e degli affari sociali e consolari », nella prospettiva di una moderna politica che dalla tutela dei singoli connazionali si estenda alla promozione sociale delle comunità italiane all'estero (articolo 10). Vengono ac-

centuati gli obiettivi promozionali della direzione generale delle relazioni culturali, che programmerà in questa chiave anche le attività degli istituti di cultura all'estero (articolo 11). Il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo diviene una direzione generale, nella prospettiva di una revisione della legge n. 38 del 1979 (articolo 11-bis).

Quanto ai servizi di tipo tradizionale, è previsto lo sdoppiamento dell'attuale servizio del contenzioso diplomatico in due distinte unità organiche di pari livello: il servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati e quello degli affari legislativi. Tale riforma consentirà al Ministero degli esteri di disporre di adeguate strutture per seguire con la necessaria continuità e specificità tutti i problemi giuridici e normativi attinenti ai rapporti internazionali (articoli 14 e 14-bis).

Il nuovo sistema prevede anche un rafforzamento dei meccanismi di coordinamento nell'ambito dei servizi, con la istituzione dei vice capi dei servizi, da nominarsi tra ministri e consiglieri di ambasciata (articolo 17).

Nella strutturazione interna delle direzioni generali e dei servizi saranno precisate le articolazioni necessarie a dare concreta applicazione alla normativa sulla dirigenza e sulle qualifiche funzionali (oltre agli uffici ed ai reparti le unità organiche non aventi rilevanza esterna e le unità operative). Il sistema di conferimento di funzioni subirà un triplice ordine di modifiche rispetto a quello del decreto del Presidente della Repubblica n. 18: l'esplicita previsione del decreto di conferimento del Ministro fino alla preposizione ai reparti; un relativo innalzamento dei livelli di preposizione per alcune delle funzioni più elevate (segretario generale, direttori generali, capi dei servizi); la preposizione ad unità organiche dei settori amministrativi dei funzionari dell'area dirigenziale e — per alcuni reparti — di quelli della ottava qualifica funzionale (articoli 16 e 17).

Un altro criterio che ispira la ristrutturazione della amministrazione centrale

è quello del rafforzamento dei meccanismi di programmazione. Il progetto di riforma punta infatti sull'accantonamento del sistema tradizionale di « micro-planning » affidato agli uffici di studio e programmazione delle singole direzioni generali e sull'introduzione di una struttura di programmazione integrata che, oltre ad assorbire le attività di « planning » settoriale, si faccia carico dell'elaborazione di ipotesi di programmi anche di medio e lungo periodo e della valutazione dei risultati dei progetti destinati ad attuare le iniziative dell'amministrazione. Tale struttura, operante nell'ambito della segreteria generale, si identificherà con l'unità di coordinamento geografico e programmazione e potrà avvalersi anche degli apporti di enti specializzati e di esperti estranei all'amministrazione (articolo 20).

Lo stesso criterio di organizzazione « mista », rivolto a combinare le esigenze generali (o geografiche) con quelle settoriali, è alla base del progetto di riforma per l'informatica. Una ampia, sistematica ed articolata introduzione delle tecniche informatiche nelle strutture centrali e nella rete estera appare in effetti essenziale per una amministrazione che è più che mai tributaria, nel suo stesso processo decisionale, della gestione dell'informazione. Tale « informatizzazione » del Ministero degli esteri appare però richiedere la combinazione di due diversi tipi di interventi: da una parte quelli finalizzati alla instaurazione di un sistema di « macro-informatica », e cioè di una banca dati generale, raccordabile alla rete all'estero ed alle centrali esterne di accesso all'informazione; dall'altra le iniziative di « informatica decentrata », volte a dotare gli uffici all'estero e le strutture organiche dell'amministrazione centrale di singoli elaboratori programmati per l'automazione di specifiche procedure e categorie di informazioni.

È perciò prevista, nel quadro del prospettato modello di programmazione e coordinamento, l'istituzione di un servizio tecnico per l'informatica che provveda, con un unico nucleo di programmatori ed

operatori specializzati, sia al funzionamento del centro generale di elaborazione dati, sia ai necessari collegamenti, anche tecnico-didattici, con i sistemi informatici di settori specifici dell'amministrazione e della rete delle rappresentanze diplomatiche e consolari (articolo 23-bis).

Quanto agli altri servizi tecnici, la soluzione prospettata è quella di identificare alcuni di particolare rilevanza — come la cifra e telecomunicazioni ed il corriere diplomatico — per i quali si ravvisa l'esigenza di accentuare la professionalità dei nuclei di operatori e si prevede la possibilità di utilizzare apporti di cui si dovesse avvertire la necessità. L'approccio al problema delle strutture resta flessibile, nel senso di non escludere la creazione di uno o più servizi per i centri tecnici, sia autonomi che dipendenti dalla segreteria generale o dalla direzione generale del personale (articolo 24).

Un elemento qualificante della ristrutturazione dell'amministrazione centrale è rappresentato anche dalla previsione di un ampio sviluppo dei servizi sociali e di quelli previdenziali, mutualistici e socio-ricreativi, nel quadro di una specifica normativa che valorizza tra l'altro l'attività di associazioni tra i dipendenti e tra i familiari, consentendo anche l'impiego di un limitato contingente di personale del Ministero per il funzionamento di alcuni servizi sociali (articolo 24-bis).

Un criterio che caratterizza molte di queste soluzioni è quello della flessibilità. Ad esso si ispira soprattutto il progetto di istituzione dei servizi speciali. Tale formula è chiaramente intesa a fronteggiare un duplice ordine di problemi: da una parte quelli legati a situazioni di emergenza che richiedano interventi solleciti e procedure amministrative semplificate, come le calamità naturali, le situazioni endemiche o subitane, di « fame nel mondo », le crisi che mettano in pericolo la sicurezza delle collettività italiane all'estero; dall'altra quelli derivanti dalla peculiarità dei settori funzionali e dalla conseguente esigenza di ricorrere temporaneamente a rilevanti apporti tecnici esterni, anche attraverso l'assunzione di

esperti e la stipula di apposite convenzioni (gestione dei programmi di cooperazione allo sviluppo, elaborazione di studi e ricerche nel quadro dell'attività di programmazione, organizzazione di alcuni servizi tecnici). Attraverso la creazione dei servizi speciali sarà in sostanza possibile stabilire, con decreto del Ministro, di concerto con quelli del tesoro e della funzione pubblica, che settori particolari possano essere gestiti, per un periodo limitato, con procedure amministrative e assetti di personale di tipo specifico in vista del più efficace assolvimento dei compiti attribuiti al Ministero degli esteri dalla legge (articolo 15-bis).

Si tratta di una forma di delegificazione solo parziale, che non riguarda i programmi e le relative coperture finanziarie, tutti stabiliti attraverso appositi strumenti legislativi, ma solo le modalità tecnico-amministrative per la loro attuazione. Sul piano più generale verrebbe comunque estesa la portata della delegificazione prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 in materia di organizzazione della amministrazione centrale, sia perché il decreto organizzativo del Ministro dovrebbe identificare le competenze degli istituendi direttori di coordinamento programmatico e delle direzioni di settore, sia perché il periodo di validità del decreto organizzativo si ridurrebbe da un quinquennio ad un triennio (articolo 25).

Strutture della rete estera — Le proposte di revisione della normativa sulla rete degli uffici all'estero mirano a risolvere il problema di fondo che si pone attualmente nelle nostre rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari: quello cioè di conciliare un adeguato rafforzamento del ruolo dei capi missione — reso necessario dalle esigenze di coordinamento interno ed esterno dell'azione delle rappresentanze (articolo 31) — con le articolazioni strutturali e funzionali che si impongono per effetto della legge 312 sulle qualifiche funzionali ed in una prospettiva di valorizzazione e specializzazione delle varie professionalità. Vi sono determinati aspetti dell'organizzazione degli uffici al-

l'estero per i quali è più evidente l'opportunità di conciliare le istanze di omogeneità delle rappresentanze con quelle di riconoscimento ed attivazione dei singoli apporti professionali. Tali aspetti sono quelli della ripartizione degli uffici in unità organiche ed operative, della specializzazione dei posti-funzione, delle notifiche presso le autorità locali, della classificazione degli uffici e, per quanto concerne gli uffici consolari, del conferimento delle funzioni.

Per quanto riguarda la strutturazione degli uffici all'estero, si è identificata una tipologia che non si discosta di molto da quella prospettata per l'amministrazione centrale. Mentre infatti è prevista per le direzioni generali la suddivisione in direzioni, uffici, reparti, unità organiche senza rilevanza esterna ed unità operative, si stabilisce per gli uffici all'estero la ripartizione in settori (riservati ai diplomatici o, di norma, ai funzionari di qualifica dirigenziale, se si tratti di settori amministrativo-contabili), servizi (attribuibili ai funzionari di ottava qualifica), unità organiche senza rilevanza esterna denominate sezioni (affidabili ai collaboratori della settima qualifica) ed unità operative. Tale ripartizione strutturale è però intesa come sistema opzionale e flessibile, nel senso che l'opportunità stessa di procedere alla identificazione delle unità organiche e l'estensione della ripartizione sono subordinate alle dimensioni, alle caratteristiche ed alle mutevoli esigenze funzionali delle singole rappresentanze (articolo 31).

Anche il sistema di istituzione, qualificazione e ripartizione dei posti di organico nelle rappresentanze sarà adeguato all'esigenza di stimolare ed utilizzare lo sviluppo delle professionalità e di rafforzare alcune strutture di base. Vari posti-funzione saranno collegati alle nuove specializzazioni del personale diplomatico (articolo 32), mentre sarà riattivato il piano di potenziamento dei servizi commerciali, sia con il programma di istituzione di un posto commerciale per diplomatici ed uno per personale delle qualifiche funzionali in ogni ambasciata ed in

tutti i più importanti uffici consolari, sia con l'inserimento, in alcuni di tali posti, della componente economica e di quella della cooperazione allo sviluppo. Sono anche previsti piani di espansione dei settori sociali e di quelli amministrativo-contabili (articolo 33).

Quanto agli accreditamenti, appare necessaria una norma di adeguamento alle situazioni prodotte dalla nascita dell'area dirigenziale e delle qualifiche funzionali. Si prevede pertanto un articolato sistema che consenta la notifica dei diplomatici in relazione alla qualifica (risultante dal decreto di destinazione), dei funzionari dirigenziali come consiglieri per gli affari amministrativi o consoli per gli affari amministrativi e del personale della ottava, settima e sesta qualifica come addetti per gli affari amministrativi o addetti consolari per gli affari amministrativi (con l'ulteriore menzione di settori funzionali eventualmente diversi). Per il restante personale l'accreditamento in lista diplomatica potrà essere disposto in relazione a particolari esigenze di servizio e condizioni locali caratterizzate da grave disagio o da rischio per l'incolumità personale (articolo 34).

Un altro importante aspetto del progetto di riforma è quello della classificazione degli uffici all'estero.

Per le rappresentanze diplomatiche l'attuale sistema del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 sembra in effetti sacrificare troppo il criterio classificatorio fondato sul « peso politico » a quello legato al grado di disagio delle sedi. Esso prevede infatti la possibilità di preposizione di consiglieri di ambasciata nella prima metà dell'organico del grado a tutte le rappresentanze diplomatiche comprese nella lista di sedi di « adempimento » ai fini di avanzamenti di carriera, e cioè esterne all'area Europa occidentale-Stati Uniti. È sembrato pertanto appropriato scindere completamente i due criteri del peso politico e delle condizioni ambientali ed introdurre diversi meccanismi di classificazione.

Per quanto riguarda il disagio e gli adempimenti, si continuerà a fissare con

la decretazione i gruppi di sedi disagiate e particolarmente disagiate (articolo 97) ed a procedere per la stessa via all'identificazione delle sedi di adempimento, delegando la lista di sedi « agiate » già fissata dall'articolo 277 (articolo 98). Quanto invece alla scala dei valori politici, la decretazione dovrà identificare una categoria di rappresentanze entro un limite massimo di trenta, cui si attribuisca un'importanza più limitata della media, con possibilità di preporvi un consigliere di ambasciata (articolo 36-bis).

Quanto alla classificazione degli uffici consolari, essa muove dall'esigenza di rinnovare il ruolo e l'attività dell'istituto consolare, promuovendone le funzioni « emergenti » nei settori della cooperazione economica, tecnologica, culturale e scientifica, razionalizzando — anche attraverso un largo impiego dell'informatica — le funzioni consolari di tipo tradizionale e rafforzandone le capacità di impulso e di raccordo con gli istituti locali nella promozione sociale delle collettività (articolo 45).

Viene pertanto prospettata una bipartizione degli uffici consolari di I categoria (e cioè non onorari) in consolati generali e consolati di prima classe e in uffici consolari tipici. I consolati generali e consolati di prima classe saranno istituiti entro limiti massimi rispettivi di quindici e di venti uffici, salvo che sopravvenute esigenze di servizio non richiedano la modifica di tali limiti. Questa formula mira sia a favorire la riqualificazione delle rappresentanze consolari maggiormente proiettate verso un più moderno ruolo di promozione socio-politica ed economico-culturale, sia a consentire ed incoraggiare la preposizione di funzionari diplomatici altamente qualificati e di grado relativamente più elevato (articolo 43).

Nell'ambito degli uffici consolari tipici il disegno di legge prevede la possibilità di identificare, attraverso il decreto del Ministro, un limitato gruppo di uffici caratterizzati da una mancata prevalenza di attività tecnico-amministrative, ai quali possono essere preposti anche funzionari non diplomatici. In particolare i funzio-

nari delle qualifiche dirigenziali potranno essere preposti a consolati generali e consolati, entro un limite complessivo di cinque uffici, e quelli dell'ottava e della settima qualifica funzionale a vice consolati, entro un limite massimo di quindici uffici, ferma restando la preposizione alle agenzie consolari di personale della sesta qualifica (articolo 43-bis).

Un aspetto essenziale della organizzazione e del funzionamento degli uffici consolari è rappresentato dall'istituto della delega delle funzioni, previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967 sulle funzioni e sui poteri consolari. Tale istituto, caratterizzato da una ampia discrezionalità del capo missione nell'affidare ad altro personale l'esercizio di funzioni e poteri consolari, appare un logico derivato della imputazione al titolare dell'ufficio dell'esercizio di tutte le funzioni dell'autorità consolare. Si è posto pertanto il problema di introdurre quei limiti e correttivi alla discrezionalità del capo missione che, senza intaccarne la responsabilità della condotta degli affari e la titolarità dell'esercizio di tutte le funzioni consolari, valgano a tener conto dei profili professionali costruiti sulla base della legge 312, che identificano diversi gradi di autonomia e responsabilità e differenti contenuti funzionali per il personale delle varie qualifiche. La soluzione adottata consiste nel sostituire all'istituto della delega quello del conferimento delle funzioni e dei poteri, cui il titolare dell'ufficio può procedere con suo decreto, tenendo conto delle esigenze di servizio e dei profili. I criteri generali di conferimento saranno stabiliti dal regolamento (articolo 3 del disegno di legge, che modifica gli articoli 4 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967).

Sempre in tema di organizzazione degli uffici all'estero, il progetto di riforma prevede un adeguamento dell'istituto della reggenza alla nuova realtà dei profili professionali. Il nuovo sistema consente infatti l'assunzione della reggenza « piena », in caso di mancanza in loco o del mancato invio di un funzionario della

carriera diplomatica, da parte dei funzionari delle qualifiche dirigenziali e di quelli dell'ottava qualifica funzionale e, negli uffici consolari, anche della settima (articoli 41 e 48).

Altro punto della riforma degli istituti consolari è la sostituzione del corrispondente consolare, una figura non prevista dalla convenzione di Vienna, con l'affidamento di incarichi di collegamento a membri qualificati della collettività, che non comporti l'attribuzione di alcuna funzione o potere di rappresentanza consolare. Sarà inoltre conferita una precisa rilevanza ad un altro istituto che si è andato recentemente diffondendo come strumento per fronteggiare situazioni di emergenza o per assistere collettività periferiche in cantieri di lavoro ed in progetti di cooperazione: quello cioè della temporanea istituzione di unità operative decentrate cui siano destinati dipendenti dell'ufficio consolare (articolo 52). Nella stessa ottica è previsto un riordinamento del sistema di dipendenze degli uffici consolari onorari rispetto alla rete diplomatico-consolare, che valga a renderne più efficace il servizio nei confronti delle collettività decentrate (articolo 42).

Quanto al problema dei rapporti tra gli uffici consolari ed i locali comitati ed associazioni a sfondo emigratorio, è sorta la esigenza di stabilire un puntuale raccordo con la legge istitutiva dei comitati dell'emigrazione italiana. La nuova formulazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 tende pertanto a definire il ruolo di coordinamento dell'ufficio consolare sia nei confronti dei vari enti ed associazioni operanti nella circoscrizione a beneficio dei cittadini italiani sia verso i nuovi comitati dell'emigrazione italiana.

È infine previsto un nuovo regime per gli istituti italiani di cultura, che dovrà essere definito con uno specifico provvedimento legislativo e che varrà a distinguerli nettamente da quello delle istituzioni scolastiche ed educative, facendone gli « strumenti promozionali » della politica culturale delle rappresentanze (articolo 58).

Snellimento delle procedure amministrative e istituti particolari — Il disegno di legge si propone di razionalizzare le complesse procedure amministrativo-contabili che regolano il funzionamento dei servizi dell'amministrazione centrale e, soprattutto, quello della rete diplomatico-consolare all'estero, integrando e sviluppando le disposizioni della legge n. 15 del 1985 sullo snellimento delle procedure di finanziamento delle spese da effettuarsi all'estero.

Per quanto concerne l'amministrazione centrale è prevista la possibilità di accorpare per determinati settori tutte le fasi della spesa, dall'impegno al pagamento, in direzioni generali o servizi anche diversi dalla direzione generale del personale e dell'amministrazione (articoli 60 e 61), mentre procedure più flessibili e celeri sono stabilite per i prelevamenti e le modalità di ricostituzione del fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli esteri e degli uffici diplomatici e consolari, ad ulteriore integrazione delle modifiche già apportate a tali meccanismi dalla legge n. 322 del 1977 (articoli 67 e 68).

Quanto agli uffici all'estero, il disegno di legge prevede, oltre ad alcune semplificazioni di procedure di tipo specifico (articolo 72 sugli uffici consolari onorari, articoli 79 e 80 sul regime dei beni mobili ed immobili all'estero), una ridefinizione delle strutture amministrativo-contabili nelle rappresentanze diplomatiche e consolari e delle responsabilità degli operatori ad esse preposti, alla luce della predetta legge n. 15 del 1985 e della normativa generale sulle qualifiche dirigenziali e sulle qualifiche funzionali (articoli 75, 77, 78). In particolare il nuovo articolo 75 ripartisce tra il personale con funzioni contabili delle qualifiche ottava, settima e sesta, tenuto conto dei rispettivi profili, le responsabilità precedentemente attribuite agli ispettori amministrativi ed ai cancellieri contabili, mentre l'articolo 77 precisa il ruolo dei dirigenti amministrativi in servizio all'estero, soprattutto nella prospettiva di attuazione dei servizi

amministrativi decentrati per aree geografiche.

Si è inoltre ritenuto necessario adeguare le norme concernenti gli immobili ed attrezzature per gli uffici all'estero (articolo 81), le residenze (articolo 82), gli automezzi (articolo 83), gli alloggi (articolo 84) e le apparecchiature particolari (articolo 85) alle nuove esigenze connesse alla problematica della sicurezza, alla razionalizzazione ed informatizzazione della rete ed agli obiettivi della promozione dell'immagine nazionale. Per il delicato ed importante servizio del corriere diplomatico sono state previste disposizioni rivolte ad assicurare il massimo di professionalità e di sicurezza nel disimpegno di tale funzione, anche attraverso la formazione di un apposito nucleo di personale qualificato (articolo 85-bis) e la costituzione di unità decentrate presso gli aeroporti di Roma (articolo 85-ter).

Una significativa innovazione procedurale mirante a fronteggiare situazioni particolari è infine quella che consente di derogare alla normativa generale per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero, quando ciò sia reso necessario da norme o condizioni locali, con specifiche disposizioni per i contratti di locazione (articolo 86).

Tra gli istituti particolari del Ministero degli esteri, quello che appare destinato a svolgere un ruolo di punta nel processo di riforma è indubbiamente l'istituto diplomatico, che sarà chiamato a compiti nuovi nel quadro di un'ampia ed organica pianificazione della formazione, qualificazione e aggiornamento professionale di tutto il personale. Le nuove aree di attività dell'istituto saranno rappresentate soprattutto dalla organizzazione del corso di formazione previsto per l'accesso alla carriera diplomatica, dalla gestione delle iniziative rivolte a specializzare ed a qualificare, anche con programmi finalizzati a singole destinazioni professionali, il personale diplomatico, dalla predisposizione di corsi obbligatori successivi all'accesso nei ruoli e di ulteriori corsi di riqualificazione ed aggiornamento per il

personale delle qualifiche funzionali, dalla promozione di corsi ed altre iniziative per l'apprendimento o l'approfondimento di lingue straniere e per la formazione e l'informazione sul servizio all'estero destinati anche a personale non dipendente dal Ministero ed ai familiari dei dipendenti, nonché dal coordinamento dell'attività di promozione e di assistenza per l'accesso di cittadini italiani alle organizzazioni ed enti internazionali (articolo 87).

L'attribuzione all'istituto diplomatico di compiti di tale vastità e complessità comporterà necessariamente un notevole ampliamento delle sue dotazioni organiche, tecniche e finanziarie (articolo 91), un potenziamento della sua autonomia amministrativa e gestionale (articoli 89 e 91) e, contestualmente, un rafforzamento dei meccanismi di coordinamento tra lo stesso istituto ed i vertici politici e burocratici del Ministero. Sono perciò previste, sotto quest'ultimo profilo, la partecipazione con diritto di voto del direttore dell'istituto al consiglio di amministrazione (articolo 26), la nomina di un vice direttore e l'inserimento nel comitato direttivo dell'istituto di un funzionario della direzione generale del personale e di un rappresentante del personale designato dal consiglio di amministrazione (articolo 88).

Tali disposizioni costituiscono il necessario quadro di riferimento normativo per l'organizzazione dell'istituto. L'attuazione delle varie iniziative ed il concreto funzionamento dell'istituto richiederanno peraltro un ampio ricorso allo strumento della decretazione, che viene in effetti previsto sia per l'ordinamento amministrativo e per l'utilizzazione di personale, anche non appartenente al Ministero, sia per il trattamento economico dei docenti dei corsi, per la stipula di convenzioni con enti specializzati, per la costituzione di un internato e per la concessione di borse e premi di studio (articoli 90 e 92).

La carriera diplomatica — L'evoluzione dei contenuti politici e tecnici delle relazioni internazionali, il rafforzamento del ruolo dell'Italia sulla scena mondiale ed i nuovi compiti di coordinamento del Mini-

stero degli esteri ripropongono l'esigenza di ridefinire la peculiarità della carriera diplomatica e di far maturare le condizioni per un pieno rilancio della sua funzione. Ciò comporta la soluzione di alcuni problemi che si sono fatti più acuti negli ultimi anni: l'erosione della base di reclutamento (dovuta anche ai disincentivi economici e di carriera); la conseguente deformazione dello schema piramidale della carriera (che lamenta gravi carenze ai livelli medio-bassi); le crescenti vischiosità e strozzature nei ritmi di scorrimento; alcune incertezze sulla delimitazione delle funzioni tra la carriera diplomatica e le aree dirigenziali e direttive; le difficoltà di conciliare la necessaria « polivalenza » e globalità funzionale del servizio diplomatico con le esigenze della specializzazione; il trattamento economico e le altre situazioni di disagio che scoraggiano un ampio reclutamento di nuovi quadri.

Un avvio a soluzione del problema del reclutamento appare legato, oltre che al reperimento di adeguati incentivi economici e di carriera, ad una modifica dei meccanismi di accesso. L'adozione della formula del concorso-corso mira in effetti ad ampliare la base sociale del reclutamento, nella misura in cui la stessa amministrazione si farà carico — con la gestione del corso di formazione affidata all'istituto diplomatico — di una parte rilevante della preparazione all'accesso alla carriera diplomatica, finora interamente addossata ai candidati (sia pure con l'ausilio di borse di studio del Ministero per la frequenza di corsi promossi da alcuni istituti).

Ferma restando l'attuale rigorosa impostazione del concorso, il nuovo sistema consentirà di integrare e riequilibrare il processo di selezione attraverso un corso di formazione di durata annuale cui saranno ammessi i candidati risultati idonei al concorso entro i limiti dei posti stabiliti dal bando, ed al termine del quale sarà necessario un nuovo giudizio di idoneità, in vista di una graduatoria finale. Sono previste possibilità di recupero per gli idonei nel concorso che risultino ecce-

denti rispetto al numero dei posti previsti dal bando e per i candidati che non conseguano la idoneità nel corso. In entrambi i casi è infatti consentita la partecipazione al corso immediatamente successivo entro i limiti di eventuali vacanze di posti. Si tratta di un sistema abbastanza articolato che dovrebbe consentire sia un affinamento dei meccanismi di selezione e qualificazione professionale del personale diplomatico, sia una generale incentivazione dell'accesso, collegata, oltre che alle suddette possibilità di recupero, anche al carattere retribuito del corso ed alla sua piena equiparazione — in caso di successo — al primo anno di servizio effettivo al Ministero (periodo di prova). Il corso sarà inoltre organizzato, con l'esclusione del servizio negli uffici, in modo da consentire, oltre all'approfondimento della tematica professionale globale, l'acquisizione delle specializzazioni di carriera e l'espansione delle conoscenze linguistiche (articolo 99-bis).

La riforma dei meccanismi di reclutamento si propone di ricostituire la struttura piramidale della carriera diplomatica, colmando le gravi carenze di quadri determinatesi negli ultimi anni ai livelli iniziali e medi. Alla stessa finalità risponde il sostanziale ripristino della dotazione organica del decreto del Presidente della Repubblica n. 18, con un incremento di 155 posti, in prevalenza distribuiti nelle fasce medie e basse della carriera.

Un aspetto qualificante della riforma è rappresentato dalla riconferma e dall'approfondimento delle caratteristiche di peculiarità del servizio diplomatico, da cui derivano puntuali implicazioni per quanto attiene alle modalità di accesso, alla delimitazione delle funzioni ed alla preordinazione nei moduli organizzatori del Ministero e degli uffici all'estero. Si situano in tale prospettiva la previsione dell'esclusivo accesso per concorso al grado iniziale, secondo la nuova procedura del concorso-corso (articolo 99), la riconferma dell'integrale affidamento alla carriera del servizio delle relazioni con l'estero, con una più ampia ed aggiornata

esplicitazione dei settori funzionali ad essa riservati (articolo 99), la esclusività del conferimento ai quadri diplomatici della titolarità delle ambasciate e delle rappresentanze multilaterali (articolo 36), un preciso quadro di delimitazione tra le funzioni del personale diplomatico e quello delle aree amministrative e tecniche nel sistema di conferimento delle funzioni nell'amministrazione centrale (articolo 17) e nei criteri di strutturazione degli uffici all'estero e di preposizione alle unità organiche (articolo 31).

Un importante contributo al superamento delle attuali « strozzature » nei ritmi di scorrimento della carriera sarà rappresentato dalla adozione di una norma transitoria (articolo 16 del disegno di legge) che valga a ricondurre le promozioni al grado di consigliere di ambasciata a ritmi di selettività fisiologica, tali da garantire ogni anno la promovibilità di almeno un terzo dei candidati in possesso dei necessari requisiti. Questo obiettivo sarà raggiunto con una ripartizione modulata degli incrementi di organico ai livelli di consigliere di ambasciata e superiori nel primo quinquennio di applicazione della legge.

Sempre per agevolare lo scorrimento di carriera è prevista la riduzione da nove anni e mezzo ad otto (escluso l'anno del corso di formazione per l'accesso) del periodo complessivo minimo necessario per la promozione al grado di consigliere di legazione (articolo 107).

È anche previsto l'aumento a venti unità del contingente delle possibili messe a disposizione, nella prospettiva di nuovi incarichi speciali anche in relazione alla riforma dell'istituto diplomatico (articolo 111).

Le innovazioni prospettate in ordine alla mobilità verticale ed al sistema di avanzamenti della carriera diplomatica tendono anche a rendere il più possibile periodiche, trasparenti ed imparziali le procedure di selezione, nell'intento di ispirare la intera dinamica della progressione di carriera a criteri di meritocrazia e valorizzazione della professionalità, al

riparo da condizionamenti di diversa natura.

Rientrano in questo quadro la ridefinizione dei requisiti professionali e degli adempimenti (servizio consolare, servizio in posti corrispondenti alla specializzazione, sedi disagiate o comunque « difficili ») richiesti nel concorso a consigliere di legazione (articolo 107) o nelle promozioni a consigliere d'ambasciata (articolo 108), l'eliminazione delle promozioni per mera anzianità a consigliere di ambasciata (articolo 108) e la fissazione di precise scadenze di periodicità nelle promozioni e nei concorsi (articolo 105bis). È significativo che anche per la nomina ai tre gradi più elevati della carriera (ambasciatore, ministro di prima classe, ministro di seconda classe), che pure sono e restano « politiche » essendo deliberate dal Consiglio dei ministri, il disegno di legge preveda requisiti minimi di servizio effettivo nel grado inferiore (rispettivamente due, tre e quattro anni) e, per quanto possibile in relazione ai gradi ed ai posti disponibili, una periodicità almeno annuale delle nomine (articolo 109).

Quanto alla dinamica funzionale, che costituisce la base sostanziale della progressione di carriera, il progetto di riforma mira a favorire l'assunzione di responsabilità di tipo direzionale fin dalle fasi iniziali, soprattutto in risposta alle esigenze di una più estesa ed articolata rete di uffici all'estero e di unità organiche ministeriali. Rispondono a tali obiettivi la possibilità di preposizione dei segretari di legazione ai reparti (articolo 17), la più estesa ipotesi di preposizione dei consiglieri d'ambasciata a rappresentanze diplomatiche particolari (articolo 36-bis) e l'ampliamento della portata della norma che consente, in determinate condizioni, la destinazione dei funzionari diplomatici alle sedi disagiate o con problemi di avvicendamento per ricoprire posti-funzione corrispondenti al grado immediatamente superiore (articolo 101).

Nel complesso, queste varie proposte si ispirano ad una concezione della progressione di carriera che sia da un canto selettiva e meritocratica ma dall'altro suf-

ficientemente unitaria e solidamente ancorata al riconoscimento della professionalità e delle multiformi possibilità di impiego di tutti i quadri diplomatici. In questa ottica si è preferito non percorrere la via di spostare il corso di informazione superiore dal livello di consigliere di legazione a quello di primo segretario, trasformandolo in una sorta di corso-concorso per l'accesso al grado di consigliere di legazione. Il progetto di riforma punta piuttosto su uno sviluppo di carriera graduale ed organico, che realizzi il criterio della selettività meritocratica in modo diffuso e progressivo, senza artificiose reintroduzioni a metà carriera di barriere mutate dai meccanismi di accesso.

Un elemento essenziale del progetto di riforma è rappresentato dal piano di riattivazione delle specializzazioni e qualificazioni della carriera diplomatica. Il nuovo sistema prevede infatti, a differenza di quello disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18, l'obbligo dell'acquisizione di una specializzazione, sia essa per materia o per area geografica (articolo 100). L'obiettivo di specializzare i funzionari diplomatici, che riflette l'esigenza di accrescerne le capacità di coordinamento di importanti attività settoriali, non può peraltro essere inteso in alternativa alla impostazione unitaria e polivalente delle funzioni diplomatiche, che sembra più che mai necessario tutelare e sviluppare.

È parso perciò opportuno evitare che sia l'acquisizione della specializzazione sia la durata degli adempimenti legati all'obbligo dell'esercizio di funzioni specializzate assorbano larga parte dell'intero arco della carriera. Di qui le proposte di esaurire il processo didattico di acquisizione della specializzazione nel corso di formazione per l'accesso ed in eventuali corsi per segretari di legazione (articoli 100 e 102), di fermare al grado di consigliere di legazione l'obbligatorietà dell'esercizio di funzioni proprie dell'area di specializzazione e di chiedere come requisito per la promozione a consigliere d'ambasciata la prestazione di non più di un quadriennio di servizio nell'esercizio

di funzioni specializzate (articoli 107 e 108).

Sono invece previsti concreti strumenti finalizzati alla qualificazione professionale del personale diplomatico, lungo l'intero arco della carriera. Da una parte il nuovo sistema punta su un processo generale di qualificazione, imperniato su un corso di superiore informazione per i consiglieri di legazione, che sarà reso più breve ed incisivo di quello previsto dall'attuale ordinamento. Dall'altra verrà consentito il ricorso sistematico a strumenti il più possibile flessibili ed adattabili ai singoli sviluppi funzionali di carriera, al fine di consentire l'acquisizione di specifiche qualificazioni professionali, anche in vista della destinazione in posti all'estero diversi dai rispettivi settori di specializzazione, attraverso corsi, cicli di aggiornamento presso enti od organizzazioni nazionali o internazionali e forme di partecipazione alle attività di istituti di alti studi internazionali (articolo 102).

Nella prospettiva della incentivazione dell'accesso e del riconoscimento dello spiccato grado di professionalità e peculiarità del servizio diplomatico si situano le nuove norme sulla parametrizzazione dirigenziale, ai soli fini economici, dell'intera carriera diplomatica e sulla indennità di servizio diplomatico e di rappresentanza.

La motivazione logica di una tale parametrizzazione è data dalla considerazione che il funzionario diplomatico, anche ai livelli iniziali della carriera, è equiparabile — quanto meno sotto il profilo del trattamento economico — ad un dirigente, giacché ha dovuto superare un lungo e severo processo selettivo di accesso alla carriera (il nuovo concorso-corso) e sarà subito chiamato, all'estero o al Ministero, allo svolgimento di funzioni di livello comparabile a quello dirigenziale, anche se distinte nella natura e nei contenuti. Il meccanismo prospettato è quello dell'allineamento retributivo di tutti i gradi della carriera fino a quello di consigliere di legazione (incluso senza condizioni) sui vari livelli dirigenziali da ambasciatore a primo dirigente, mentre i primi segretari

ed i segretari di legazione saranno parametrati sul consigliere di legazione, nelle rispettive misure dell'80 per cento e del 65 per cento. Sulla base di tali rapporti ogni variazione del trattamento economico della tabella dirigenziale ed ogni altro trattamento accessorio spettante all'area dirigenziale si estenderanno di diritto alla carriera diplomatica (articolo 113-bis).

L'indennità di servizio diplomatico e di rappresentanza, stabilita nella misura del 70 per cento dello stipendio, appare uno strumento essenziale, non più dilazionabile, per consentire ai quadri diplomatici di affrontare, durante la prestazione del servizio presso l'amministrazione centrale, quegli oneri particolari che derivano da attività di rappresentanza e da impegni di vario genere comunque legati alla specificità del servizio diplomatico. Tale servizio si esplica in effetti in misura preponderante, anche durante la permanenza in Italia, attraverso una fitta rete di contatti e rapporti con il corpo diplomatico e consolare accreditato nel nostro paese e con altre autorità straniere. Si tratta in sostanza di prevedere, per il periodo di attività al Ministero, un tipo di trattamento complementare che, sia pure in misura sensibilmente ridotta, risponda alla logica dell'indennità di servizio all'estero (articolo 113-bis).

Il personale non diplomatico — Il progetto di riforma assume come punti di riferimento essenziali per l'assetto giuridico ed economico del personale dei ruoli non diplomatici la normativa generale sulla dirigenza e quella sulle qualifiche funzionali. Il disegno di legge fa pertanto rinvio sia alla normativa sulla dirigenza (in particolare all'articolo 115, per quanto attiene all'accesso ed agli avanzamenti), sia alla legge n. 312 del 1980 ed ai profili professionali concordati nel suo ambito, sia infine alla legge-quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983 ed ai procedimenti di contrattazione che essa prevede per alcune materie (quest'ultimo rinvio si ritrova in modo generale nell'articolo 30 delle norme finali del disegno di legge).

Pur nel rigoroso ancoraggio a tale quadro normativo generale il progetto di riforma si preoccupa peraltro di stabilire quegli adattamenti che conseguono necessariamente alla specificità delle strutture del Ministero degli esteri e, soprattutto, alle peculiari caratteristiche del servizio all'estero.

Un primo gruppo di adattamenti si è tradotto in alcune norme comuni al personale diplomatico, dirigenziale e delle qualifiche funzionali. La prima di esse sancisce il principio della obbligatorietà degli avvicendamenti, sempre disposti per esigenze di servizio, tra l'amministrazione centrale e gli uffici all'estero per tutto il personale del Ministero (con l'eccezione di alcune aree tecniche particolari) e prevede che i periodi minimi e massimi di servizio in Italia ed all'estero siano stabiliti per il personale delle qualifiche funzionali — d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative — con l'obiettivo di una loro armonizzazione con quelli, riconfermati dal disegno di legge, stabiliti per i funzionari diplomatici, che si applicano anche, con lievi correttivi, alla dirigenza amministrativa (articolo 93-bis). Una seconda norma stabilisce il criterio generale della precisa corrispondenza tra le funzioni svolte all'estero ed i gradi, qualifiche e profili di appartenenza, prevedendo una clausola di salvaguardia, resa necessaria dall'ampio decentramento della rete estera e dall'esistenza di strutture a dimensione più limitata, sulla fungibilità temporanea di funzioni in rapporto ad esigenze di servizio a carattere straordinario (articolo 93-ter). Altre norme comuni sono quelle sul codice di comportamento, che non include più l'obbligo dell'autorizzazione preventiva per pubblicazioni e dichiarazioni (articolo 94), sui principi generali della formazione professionale (articolo 95), sulle modalità di fruizione dei congedi per il personale in servizio all'estero (articolo 96), sulle residenze disagiate (articolo 97), su quelle determinate a fini specifici (articolo 98) e sulla ristrutturazione della commissione di disciplina (articolo 98-bis). Viene in particolare riba-

dito, nell'intento di incentivare la prestazione del servizio nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate, l'incremento del computo del periodo di servizio ai fini del trattamento di quiescenza, stabilito rispettivamente in sei e in nove dodicesimi per il servizio in tali sedi (articolo 97).

Un secondo gruppo di adattamenti riguarda in modo specifico le qualifiche dirigenziali e le varie qualifiche funzionali, sia delle aree amministrative che di quelle tecniche.

Per le qualifiche dirigenziali, il disegno di legge precisa, nell'ambito della normativa generale sulla dirigenza e sviluppando le indicazioni della già citata legge n. 15 del 1985, le corrispondenze tra i livelli della dirigenza amministrativa e le funzioni e responsabilità concretamente identificabili per essa, sia nel nuovo assetto organizzatorio dell'amministrazione centrale che in quello delle rappresentanze diplomatiche e consolari. Per l'amministrazione centrale sono infatti definite le funzioni di consulenza e vigilanza nei settori giuridico-amministrativo ed amministrativo-contabile e le ipotesi di preposizione, negli stessi settori, a direzioni di settore, uffici e reparti. Per il servizio all'estero sono identificati, ai vari livelli, i posti-funzione di esperti e di commissari regionali e le corrispondenze tra le qualifiche ed i tipi di titolarità di uffici consolari per i casi, previsti dall'articolo 43-bis, di conferimento di compiti di direzione consolare (articolo 114). Sono anche indicate le attribuzioni, nell'ambito dell'amministrazione centrale, dei dirigenti dei ruoli speciali (articolo 114-bis).

Per il personale delle qualifiche funzionali sono previsti alcuni necessari adattamenti del quadro normativo generale che si impongono in relazione alle esigenze peculiari del Ministero degli esteri. Tra di essi appaiono rilevanti quelli di inserire adeguate conoscenze linguistiche tra i requisiti per l'accesso e di assicurare, attraverso corsi obbligatori di formazione ed altre iniziative di qualificazione e di aggiornamento professionale, gli sviluppi delle professionalità richiesti

dalla crescente complessità e differenziazione dei compiti degli operatori del Ministero, soprattutto nel servizio all'estero. Si ispirano a tali concetti le norme previste per i concorsi di accesso alle qualifiche (articolo 116), per le qualificazioni professionali (articolo 117) e per i corsi di formazione (articolo 118).

Specifiche disposizioni sono previste per le singole qualifiche delle aree amministrative (articoli 119-123) e per le aree tecniche (articolo 124). Esse mirano soprattutto ad identificare le possibilità di preposizione od assegnazione ad unità organiche di determinati settori nell'ambito dell'amministrazione centrale ed a stabilire le corrispondenze tra le qualifiche ed i posti-funzione per tutto il personale che presta servizio all'estero. L'aspetto qualificante del nuovo sistema è costituito dalla bipartizione dei posti-funzione in due classi per ciascuna qualifica, con diverso livello di trattamento economico. La logica di tale bipartizione è chiaramente quella di mantenere, dopo la scomparsa delle progressioni di carriera nella linearità delle qualifiche funzionali, un residuo di mobilità verticale, legittimato dall'interesse ad incentivare e qualificare su livelli di marcata professionalità il servizio all'estero. La previsione generale è quella di richiedere per la destinazione al posto della classe più elevata un'anzianità minima nella qualifica di undici anni, di cui almeno sei trascorsi in servizio all'estero e non meno di due al Ministero, con opportune riduzioni di tali periodi per le sedi disagiate o comunque « difficili ». Correttivi a tali requisiti sono previsti, unitamente a talune limitazioni sui contingenti del personale da destinare all'estero, per gli operatori di alcune delle aree tecniche che comportano il servizio all'estero.

Il progetto di riforma contiene infine significative innovazioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico e previdenziale del personale assunto a contratto negli uffici all'estero. Tale personale, reclutato in loco per lo svolgimento di compiti specifici che richiedono particolari conoscenze linguistiche ed ambien-

tali, rappresenta un fattore essenziale per il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari, specie nelle aree del terzo mondo. Il disegno di legge intende mantenere la necessaria flessibilità a tale strumento di reclutamento, pur avvicinando il più possibile l'istituto contrattuale a quelli del pubblico impiego.

In questa prospettiva di un rafforzamento dell'istituto contrattuale e di una sua maggiore omogeneizzazione con lo stato giuridico ed economico del personale dei ruoli organici, le principali innovazioni sono rappresentate da un limitato aumento del contingente globale, che sale al limite massimo di 1900 unità, e dalla fissazione di un contingente minimo (non meno del 45 per cento) per i contratti regolati dalla legge locale (articolo 152); dalla determinazione di precise procedure concorsuali per il reclutamento in loco o, in casi particolari, in Italia (articolo 155); dalla riduzione del divario economico e giuridico tra i contrattisti regolati dalla legge italiana ed il personale di ruolo (articoli 162-166) e di quello giuridico-previdenziale tra i contratti regolati dalla legge locale e quelli dei cittadini italiani (articoli 157 e 158). Sono inoltre previste autonome periodicità e riserve di posti nei concorsi per l'accesso del personale a contratto alle qualifiche funzionali del Ministero (articolo 167).

Trattamento economico all'estero — La necessità di fronteggiare in modo organico ed incisivo gli accresciuti oneri e disagi connessi con il servizio all'estero e con gli avvicendamenti tra gli uffici all'estero e l'amministrazione centrale, anche nella prospettiva di una più ampia e sistematica rotazione del personale dei ruoli del Ministero, è alla base delle modifiche introdotte dal disegno di legge in materia di trattamento economico del personale in servizio all'estero e di provvidenze accessorie legate agli avvicendamenti.

La prima innovazione riguarda la struttura dell'indennità di servizio all'estero, della quale si conferma e si esplicita la natura non retributiva, con la conseguente non assoggettabilità ad imposi-

zione fiscale (salvo ritenute su quote percentuali dell'indennità-base), pignoramento o sequestro. Tale struttura si artolerà nelle indennità-base della tabella 19, che resta immutata, in una nuova tabella di percentuali di tali indennità-base (che costituiranno i coefficienti parziali) e nei coefficienti di maggiorazione, che continueranno ad essere fissati per le singole sedi. La nuova tabella 19-bis sui coefficienti parziali riprende, dandogli forza di legge, il sistema di parametrizzazione che era stato stabilito con decreto esteri-tesoro nel 1976, apportandovi alcuni correttivi ed adattamenti. Essi consistono nello stabilire precise corrispondenze tra i posti-funzione delle disciolte carriere amministrative e tecniche e le nuove qualifiche funzionali (secondo la già indicata bipartizione di due classi di posti per ciascuna qualifica), nel fissare differenziali parametrici che non alterino i rapporti generali tra i vari ruoli ed evitino squilibri derivanti dal gioco degli inquadramenti e nell'impedire la penalizzazione delle qualifiche meno elevate. Il disegno di legge muove inoltre dalla considerazione che l'indennità di sede, data la sua specifica finalità e la sua commisurazione ai particolari oneri del servizio all'estero, sia legata da rapporti di tipo oggettivo con le varianti che incidono su tali oneri, dal costo della vita al disagio. Questa considerazione si è tradotta nella norma che consente forme, sia pure relative e limitate, di revisione degli stanziamenti di bilancio per variazioni dei coefficienti di sede derivanti dalla sopravvenienza di necessità di carattere straordinario (articolo 172). Nello stesso contesto si è provveduto a precisare composizione ed incombenze della commissione permanente di finanziamento, cui compete di valutare le proposte di revisione dei coefficienti di sede, prevedendo anche la possibilità di audizioni di rappresentanti delle organizzazioni sindacali (articolo 172).

Si è anche posto il problema di adeguare gli aumenti della indennità di servizio per situazioni di famiglia (indennità personale) al nuovo diritto familiare,

mentre esigenze di equità hanno suggerito di equiparare (con l'aggancio alla quota spettante al primo segretario) gli aumenti per i figli a carico. È sembrato inoltre opportuno stabilire chiaramente il criterio della residenza permanente nella sede all'estero dei familiari a carico, prevedendo però margini di flessibilità affidabili alla decretazione e talune logiche eccezioni come le ragioni di salute, quelle di studio dei figli od i rimpatri temporanei per motivi di sicurezza (articoli 170, 173 e 174).

Nell'intento di fronteggiare in modo specifico quelle situazioni di disagio e quegli oneri particolari che non sono coperti dall'indennità di sede, il disegno di legge contiene alcune innovazioni ed una serie di aggiornamenti nel campo delle provvidenze economiche accessorie.

La principale innovazione è costituita dalla ristrutturazione dell'indennità di richiamo dal servizio all'estero. Data la sua importanza quale strumento per affrontare le spese e le necessità connesse con la partenza dalla sede estera e la sistemazione in Italia, tale indennità non sarà più rapportata ad una sola mensilità della base dell'indennità di servizio, ma all'indennità di prima sistemazione. Essa sarà quindi fissata nella misura del 150 per cento dell'indennità di sistemazione all'estero per tutto il personale, ad eccezione dei titolari delle missioni diplomatiche per i quali è prevista un'indennità dell'80 per cento di quella di sistemazione (articolo 176).

Un'altra importante innovazione, mirante a far fronte ai crescenti oneri per le spese di abitazione all'estero, consiste nel prevedere il pagamento integrale delle quote di tali spese che eccedono il 20 per cento dell'indennità personale, entro il limite del 30 per cento dell'indennità stessa. Viene anche stabilito che, ove tale limite del 30 per cento sia mediamente superato in una sede, possa applicarsi l'articolo 84, con la concessione in uso al personale di abitazioni appositamente prese in affitto (articolo 178). Altra innovazione concerne la possibilità di concessione di contributi per il parziale bonifico degli interessi su mutui per l'acqui-

sto della prima abitazione in Italia (fino alla concorrenza di tre quarti dell'ammontare degli interessi) in favore del personale richiamato dal servizio all'estero, che non sia proprietario di alcun alloggio e non abbia fruito di agevolazioni per l'acquisto della prima abitazione, né che abbia familiari a carico che si trovino in tali condizioni (articolo 178-bis).

In materia di provvidenze scolastiche, il contributo non sarà più commisurato ad una quota fissa metropolitana (rivelatasi largamente inadeguata) ma sarà fissato su una quota percentuale (il 3 per cento) della indennità di servizio spettante in ogni sede al primo segretario di legazione, con maggiorazione per le sedi disagiate e per gli studi di livello universitario. Tale contributo sarà concesso per ogni figlio a carico che frequenti in Italia o all'estero scuole primarie o secondarie ovvero segua studi universitari.

Il progetto di riforma prevede anche una logica estensione dei contributi per spese scolastiche dei figli al personale rientrato in Italia, limitatamente al primo biennio. La misura del contributo sarà stabilita con decreto esteri-tesoro sulla base di una valutazione comparata dei costi delle scuole secondarie e dei corsi universitari nel territorio di Roma (articolo 179).

Al di là delle indicate innovazioni si è avuto cura, nella elaborazione del progetto di riforma, di aggiornare e rendere in alcuni casi più flessibili le norme concernenti alcune provvidenze economiche accessorie.

In particolare sono stati rivisti i termini di calcolo dell'indennità di prima sistemazione all'estero (articolo 175); è stato previsto il pagamento integrale, con cadenza annuale, delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio all'estero, cui farà peraltro riscontro una sensibile riduzione dei giorni di viaggio computabili nel congedo (articoli 180 e 181); è stata rivalutata l'indennità giornaliera spettante nei viaggi di servizio (articolo 186); è stata riorganizzata e resa più flessibile l'intera materia

delle disposizioni sui viaggi di trasferimento (articoli 190, 195, 196 e 197) e sul trasporto degli effetti personali (articoli 199 e 200), allo scopo di estendere a nuove fasce di personale i necessari trattamenti sulle classi di viaggio e sui massimali di peso degli effetti personali e di consentire, attraverso la decretazione, tutti quegli adattamenti delle procedure di pagamento, delle classi e dei massimali che potranno rendersi opportuni, anche in rapporto alle situazioni locali; è stato previsto il pagamento integrale delle spese di viaggio e trasporto nei casi di rimpatri temporanei dovuti a circostanze locali straordinarie (articolo 202-bis) e sono stati aggiornati e resi più congrui gli interventi e le provvidenze previsti per i casi di decesso durante il servizio all'estero (articolo 207) ed in materia di controlli medici periodici (articolo 210) e di assistenza sanitaria all'estero (articolo 211). Appare infine significativa la norma programmatica volta a pianificare convenzioni con istituti assicurativi che valgano a tutelare il personale in servizio ed i familiari a carico contro rischi di incidenti o danni connessi all'attività di servizio (articolo 211-bis). Tale norma integra le procedure stabilite in ordine alla concessione dell'indennizzo per danni, la cui portata viene esplicitata alla luce delle evoluzioni più recenti (articolo 208).

Dotazioni organiche — La revisione degli organici, che il disegno di legge include come componente essenziale della riforma, riflette un'attenta analisi dell'accresciuto fabbisogno funzionale, compiuta con particolare riferimento alle necessità di potenziamento della rete diplomatico-consolare nel quadro di una proiezione a medio termine degli obiettivi di espansione ed ammodernamento degli interventi e dei compiti del Ministero degli esteri.

Per i ruoli della carriera diplomatica si è ritenuto necessario ricondurre la dotazione organica complessiva un poco al di sopra dei livelli originariamente stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 (1061 posti), correggendo le decurtazioni apportate all'organico in fasi

successive. L'organico viene pertanto fissato in 1093 posti (tabella 2), con un aumento di 155 posti rispetto alla dotazione attuale e con una ripartizione dell'incremento che privilegia i gradi meno elevati (40 posti ai livelli di primo segretario e di segretario di legazione, 25 al grado di consigliere di legazione, 69 per consigliere di ambasciata, 15 per ministro di II classe e 6 per ministro di I classe). Nella previsione che il nuovo sistema di reclutamento consenta di colmare le circa 150 vacanze createsi per effetto del ridotto gettito degli ingressi in carriera, il suddetto aumento degli organici potrà condurre ad un'espansione di quasi due quinti delle attuali presenze effettive di quadri diplomatici. Tale espansione varrà a fronteggiare non solo le più ampie articolazioni prospettate per le strutture della amministrazione centrale, soprattutto nella chiave dell'assunzione di nuovi compiti di coordinamento e di programmazione, ma anche il potenziamento di una rete diplomatico-consolare in continuo sviluppo. Sarà in particolare possibile, in questa prospettiva, assicurare che in tutte le rappresentanze diplomatiche, anche di minore dimensione, ed in tutte le rappresentanze consolari con spiccate caratteristiche promozionali e sociali il più immediato collaboratore del titolare dell'ufficio sia anch'egli un funzionario della carriera diplomatica.

Per le qualifiche dirigenziali si è avvertita l'esigenza di adeguare la dotazione organica dei dirigenti amministrativi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 (25 posti) alle nuove necessità connesse al programma di ristrutturazione degli assetti amministrativo-contabili del Ministero ed all'applicazione della legge n. 15 del 1985 per lo snellimento delle procedure di finanziamento all'estero attraverso la creazione di servizi amministrativi decentrati su base regionale. È in questa prospettiva che la dotazione organica della dirigenza amministrativa viene fissata in 42 unità, ripartite in 3 posti di dirigente generale, 14 di dirigente superiore e 25 di primo dirigente. A tale cifra complessiva si ag-

giungono 6 posti dirigenziali per le aree della ricerca storico-diplomatica e della biblioteca, del settore crittografico e dell'informatica (tabella 3).

Per quanto riguarda le qualifiche funzionali, le principali revisioni delle dotazioni organiche concernono le aree amministrative di tipo direttivo (ottavo e settimo livello), le aree esecutiva e ausiliaria ed alcune aree tecniche, anche di concetto, in settori funzionali emergenti o comunque di grande importanza per un efficiente funzionamento dei servizi del Ministero, come l'informatica, la cifra e le telecomunicazioni, l'interpretariato.

La revisione degli organici delle aree amministrative direttive muove da un duplice ordine di valutazioni. La prima considerazione è data dal grave squilibrio venutosi a determinare nel periodo più recente tra le carenze dell'organico (144 posti) e delle presenze effettive della carriera direttiva amministrativa ed i carichi di lavoro, in continua espansione, dei settori amministrativo-contabili degli uffici all'estero e dell'intera struttura ministeriale, oltre che dei settori di supporto amministrativo di nuove o comunque più impegnative funzioni, come la cooperazione allo sviluppo, la promozione commerciale e culturale e l'azione di tutela delle comunità italiane. La seconda valutazione deriva dal fatto che la legge n. 312 del 1980 ha sostanzialmente riquilibrato in chiave direttiva le fasce apicali delle vecchie carriere di concetto, mentre per effetto della stessa legge sono stati inquadrati nella settima qualifica funzionale oltre 560 operatori provenienti dalle carriere di concetto del Ministero degli esteri (cancellieri, assistenti commerciali, periti tecnici, interpreti).

Il progetto di riforma prevede dotazioni organiche di 195 posti nell'ottava qualifica (di cui 50 nell'area amministrativa, 75 in quella amministrativo-contabile, 25 per i servizi commerciali, 25 per i servizi sociali e 20 nelle aree tecniche) e di 670 posti nella settima qualifica (164 amministrativi, 205 amministrativo-contabili, 159 commerciali, 75 sociali e 67 nelle aree tecniche), come appare

dalla tabella 4, quadri A e B. Tali organici tendono a consentire, oltre alla copertura del fabbisogno funzionale dell'amministrazione centrale nelle principali aree di supporto amministrativo a livello direttivo, il rafforzamento degli uffici all'estero sulla base di un programma di graduale espansione e ristrutturazione della rete. Il programma mira a dotare di almeno un direttivo amministrativo-contabile i quattro quinti delle ambasciate ed oltre i due terzi dei consolati generali (prevedendosi la preposizione di operatori di concetto alle sezioni amministrativo-contabili degli uffici minori), di almeno un direttivo amministrativo-consolare tutti i consolati generali e consolati, di almeno un direttivo sociale tutti gli uffici consolari a sfondo migratorio e con problemi di tutela delle collettività e di almeno un direttivo commerciale quasi tutte le ambasciate ed i consolati generali per i quali si prevede l'attivazione dei settori della promozione commerciale.

Nella stessa prospettiva sono previste opportune revisioni delle dotazioni organiche per la sesta qualifica (dai 1499 posti fissati per le carriere di concetto a 1645) e, in misura più consistente, per la quinta qualifica, elevata a 2591 posti, e per la quarta, elevata a 819 posti (tabella 4, quadri C, D, E, F e G). Per quanto attiene in particolare alle aree tecniche, il programma volto a dotare tutte le rappresentanze diplomatiche e larga parte di quelle consolari di operatori per la cifra e le telecomunicazioni si è tradotto nella previsione di adeguati organici per i profili relativi a tale settore, soprattutto per la sesta e per la quinta qualifica (complessivamente 485 posti), mentre sono stati identificati adeguati contingenti di profili su vari livelli funzionali per l'area emergente dell'informatica. Significativa è anche la dotazione organica prevista per l'area dell'interpretariato e dell'assistenza linguistica (complessivamente 68 posti, ripartiti fra l'ottava, la settima e la sesta qualifica).

Norme transitorie e finali — La complessità del processo di riorganizzazione delle strutture del Ministero e degli

adempimenti sullo stato giuridico e sulle parametrizzazioni economiche del personale, soprattutto sulla rete estera, renderà necessaria una fase transitoria che consenta di scaglionare opportunamente nel tempo l'attuazione delle nuove norme e di evitare alterazioni nel ciclo di normale funzionamento dell'apparato ministeriale.

Si è ritenuto in particolare che un periodo biennale sia il minimo essenziale per portare a termine il riallineamento dei posti-funzione all'estero secondo la nuova tabella di parametrizzazione dei coefficienti parziali delle indennità di sede, giacché tale riallineamento sarà logicamente connesso ad una serie di adempimenti, come i decreti per la riorganizzazione dell'amministrazione centrale e degli uffici all'estero, l'inquadramento nei profili del personale delle qualifiche funzionali ed i conseguenti avvicendamenti del personale. Si è pertanto previsto che il personale delle qualifiche funzionali, il quale occupi all'estero un posto diverso da quello che gli compete sulla base del nuovo sistema di riallineamento dei posti-funzione, possa mantenere il posto originario finché il nuovo posto non sia istituito o si renda comunque disponibile, anche in altra sede estera, in ogni caso non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge di riforma. D'altro canto, nella consapevolezza dell'esigenza di non procrastinare eccessivamente l'entrata in funzione del nuovo sistema di parametrizzazione delle indennità di sede e di prevenire arbitrariamente sperequazioni, si prevede che la nuova tabella 19-bis decorra dal compimento del sesto mese dall'entrata in vigore della legge stessa. Di conseguenza gli effetti economici dei nuovi posti all'estero retroagiranno a questa data anche se il reperimento del nuovo posto dovesse avvenire in un periodo successivo, sia pure ovviamente entro il predetto biennio (articolo 10 del disegno di legge).

La stessa decorrenza semestrale è prevista per l'entrata in vigore di molte misure economiche accessorie all'estero, ad eccezione di quelle sull'indennità di richiamo, sugli indennizzi e decessi e sul-

l'assistenza sanitaria, che diverranno operative al momento dell'entrata in vigore della legge (articolo 11). È anche ovviamente prevista una clausola di mantenimento della indennità all'estero più favorevole, per un periodo massimo biennale (articolo 12), oltre a specifiche altre clausole transitorie sui livelli dei posti-funzione (articolo 10, ultimi due commi).

Un altro gruppo di norme transitorie tende ad adattare il sistema generale degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali prefigurato dalla legge n. 312 alle peculiari caratteristiche del personale dell'amministrazione degli esteri, che proviene da carriere largamente fondate sul requisito dell'adempimento del servizio all'estero e che, anche grazie a tale sistema, è stato posto in grado di acquisire livelli particolari di professionalità. Questa impostazione, che è anche alla base delle proposte di specifiche integrazioni dei profili professionali generali per il personale del Ministero degli esteri, ha ispirato la previsione di alcuni meccanismi transitori di mobilità verticale, che integrano e correggono alcuni dei moduli della predetta legge n. 312, ferme restando le procedure tipiche di inquadramento da essa contemplate.

Sono essenzialmente previsti tre diversi tipi di mobilità verticale transitoria.

Per l'ottava qualifica funzionale si è ritenuto opportuno affidarsi fin dall'inizio al reclutamento attraverso i concorsi esterni per la copertura della maggior parte della nuova dotazione organica, dopo l'inquadramento del personale proveniente dalla carriera direttiva amministrativa, compreso quello inizialmente inquadrato alla settima qualifica. La sola variante considerata è quella della riserva di 50 posti, attribuibili, nell'arco di un quinquennio, mediante concorsi per titoli ed esami, al personale inquadrato al settimo livello proveniente dalle carriere di concetto (articolo 4).

Per il settimo livello si è posto il problema di temperare le conseguenze della spaccatura creatasi nelle vecchie carriere di concetto per effetto della legge n. 312

e di rispondere alle aspettative fondate sui più qualificati livelli di professionalità, senza peraltro stravolgere i criteri della predetta normativa generale ed evitando comunque automatismi per il passaggio alla qualifica superiore. La formula prospettata è perciò quella di un concorso per titoli e prove selettive riservato al personale inquadrato nella sesta qualifica. Il concorso sarà bandito per l'80 per cento dei posti dell'organico di settima qualifica che risulteranno vacanti entro il primo anno di applicazione della nuova legge, con adeguati riferimenti a profili emergenti e specializzati (articolo 5).

Per l'accesso alla sesta ed alla quinta qualifica si è ritenuto che la via indicata dall'articolo 9 della legge n. 312, quella cioè di un « concorso interno nazionale » esperibile in una sola battuta per l'80 per cento dei posti vacanti, sia di ardua applicazione per il Ministero degli esteri, non solo in rapporto alla peculiarità di alcuni suoi profili professionali ma anche per gli effetti destabilizzanti che non potrebbero non derivare per la funzionalità delle strutture, soprattutto estere, dalla massiccia partecipazione ad un unico concorso di tanta parte del personale impiegato. Si è pertanto stabilito di mantenere la riserva dell'80 per cento dei posti, ma di scaglionare i concorsi (almeno tre) su un arco di tempo quinquennale e di prevedere la possibilità di decentrare per grandi aree geografiche le prove selettive iniziali (comunque precedute dalla valutazione di idonei requisiti di ammissione) ed i corsi che dovessero eventualmente precedere le prove selettive finali (articolo 6).

Sempre in tema di inquadramento e di accesso alle qualifiche ed ai profili, sono previste norme transitorie specifiche per il personale di alcune aree tecniche (articolo 7), sulla mobilità tra l'area operaia ed altre aree funzionali (articolo 8) e sui concorsi riservati a personale a contratto per l'ingresso nei ruoli della sesta, quinta e quarta qualifica (articolo 9).

Le norme transitorie generali sul personale includono la disposizione sulle deroghe temporanee al regime degli avvi-

cendamenti (articolo 13) e quella sulla fase transitoria per la determinazione di sedi a fini specifici (articolo 14). Per la carriera diplomatica è prevista la possibilità di un ulteriore ricorso alle procedure concorsuali del precedente ordinamento entro il periodo massimo biennale di emanazione del regolamento sul nuovo concorso-corso (articolo 15) e sono precisate le diverse decorrenze delle nuove norme relative all'organizzazione e progressione della carriera (articolo 16).

Un ulteriore gruppo di norme transitorie riguarda sia le strutture e l'organizzazione del Ministero (articoli 18 e 19), sia quelle degli uffici all'estero (articoli 21-24). Tra le norme di tipo organizzatorio figura quella che prevede la soppressione, entro un biennio, degli ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero, la cui autonoma funzionalità si è andata esaurendo nel quadro della evoluzione generale dei movimenti migratori. Tale norma prevede la devoluzione delle funzioni degli ispettorati di frontiera ad uffici di altre amministrazioni, disciplinando anche l'esodo del personale (articolo 20).

Norme transitorie particolari regolano anche, oltre alle modalità ed ai tempi di attuazione del nuovo regime previsto per il personale a contratto (articolo 25), due categorie residuali di personale del Ministero degli esteri, e cioè le qualifiche ad esaurimento della carriera direttiva amministrativa (articolo 26) e gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento (articolo 27), con particolare riferimento all'attribuzione a tale personale dei posti-funzione all'estero.

Le norme finali riguardano la corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti degli organi collegiali (articolo 28), la programmazione degli oneri finanziari (articolo 29), l'ambito di applicazione della normativa generale (articolo 30) e la decorrenza del disegno di legge (articolo 32).

Una delle norme finali (articolo 31) è quella che prevede la identificazione di alcuni profili professionali particolari per l'amministrazione degli affari esteri, inse-

riti nell'allegato n. 1, che costituisce parte integrante del disegno di legge. Tali profili, per lo più costruiti sulla base di quelli generali adottati con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1219 del 1984, riflettono sia la peculiarità di alcuni contenuti professionali del tutto specifici per il Ministero degli esteri (come nei settori della cooperazione commerciale e della cooperazione allo sviluppo od in quelli dell'assistenza sociale alle collettività italiane all'estero), sia talune componenti particolari, legate in parte alla prestazione del servizio all'estero, che caratterizzano anche profili di tipo più genericamente amministrativo.

Alcuni di questi profili, come quelli previsti per le aree esecutiva ed ausiliaria, presentano le caratteristiche di essere « integrati » od accorpati, nel senso che la collocazione sulla qualifica funzionale più elevata, derivante dai più marcati requisiti ed impegni professionali, non esclude lo svolgimento di mansioni di livello inferiore. Altri profili, e soprattutto quelli di livello più elevato, contengono inoltre la clausola della possibile « poliva-

lenza » funzionale, in rapporto alle esigenze tipiche di quegli uffici all'estero che, per le loro ridotte dimensioni, meno sopportano la parcellizzazione degli apporti professionali. La norma sui profili precisa comunque che l'inserimento in legge dei profili particolari costituisce un momento necessariamente transitorio, giacché il loro regime sarà ricondotto in futuro alla normativa ed ai procedimenti previsti dalla legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983.

Le conseguenze finanziarie dell'attuazione del disegno di legge, che riflettono gli effetti delle previste modifiche alle provvidenze a favore del personale, della rideterminazione degli organici, della revisione dei trattamenti e delle indennità e delle norme transitorie sugli inquadramenti, sono state elaborate tenendo presenti gli stanziamenti 1987 ed il costo rete 1987; la conseguente spesa a regime è valutata in Lire 306,8 miliardi.

L'articolo 29 prevede la spesa per il triennio 1987-1989.

L'onere derivante dall'articolo 1 del disegno di legge è così valutato:

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	1987	1988	1989
Articolo 43	0,050	0,100	0,100
Articolo 87	0,500	1,000	2,000
Articolo 111	—	0,400	0,400
Articolo 113-bis	3,135	6,271	6,271
Articolo 152	—	1,595	6,327
Articolo 168	—	1,750	3,500
Articolo 171	—	40,650	40,650
Articolo 173	—	4,821	5,076
Articolo 175	—	1,836	2,047
Articolo 176	1,265	2,647	2,680
Articolo 178-bis	—	0,300	0,300
Articolo 179	—	12,235	12,388
Articolo 181	—	1,259	1,288
Articolo 185	—	0,370	0,370
Articolo 186	—	1,087	1,927
Articolo 190	—	1,044	2,364
Articolo 198	—	1,272	1,272
Totale . . .	4,950	78,637	88,960

L'onere derivante dall'articolo 2, sulla base del seguente programma di ampliamento dell'organico:

anno 1987 241 unità
anno 1988 68 unità
anno 1989 352 unità
anno 1990 175 unità
anno 1991 225 unità
anno 1992 219 unità
anno 1993 e seguenti 889 unità

viene così valutato:

1987
1988 12,687 miliardi
1989 18,752 miliardi

L'onere derivante dall'articolo 4 viene valutato:

in lire 0,213 miliardi per l'anno 1987
in lire 0,552 miliardi per l'anno 1988
in lire 0,702 miliardi per l'anno 1989

L'onere derivante dall'articolo 5 viene valutato:

in lire — miliardi per l'anno 1987
in lire — miliardi per l'anno 1988

in lire 0,864 miliardi per l'anno 1989

L'onere derivante dall'articolo 6 è valutato:

in lire — miliardi per l'anno 1987
in lire — miliardi per l'anno 1988
in lire 1,735 miliardi per l'anno 1989

L'onere derivante dall'articolo 10 è valutato:

in lire — miliardi per l'anno 1987
in lire 12,758 miliardi per l'anno 1988
in lire 12,758 miliardi per l'anno 1989

L'onere derivante dall'articolo 16 è valutato:

in lire 0,041 miliardi per l'anno 1987
in lire 0,334 miliardi per l'anno 1988
in lire 0,836 miliardi per l'anno 1989.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

*(Modifiche ed integrazioni
al decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18).*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni.

2. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — *(Funzioni dell'amministrazione degli affari esteri).* — 1. L'amministrazione degli affari esteri attende ai rapporti dell'Italia con gli altri Stati e con gli enti e le organizzazioni internazionali, ai negoziati relativi alla stipulazione di trattati e convenzioni, alla tutela dei diritti e degli interessi pubblici e privati in campo internazionale, allo sviluppo della cooperazione internazionale, inclusi gli aspetti economici, culturali, scientifici, tecnologici, sociali e della cooperazione allo sviluppo, allo sviluppo delle attività nazionali all'estero.

2. In relazione a tali fini, l'amministrazione degli affari esteri, avuto riguardo alle esigenze della politica internazionale, provvede altresì, ferme le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del commercio con l'estero e delle altre amministrazioni, al coordinamento di attività delle altre amministrazioni statali e degli enti pubblici, suscettibili di avere riflessi internazionali, incluso quello all'estero delle iniziative promozionali di vario tipo, nonché alla vigilanza sull'attività degli enti nazionali, anche privati, a carattere internazionalistico, di cui all'articolo 29-ter ».

3. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — (*Composizione dell'amministrazione degli affari esteri*). — 1. L'amministrazione degli affari esteri è costituita dagli uffici centrali del Ministero degli affari esteri, dall'istituto diplomatico, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari. Da essa dipendono gli istituti italiani di cultura, la cui attività è programmata e diretta dall'amministrazione stessa, nonché gli istituti scolastici ed educativi all'estero ».

4. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — (*Organizzazione centrale*). — 1. Il Ministero degli affari esteri è così ripartito:

a) gabinetto e segreteria particolare del Ministro;

b) segreterie dei Sottosegretari di Stato;

c) segreteria generale;

d) cerimoniale;

e) direzioni generali: del personale e dell'amministrazione; degli affari politici; degli affari economici; degli italiani all'estero e degli affari sociali e consolari; delle relazioni culturali; della cooperazione allo sviluppo;

f) ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;

g) servizi: stampa ed informazione; del contenzioso diplomatico e dei trattati; degli affari legislativi; storico e documentazione.

2. Al coordinamento programmatico per aree geografiche e per specifiche materie si provvede attraverso l'unità di coordinamento geografico e programmazione nel cui ambito operano i direttori di coordinamento programmatico ai sensi degli articoli 5 e 20 ».

5. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (*Segretario generale*). — 1. Il segretario generale coadiuva direttamente il Ministro nella trattazione degli affari e nell'attività volta ad assicurare la programmazione, il coordinamento e la continuità delle funzioni dell'amministrazione.

2. Il segretario generale è assistito da due vice segretari generali, di cui uno con funzioni vicarie, preposti rispettivamente all'ufficio del segretario generale e all'unità di coordinamento geografico e programmazione di cui all'articolo 20. Nell'ambito di detta unità operano i direttori di coordinamento programmatico che, di concerto con le direzioni generali ed i servizi competenti, svolgono compiti di coordinamento programmatico per aree geografiche o per materie. Possono altresì essere istituiti servizi particolari incaricati di attività specifiche.

3. La composizione delle strutture di cui al comma 2 è fissata con il decreto di cui all'articolo 25. Con le stesse modalità sono stabiliti i compiti dei direttori di coordinamento programmatico e dei servizi particolari ».

6. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — (*Direzione generale del personale e dell'amministrazione*). — 1. La direzione generale del personale e dell'amministrazione attende allo studio ed alla trattazione delle questioni relative:

a) alla organizzazione degli uffici centrali e di quelli all'estero;

b) al reclutamento, all'amministrazione e all'impiego del personale; alle provvidenze a favore del personale; al contenzioso relativo al personale stesso;

c) al funzionamento dell'istituto diplomatico e ai corsi di formazione, di qualificazione, di perfezionamento e di aggiornamento del personale;

d) ai mezzi di funzionamento e alle attrezzature degli uffici centrali nonché all'acquisto, costruzione, locazione, manutenzione degli immobili all'estero, comunque destinati ad attività di interesse dell'amministrazione degli affari esteri, all'arredamento e alle attrezzature relative;

e) al bilancio e all'amministrazione dei relativi capitoli, fermo restando il disposto dell'articolo 60;

f) ai servizi generali ed ai servizi tecnici ed amministrativi che dipendono dalla direzione generale, nonché ai servizi sociali a favore del personale.

2. Ferma la competenza interna dell'ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero secondo il disposto dell'articolo 12, la direzione generale promuove gli accertamenti interni in materia amministrativa, contabile e disciplinare e gli eventuali conseguenti procedimenti ».

7. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — (*Direzione generale degli affari politici*). — 1. La direzione generale degli affari politici attende:

a) allo studio, sotto l'aspetto politico, dei problemi e delle situazioni internazionali, ivi compresi gli sviluppi della situazione interna degli Stati esteri;

b) alla trattazione delle questioni di carattere bilaterale e multilaterale che attengono ai rapporti politici con gli Stati e con gli enti e le organizzazioni internazionali, ivi comprese le questioni relative alla sicurezza, nonché, sotto gli aspetti politici, quelle nucleari, spaziali e del mare;

c) ai negoziati ed all'applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi di prevalente interesse politico;

d) ad ogni altra attività concernente le questioni politiche internazionali ».

8. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — (*Direzione generale degli affari economici*). — 1. La direzione generale degli affari economici attende:

a) allo studio degli aspetti economici della politica internazionale, inclusi quelli commerciali, finanziari e della cooperazione tecnologica;

b) alla trattazione delle questioni di carattere bilaterale e multilaterale che attengono ai rapporti nelle materie anzidette con gli Stati e con gli enti e le organizzazioni internazionali;

c) ai negoziati ed all'applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi nelle suddette materie;

d) ad ogni altra attività concernente le questioni di cui ai paragrafi precedenti che abbiano attinenza con la politica estera ».

9. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — (*Direzione generale degli italiani all'estero e degli affari sociali e consolari*). — 1. La direzione generale degli italiani all'estero e degli affari sociali e consolari attende:

a) allo studio delle questioni concernenti la politica sociale in campo internazionale, le comunità italiane all'estero, l'emigrazione, l'attività consolare;

b) alla trattazione delle questioni di carattere bilaterale e multilaterale che attengono ai rapporti sociali e di emigrazione con gli Stati, con gli enti e le organizzazioni internazionali;

c) alla tutela ed alla promozione sociale della comunità italiane all'estero, incluse le attività in campo scolastico, culturale e ricreativo, nonché all'assistenza dei connazionali;

d) alla trattazione, anche in coordinamento con le amministrazioni interes-

sate, di questioni concernenti gli stranieri in Italia;

e) agli affari consolari, anche per quanto attiene al coordinamento in materia di cooperazione giudiziaria internazionale, salvo le competenze specifiche delle altre direzioni generali;

f) ai negoziati e all'applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi nelle predette materie;

g) ad ogni altra attività concernente le comunità italiane all'estero, inclusi i rapporti con i comitati e le associazioni, e le questioni sociali nel campo internazionale, nonché quelle consolari;

h) al coordinamento di iniziative volte a favorire il reinserimento nell'assetto sociale ed economico italiano dei connazionali emigrati che rimpatriano definitivamente ».

10. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — (*Direzione generale delle relazioni culturali*). — 1. Fermo restando quanto disposto dal seguente articolo 11-bis, la direzione generale delle relazioni culturali attende:

a) allo studio delle questioni concernenti la politica culturale e la cooperazione scientifica in campo internazionale;

b) alla trattazione delle questioni di carattere bilaterale e multilaterale che attengono ai rapporti culturali e scientifici con gli Stati e con gli enti e le organizzazioni internazionali;

c) alla promozione culturale, artistica e scientifica nel quadro della cooperazione internazionale, incluso il coordinamento di iniziative volte alla diffusione della lingua italiana all'estero;

d) alla direzione e all'amministrazione degli istituti italiani di cultura, nonché alla programmazione della loro attività ed ai rapporti con le istituzioni culturali straniere;

e) alla direzione e all'amministrazione degli istituti scolastici statali italiani all'estero ed alla vigilanza sugli istituti scolastici non statali italiani all'estero, nonché ai rapporti con le istituzioni scolastiche straniere;

f) all'amministrazione del personale addetto agli istituti italiani di cultura, che non sia inquadrato nei ruoli del Ministero, e del personale addetto alle istituzioni scolastiche all'estero;

g) ai negoziati e all'applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi nelle predette materie;

h) ad ogni altra attività concernente le relazioni culturali e la cooperazione scientifica che abbia attinenza con le relazioni internazionali ».

11. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente articolo 11-bis:

« ART. 11-bis. — (Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo). — 1. Fermo restando quanto disposto nella disciplina speciale, la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo attende:

a) allo studio delle questioni relative alla politica di cooperazione allo sviluppo;

b) alla trattazione delle questioni di carattere bilaterale e multilaterale attinenti ai rapporti di cooperazione allo sviluppo con Stati, enti e organizzazioni internazionali;

c) ai negoziati ed all'applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi in materia di cooperazione allo sviluppo;

d) alla programmazione e all'adozione di specifiche iniziative di cooperazione;

e) alle funzioni ministeriali di vigilanza sugli enti, istituti ed organismi italiani operanti prevalentemente nell'ambito della cooperazione allo sviluppo;

f) ad ogni altra attività concernente la cooperazione, sul piano internazionale, con i paesi in via di sviluppo ».

12. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — (*Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero*). — 1. L'ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero adempie, alle dirette dipendenze del Ministro, funzioni di vigilanza, anche sotto il profilo della sicurezza, sul regolare andamento degli uffici nonché delle rappresentanze e degli istituti all'estero.

2. Il Ministro può conferire specifici incarichi ispettivi ad altri funzionari ».

13. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — (*Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati*). — 1. Il servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati attende in particolare:

a) all'attività di ricerca e di studio in merito alle questioni giuridiche concernenti i rapporti internazionali;

b) alla consulenza sulle questioni giuridiche di cui al paragrafo precedente che ad esso vengano sottoposte dagli uffici dell'amministrazione e all'istruzione delle questioni giuridiche, sempre attinenti ai rapporti internazionali, da sottoporre al consiglio del contenzioso diplomatico;

c) allo studio ed alla trattazione degli affari contenziosi sul piano internazionale ed interno;

d) all'assistenza giuridica per la negoziazione, l'approvazione e la ratifica di accordi e di altri atti di rilievo giuridico internazionale, nonché agli adempimenti di carattere internazionale necessari per la stipulazione e l'entrata in vigore degli atti stessi;

e) alla raccolta di sentenze, decisioni, pareri e massime in materia di controversie internazionali e in materie in cui sia questione di diritto internazionale, pubblico e privato, alla raccolta e pubblicazione annuale degli accordi conclusi dall'Italia nonché alla pubblicazione e aggiornamento sistematico di prontuari, per paesi e per materie, degli accordi predetti ».

14. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente articolo:

« ART. 14-bis. — (*Servizio degli affari legislativi*). — 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, ed in coordinamento con il gabinetto del Ministro per quanto attiene ai rapporti con il Parlamento e con gli altri organi costituzionali, il servizio degli affari legislativi attende in particolare:

a) all'attività di ricerca e di studio in merito alle questioni legislative;

b) alla consulenza sulle questioni di carattere giuridico-legislativo che ad esso vengano sottoposte dagli uffici dell'amministrazione e all'istruzione delle questioni aventi detto carattere da sottoporre al consiglio del contenzioso diplomatico;

c) sentiti le direzioni generali ed i servizi, alla predisposizione dei testi legislativi, regolamentari e, ove necessario, amministrativi interessanti l'amministrazione degli affari esteri, ad eccezione delle materie di competenza della direzione generale del personale e dell'amministrazione, nonché all'esame dei provvedimenti normativi predisposti dalle altre amministrazioni o d'iniziativa parlamentare ed alla predisposizione della relativa documentazione per il Consiglio dei Ministri ».

15. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo

l'articolo 15 è inserito il seguente articolo:

« ART. 15-bis. — (*Istituzioni di servizi speciali*). — 1. Allo scopo di fronteggiare situazioni d'emergenza o comunque a carattere straordinario nei settori della cooperazione allo sviluppo, della tutela delle comunità italiane all'estero, od in altri settori particolari, nonché al fine di acquisire apporti tecnici essenziali per l'esecuzione di specifici programmi, il Ministro può stabilire con suo decreto, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, l'istituzione, a carattere temporaneo, di servizi speciali. Il decreto ne disciplina altresì l'ordinamento amministrativo, la composizione e le modalità di gestione, ivi compresa la facoltà di stipulare apposite convenzioni ».

16. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — (*Organizzazione delle direzioni generali e dei servizi*). — 1. Gli uffici costituiscono le unità organiche basilari delle direzioni generali e dei servizi.

2. Per esigenze di coordinamento, le attività degli uffici di ciascuna direzione generale possono essere raggruppate in direzioni di settore, con le modalità di cui all'articolo 25, in base a criteri di uniformità nella trattazione degli affari, a seconda che questi si riferiscano ad aree geografiche, ad enti od organizzazioni internazionali, a particolari materie o a specifici settori di attività.

3. Gli uffici possono essere suddivisi in altre unità organiche con rilevanza esterna, denominate reparti, in unità organiche senza rilevanza esterna ed in unità operative ».

17. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — (*Conferimento di funzioni*). — 1. La carica di segretario generale è conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica,

previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.

2. Con le forme indicate nel comma 1 sono conferite la carica di capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica presso il Ministero degli affari esteri e le funzioni di direttore generale e di ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero a un ambasciatore o a un ministro plenipotenziario di I classe.

3. Con decreto del Ministro sono conferite a funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di II classe le funzioni di capo del servizio stampa e informazione, di capo del servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del servizio degli affari legislativi e di capo del servizio storico e documentazione. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti servizi anche consiglieri di ambasciata; esperti estranei al Ministero degli affari esteri, dipendenti dello Stato, possono essere chiamati a reggere temporaneamente il servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, il servizio degli affari legislativi e il servizio storico e documentazione con l'osservanza delle vigenti norme.

4. Con le modalità di cui al comma 3 sono conferite le funzioni di:

a) vice segretario generale e vice capo del cerimoniale ad un ministro plenipotenziario;

b) vice direttore generale ad un solo ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale;

c) direttore di coordinamento programmatico e direttore di settore ad un ministro plenipotenziario o ad un consigliere di ambasciata, ovvero, di norma, ad un dirigente generale, qualora il direttore di coordinamento programmatico o il direttore di settore coordini l'attività di uffici cui siano attribuiti compiti di cui all'articolo 114;

d) vice capo di servizio ad un ministro plenipotenziario o ad un consigliere di ambasciata;

e) capo di ufficio ad un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, o, di norma, ad un dirigente superiore se si tratti di un ufficio che attenda ai compiti di cui all'articolo 114. La reggenza può essere affidata a consiglieri di legazione o, di norma, a primi dirigenti per uffici di cui all'articolo 114;

f) capo di reparto ad un funzionario della carriera diplomatica di grado non superiore a consigliere di legazione o, di norma, ad un primo dirigente, qualora si tratti di reparto cui siano attribuiti compiti di cui all'articolo 114. Possono anche essere preposti a reparti che attendano a compiti previsti dall'articolo 114 funzionari di qualifica funzionale non inferiore all'ottava dell'area amministrativo-contabile, sempre che la preposizione agli anzidetti reparti non comporti lo svolgimento di funzioni riservate alla carriera diplomatica o all'area dirigenziale ».

18. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 18. — (*Organizzazione del servizio dell'ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero*). — 1. L'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero è coadiuvato da ispettori di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, o di qualifica non inferiore a dirigente superiore, nominati con decreto del Ministro.

2. L'ispettore più elevato in grado ha titolo di vice ispettore generale e sostituisce l'ispettore generale nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento ».

19. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — (*Coordinamento*). — 1. Fermo restando quanto disposto in merito alla funzione di coordinamento dagli articoli 3, 5 e 20, possono essere costituiti gruppi di lavoro a carattere temporaneo, su iniziativa del segretario generale, se

siano ad essi affidati compiti di coordinamento interdirezionale, o del direttore generale o capo di servizio competenti, qualora essi operino nell'ambito di singole direzioni generali e servizi ».

20. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. — (*Coordinamento geografico e programmazione*). — 1. Ferme restando le competenze delle direzioni generali e dei servizi, all'unità di coordinamento geografico e programmazione, di cui all'articolo 5, sono affidati:

a) il coordinamento programmatico delle attività per aree geografiche e per materie particolari che siano trattate da più direzioni generali e servizi: a tale scopo il vice segretario generale preposto all'unità si avvale di funzionari, ai quali sono conferite, con le modalità di cui all'articolo 17, le funzioni di direttore di coordinamento programmatico;

b) l'elaborazione di studi ed ipotesi di programmi, anche di medio e lungo periodo, su problemi attinenti alle relazioni internazionali, avvalendosi allo scopo anche degli apporti di enti specializzati e di esperti estranei all'amministrazione;

c) la realizzazione di ricerche, studi e valutazioni di carattere specifico su questioni che rientrino nella competenza e nella sfera di interesse di diverse direzioni generali e servizi;

d) l'elaborazione di progetti destinati ad attuare iniziative decise dall'amministrazione;

e) la valutazione dei risultati delle suddette iniziative;

f) l'esame di documenti, relazioni e studi e la redazione di sintesi in rapporto a riunioni internazionali, dibattiti e convegni di politica estera ».

21. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 22. — (*Biblioteca*). — 1. La biblioteca del Ministero degli affari esteri raccoglie, oltre ad opere di consultazione generale, in prevalenza pubblicazioni che interessano i rapporti ed i problemi internazionali o che concernono paesi esteri sotto il profilo storico, politico, economico, culturale e sociale.

2. Il direttore della biblioteca attende, fra l'altro, ad acquistare, su richiesta della segreteria generale, delle direzioni generali e dei servizi, pubblicazioni e testi specifici ad essi necessari; ad indicare i criteri per l'organizzazione e la composizione delle biblioteche degli uffici all'estero; a rifornire gli uffici all'estero delle pubblicazioni che non siano da essi direttamente acquistate; a curare la pubblicazione di rassegne e bollettini bibliografici ».

22. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 23. — (*Finanziamento per studi e pubblicazioni*). — 1. Ai fini delle attività di ricerca, studio, programmazione ed analisi nonché della preparazione e pubblicazione di studi e documenti, l'amministrazione degli affari esteri può utilizzare esperti e richiedere la collaborazione di università, enti ed istituti specializzati.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, il Ministro, oltre a conferire incarichi di studio ai sensi dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, può disporre, previa intesa con il Ministero del tesoro, la stipulazione di convenzioni con enti o singoli esperti estranei all'amministrazione.

3. Le spese per l'attività di cui ai commi 1 e 2, quelle di cui alle lettere a) ed f) dell'articolo 14 e, in relazione a quanto precede, le spese per la stampa, l'acquisto e la diffusione di pubblicazioni, nonché quelle per gli acquisti di materiale e di pubblicazioni per l'archivio storico-diplomatico, per la biblioteca del Ministero e per le biblioteche degli uffici

all'estero gravano su apposito capitolo di bilancio, il cui stanziamento viene ripartito dal Ministro tra le predette attività ».

23. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 23 è inserito il seguente articolo:

« ART. 23-bis — (*Servizio tecnico per l'informatica*). — 1. Il Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, stabilisce con suo decreto, avvalendosi se necessario di alcune procedure previste dall'articolo 15-bis, inclusa la facoltà di stipulare apposite convenzioni, le norme per l'organizzazione ed il funzionamento di un servizio tecnico per l'informatica che attende:

a) alla gestione di un centro elaborazione dati per le esigenze generali del Ministero;

b) alla realizzazione di banche di dati relative a specifici settori dell'amministrazione;

c) alla automazione delle procedure attinenti al funzionamento delle strutture dell'amministrazione centrale e degli uffici all'estero;

d) ai collegamenti con i sistemi informatici degli uffici all'estero.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, il servizio tecnico per l'informatica opera nell'ambito delle direttive generali di programmazione e nel quadro delle attività di coordinamento di cui all'articolo 5 ».

24. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 24. — (*Servizi tecnici del Ministero*). — 1. Il Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, stabilisce con suo decreto, avvalendosi se necessario di alcune procedure previste dall'articolo 15-bis, inclusa la facoltà di stipulare apposite convenzioni, le norme per l'organizzazione, il funzionamento e le preposi-

zioni, tenuto conto della possibilità di raggruppamenti in uno o più servizi centralizzati, dei servizi tecnici concernenti la cifra e telecomunicazioni, il corriere diplomatico ed i trasporti, le traduzioni e l'interpretariato, la tipografia riservata ed il centro fotorotolitografico, i centri di copia e riproduzione, gli apparati di microfilmaggio, i laboratori e le officine, nonché di ulteriori servizi tecnici che si rendessero necessari.

2. Il servizio di corriere diplomatico tra il Ministero e gli uffici all'estero è disimpegnato, di norma, secondo le modalità di cui all'articolo 85-bis, da apposito nucleo di personale qualificato operante nell'ambito del servizio tecnico dei corrieri e dei trasporti di cui al comma precedente.

3. Per esigenze particolari e temporanee l'amministrazione degli affari esteri può ricorrere all'opera di traduttori e interpreti a prestazione saltuaria. Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati i criteri concernenti le condizioni delle prestazioni nonché, per ogni esercizio finanziario, i limiti di spesa. Si applicano le disposizioni degli articoli 11 e 12 della legge 23 giugno 1961, n. 520 ».

25. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 24 è inserito il seguente articolo:

« ART. 24-bis — (*Organizzazione e funzionamento dei servizi sociali*). — 1. Il Ministero degli affari esteri provvede, anche in propri locali e acquistando le necessarie attrezzature, ad organizzare per il proprio personale in servizio presso l'amministrazione centrale servizi di mensa e ristoro, servizi di asilo nido e didattico-assistenziali per l'infanzia. Le spese relative sono a carico del Ministero, che può affidare in appalto a ditte ed enti specializzati la gestione dei servizi stessi, di norma a mezzo di trattativa privata previa gara esplorativa.

2. Nell'intento di favorire la realizzazione di attività socio-ricreative, anche in

relazione ai propri compiti di rappresentanza, il Ministero mette a disposizione di associazioni costituite con tali finalità tra i propri dipendenti, mediante apposite convenzioni, aree demaniali, inclusi i beni immobili relativi, ad esso già assegnati o assegnabili a questo scopo, della cui manutenzione straordinaria lo stesso Ministero si fa carico. Alla determinazione ed alla liquidazione del contributo annuo previsto dalle suddette convenzioni provvede il direttore generale del personale e dell'amministrazione. Il Ministro degli affari esteri stabilisce con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, le modalità dell'uso delle aree e dei beni da parte delle associazioni beneficiarie.

3. Per agevolare lo svolgimento di attività previdenziali e mutualistiche a favore del personale dei ruoli dell'amministrazione, il Ministero dà in uso propri locali ad associazioni costituite a tali fini tra i dipendenti. Il Ministero favorisce altresì, anche attraverso l'opera di associazioni costituite all'uopo tra i familiari dei dipendenti, le iniziative volte ad assicurare assistenza ed informazione ai familiari medesimi e, a tal fine, può dare in uso alle stesse propri locali.

4. I canoni demaniali relativi ai locali ed alle aree di cui ai commi 2 e 3 sono stabiliti, tenuto conto delle specifiche finalità sociali dell'uso, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro delle finanze.

5. Per facilitare il funzionamento dei servizi sociali di cui al presente articolo, il Ministro può destinare con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, un contingente di personale dei ruoli dell'amministrazione, non superiore a quindici unità, da adibire alle predette attività ».

26. L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — (*Decreto organizzativo del Ministero*). — 1. Il Ministro, avuto riguardo alle esigenze di servizio ed in par-

ticolare a quelle connesse con i rapporti internazionali, stabilisce con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione:

a) la composizione dell'ufficio del segretario generale e dell'unità di coordinamento geografico e programmazione, i compiti dei direttori di coordinamento programmatico nonché la composizione ed i compiti dei servizi particolari operanti nel quadro della segreteria generale, e degli appositi uffici del cerimoniale;

b) le competenze delle direzioni generali, dell'ispettorato generale e dei servizi in materie di interesse comune o in materie non specificamente indicate dal presente decreto ed in quelle inerenti a nuovi settori di attività;

c) il numero e le competenze specifiche delle direzioni di settore, degli uffici e dei reparti;

d) i contingenti minimi e massimi di personale da assegnare a ciascuna direzione generale, all'ispettorato generale, ai servizi ed ai servizi tecnici, nonché alle strutture di cui alla lettera a), anche in relazione alla necessità di mantenere una adeguata proporzione tra il personale in servizio al Ministero e quello all'estero;

e) il numero massimo e le attribuzioni dei funzionari diplomatici da destinare a compiti particolari;

f) ogni altra disposizione necessaria all'organizzazione del Ministero.

2. Il decreto di cui al comma 1 è valido per un periodo di tre anni. Con le stesse modalità indicate nel comma 1, il Ministro può modificarlo per esigenze di servizio prima della scadenza del triennio, anche istituendo altri direttori di coordinamento programmatico o direzioni di settore entro il limite complessivo di quattro e altri uffici entro il limite di quattro ».

27. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo

l'articolo 25 è inserito il seguente articolo:

« ART. 25-bis — (*Consiglio di politica estera*). — 1. Il consiglio di politica estera è presieduto dal Ministro degli affari esteri ed è composto da ventiquattro membri, di cui dodici scelti tra alti funzionari delle amministrazioni dello Stato e di enti pubblici, tra i quali almeno quattro ambasciatori a riposo, e dodici scelti tra personalità notoriamente esperte in questioni internazionali, sotto il profilo politico-diplomatico, economico, culturale, sociale e della cooperazione allo sviluppo. Fanno altresì parte del consiglio i Sottosegretari di Stato agli affari esteri, nonché il segretario generale e i direttori generali del Ministero degli affari esteri, e il capo di gabinetto del Ministro.

2. I membri del consiglio sono nominati con decreto del Ministro e durano in carica per un periodo di due anni rinnovabile.

3. Il consiglio viene convocato dal Ministro ogni qual volta ritenga opportuno consultarlo su problemi di politica estera e, comunque, almeno una volta all'anno.

4. Le funzioni di segretario del consiglio di politica estera sono esercitate da un vice segretario generale o da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di II classe, in servizio presso la segreteria generale ».

28. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 25-bis è inserito il seguente articolo:

« ART. 25-ter — (*Comitato direzionale di coordinamento*). — 1. Il comitato direzionale di coordinamento è composto dal segretario generale, dal capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, dai direttori generali, dal capo di gabinetto e dall'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero.

2. Esso può essere integrato dai capi dei servizi elencati all'articolo 3, dal direttore dell'istituto diplomatico, nonché da direttori di coordinamento programmatico o da direttori di settore in rela-

zione alle materie sottoposte alla discussione.

3. Il comitato esercita funzioni di impulso e di coordinamento generale, geografico e per settori delle attività di politica estera, nel quadro delle direttive generali di programmazione. Esso si riunisce almeno quattro volte all'anno.

4. Il comitato è presieduto dal segretario generale, che lo convoca, o, in sua assenza, dal direttore generale più anziano.

5. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un vice segretario generale o da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, in servizio presso la segreteria generale ».

29. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 26. — (*Consiglio di amministrazione*). — 1. Il consiglio di amministrazione è composto:

- a) dal Ministro;
- b) dal segretario generale;
- c) dal capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica;
- d) dai direttori generali;
- e) dall'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero;
- f) dal direttore dell'istituto diplomatico;

g) da quattro rappresentanti del personale eletti e nominati all'inizio di ogni biennio, in deroga alla durata prevista dal punto d) dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, ferme restando le altre modalità previste dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 e successive modificazioni.

2. I capi dei servizi elencati dall'articolo 3 ed il direttore di settore di cui

all'articolo 61 possono essere invitati dal presidente del consiglio di amministrazione a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute, in relazione agli argomenti trattati.

3. Il consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:

a) designa i membri della commissione di avanzamento per la carriera diplomatica;

b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi di lavoro dell'amministrazione, per l'aggiornamento dei mezzi necessari alla rapidità, sicurezza ed economicità dei servizi;

c) esprime parere sul calendario, la durata ed i criteri informativi dei corsi da tenersi durante l'anno per assicurare la continuità dell'azione di formazione e di specializzazione del personale;

d) cura l'elaborazione di una relazione annuale sui risultati conseguiti nell'organizzazione e nel funzionamento dell'amministrazione, sull'attività svolta nel campo della ricerca, degli studi, della programmazione e del coordinamento, dell'informazione e dell'informatica; sul reclutamento, sulla specializzazione, qualificazione, aggiornamento professionale e impiego del personale; sulle proposte per l'azione da svolgere nel nuovo anno;

e) esprime il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo;

f) esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente decreto e dalle leggi vigenti in quanto compatibili con il decreto stesso.

4. Il consiglio è presieduto dal Ministro, o per delega da un Sottosegretario di Stato, o dal segretario generale o da un direttore generale.

5. I membri di cui alle lettere b), c), d), e), f) del comma 1, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti rispettivamente da un vice segretario generale, dal vice capo del cerimoniale, dai vice direttori generali, dal

vice ispettore generale, dal vice direttore dell'istituto diplomatico.

6. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della direzione generale del personale di grado non inferiore a consigliere di legazione ».

30. L'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 27. — (*Consiglio del contenzioso diplomatico*). — 1. Il consiglio del contenzioso diplomatico è organo consultivo del Ministero. Esso è composto dal Ministro degli affari esteri; dal vice presidente scelto fra gli ambasciatori in servizio; da dodici membri scelti fra ambasciatori e ministri plenipotenziari di I classe in servizio o a riposo, membri dell'alta magistratura, qualificati studiosi di diritto internazionale e personalità notoriamente esperte, sotto il profilo giuridico, in questioni internazionali. Il vice presidente ed i membri sono nominati con decreto del Ministro degli affari esteri. Essi durano in carica tre anni e non possono essere di norma confermati più di due volte.

2. Il consiglio è convocato e presieduto dal Ministro o, per delega, dal vice presidente. Il presidente ha altresì facoltà di invitare alle riunioni del consiglio e dei comitati di cui al comma 5 persone estranee al consiglio stesso particolarmente versate nelle questioni da esaminare.

3. Il capo del servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati ed il capo del servizio degli affari legislativi sono membri del consiglio. Le funzioni di segretario generale del consiglio stesso sono esercitate dal capo del servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, che può essere coadiuvato da due consulenti scelti tra i membri del consiglio e da un segretario aggiunto che partecipa alle riunioni senza diritto di voto. I consulenti ed il segretario aggiunto sono nominati con decreto del Ministro.

4. Il consiglio del contenzioso diplomatico dà pareri sulle questioni che il

Ministro ritenga di deferire al suo esame, quali:

a) le questioni relative alla stipulazione, alla ratifica, alla interpretazione ed all'applicazione degli accordi internazionali e quelle attinenti ad altri atti di rilievo giuridico internazionale;

b) le questioni giuridiche attinenti ai rapporti con Stati e con enti ed organizzazioni internazionali;

c) l'offerta e l'accettazione di proposte relative a procedimenti giudiziari, arbitrali e di conciliazione;

d) le questioni concernenti la codificazione del diritto internazionale;

e) le questioni relative alle immunità ed ai privilegi diplomatici e consolari;

f) i progetti di legge e le questioni di massima relative alla cittadinanza ed alla condizione dei cittadini italiani all'estero;

g) la cura e la difesa degli interessi italiani in controversie che sollevino problemi giuridici di principio;

h) i progetti di legge attinenti ai rapporti internazionali;

i) i progetti di legge e regolamenti attinenti all'organizzazione generale dell'amministrazione;

l) i provvedimenti di iniziativa parlamentare e quelli legislativi e regolamentari predisposti da altre amministrazioni che abbiano incidenze sull'ordinamento dal Ministero degli affari esteri;

m) in genere tutte le questioni di ordine giuridico che possano sorgere nei rapporti internazionali dello Stato.

5. Il Ministro o, per delega, il vice presidente del consiglio del contenzioso diplomatico possono deferire l'esame di determinate questioni a speciali comitati, costituiti annualmente in seno al consiglio. Il Ministro stabilisce con suo decreto il numero, le competenze e la composizione dei comitati che non possono comprendere più di cinque membri.

6. Le discussioni, i pareri e gli atti del consiglio e dei comitati sono segreti. Non

può esserne fatta pubblicazione né data comunque notizia senza autorizzazione ».

31. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 dicembre 1971, n. 1221, sui comitati consultivi degli italiani all'estero, l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 28. — (*Comitati consultivi*). —
1. Con apposite norme di legge possono essere istituiti presso il Ministero degli affari esteri comitati consultivi per settori quali la cooperazione culturale, la cooperazione allo sviluppo, la tutela delle collettività italiane all'estero, ai quali partecipano rappresentanti delle amministrazioni interessate, di enti ed organizzazioni operanti nei suddetti settori ed esperti nelle materie ».

32. L'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 29. — (*Coordinamento di altre amministrazioni dello Stato ed enti pubblici*). — 1. Ai fini dello svolgimento della funzione di coordinamento di cui al comma 2 dell'articolo 1, il comitato direzionale di coordinamento, di cui all'articolo 25^{ter}, può essere integrato, su richiesta del Ministro degli affari esteri, da direttori generali dei Ministeri e degli enti pubblici nelle cui sfere di attribuzione e d'interesse rientrano le questioni da esaminare.

2. Possono essere istituiti presso il Ministero degli affari esteri comitati misti per il coordinamento, da parte del Ministero medesimo, di attività internazionali in settori delimitati cui concorrano altre amministrazioni dello Stato ed enti pubblici. I comitati sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati. Il decreto di istituzione ne determina le attribuzioni, la composizione e le modalità di funzionamento. I comitati

sono modificati o soppressi con le modalità previste per la loro istituzione ».

33. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

« ART. 29-bis - (*Rapporti con le regioni*). — 1. Il Ministero degli affari esteri partecipa alle consultazioni tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le regioni e le province autonome quando siano in esame le linee di indirizzo e di coordinamento inerenti ad attività delle regioni e delle province autonome che abbiano proiezioni o riflessi internazionali.

2. Ferma la competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e quella di singole amministrazioni, il coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome aventi proiezioni o riflessi internazionali viene esercitato dal Ministero degli affari esteri ».

34. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 29-bis è inserito il seguente articolo:

« ART. 29-ter - (*Enti vigilati*). — 1. Il Ministero degli affari esteri vigila sull'attività degli enti a carattere internazionalistico, ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato ai sensi della legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modificazioni.

2. A tal fine il Ministero degli affari esteri è rappresentato da funzionari della direzione generale del personale e dell'amministrazione nei collegi dei revisori dei conti degli enti anzidetti. La presidenza dei suddetti collegi è assunta da funzionari del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato. Possono altresì essere membri degli organi direzionali degli enti stessi, in relazione alle loro specifiche caratteristiche ed ai loro programmi, funzionari delle direzioni generali e dei servizi del Ministero degli affari esteri competenti per i settori di attività ».

35. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 31. — (*Composizione ed organizzazione degli uffici all'estero*). — 1. L'azione della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare è svolta, direttamente o a mezzo del personale che lo coadiuva, dal funzionario che vi è preposto e che, come tale, ha la responsabilità della condotta degli affari e provvede a dirigere e stimolare, in quanto depositario dell'autorità dello Stato, l'attività dal personale stesso.

2. Al servizio di un ufficio all'estero è adibito esclusivamente personale di ruolo e a contratto dell'amministrazione, salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 168, dalla legge 27 dicembre 1973, n. 838, ed in caso di missione temporanea.

3. È vietato il conferimento di incarichi a titolo onorifico presso uffici all'estero, nonché il conferimento a persone che non siano adibite al servizio di un ufficio all'estero di qualifiche diplomatiche e consolari e di accreditamenti di qualsiasi genere, salvo per questi ultimi quanto può essere disposto con decreto del Ministro, su motivata proposta del consiglio di amministrazione, per eccezionali esigenze.

4. La composizione, per numero e qualificazione del personale, e l'organizzazione di ciascuna rappresentanza diplomatica e di ciascun ufficio consolare di I categoria sono determinate dall'azione specifica che rappresentanze ed uffici sono chiamati a svolgere nell'area a ciascuno propria. Il relativo organico comprende, in base alle diverse esigenze di servizio, posti per il personale a seconda dei compiti da assolvere.

5. In relazione alle loro dimensioni ed alla natura della loro attività, gli uffici all'estero possono essere suddivisi in settori, in unità organiche con rilevanza esterna più limitata, denominate servizi, in unità organiche senza rilevanza esterna, denominate sezioni, ed in unità operative. Ai settori sono preposti funzio-

nari della carriera diplomatica o, di norma, funzionari dell'area dirigenziale, se si tratti di settori che attendano a compiti di cui all'articolo 114. Ai servizi sono preposti funzionari di qualifica funzionale non inferiore all'ottava. Alle sezioni sono preposti collaboratori di settima qualifica funzionale. Per particolari esigenze di servizio possono essere preposti ad unità organiche anche esperti inviati all'estero ai sensi dell'articolo 168.

6. I criteri e le modalità della ripartizione degli uffici all'estero in unità organiche sono stabiliti con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione. I titolari degli uffici curano la preposizione del personale alle anzidette unità organiche ».

36. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 32. — *(Istituzione, qualificazione e ripartizione di posti di organico degli uffici all'estero)*. — 1. I posti in organico degli uffici all'estero di cui all'articolo 31 sono istituiti in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e dei profili professionali delle varie qualifiche funzionali per i quali sia prevista la prestazione del servizio all'estero. Possono essere altresì istituiti posti per il personale di cui all'articolo 168.

2. L'istituzione e la soppressione dei posti di organico per ciascuna rappresentanza e per ciascun ufficio consolare di I categoria sono disposte, in relazione alle esigenze di servizio, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Nell'ambito dei posti istituiti in ciascuna rappresentanza diplomatica ed in ciascun ufficio consolare in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica, il decreto di istituzione qualifica quelli cui sono collegate funzioni nei settori di specializzazione per materia di cui all'articolo 100, nonché funzioni consolari nelle cancellerie consolari presso missioni diplomatiche.

4. Ai funzionari diplomatici specializzati per aree geografiche assegnati a posti in uffici fuori dell'area di specializzazione vengono affidate, oltre ai compiti determinati a seconda delle esigenze di servizio dal responsabile della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare, anche funzioni inerenti alla specializzazione.

5. I posti organici per il personale inquadrato nelle qualifiche funzionali sono ripartiti tra i profili professionali tenuto conto delle funzioni e delle esigenze di servizio ».

37. L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 33. — (*Posti all'estero collegati a determinate funzioni*). — 1. In ciascuna rappresentanza diplomatica, sempre che non escluso dalla particolare natura della sua attività, e negli uffici consolari più importanti, sono istituiti almeno un posto cui sono collegate funzioni economiche, commerciali e di cooperazione allo sviluppo esercitate da funzionari diplomatici e almeno un posto cui sono collegate funzioni commerciali o di cooperazione allo sviluppo per personale appartenente alle qualifiche funzionali. Per i posti di cui al presente comma, il decreto di istituzione e di soppressione è emanato di concerto anche con il Ministro del commercio con l'estero.

2. Nelle rappresentanze diplomatiche in cui la natura dell'attività lo richieda sono istituiti almeno un posto cui sono collegate funzioni sociali esercitate da funzionari diplomatici e, negli uffici consolari caratterizzati da problemi di tutela delle collettività italiane nonché in ambasciate la cui attività includa tali compiti, almeno un posto cui sono collegate funzioni sociali per il personale appartenente alle qualifiche funzionali.

3. In tutte le rappresentanze diplomatiche e, sempre che non escluso dalla particolare natura della loro attività, in tutti gli uffici consolari, è istituito almeno un posto cui sono collegate funzioni amministrative o contabili per personale appartenente alle qualifiche funzionali ».

38. L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 34. — (*Destinazioni ed accreditamenti*). — 1. I movimenti del personale sono disposti per esigenze di servizio.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 36 per la nomina dei capi delle rappresentanze diplomatiche, la destinazione all'estero, il trasferimento da sede a sede e il richiamo al Ministero del personale sono disposti con decreto del Ministro.

3. La notifica dei funzionari diplomatici alle autorità del paese in cui essi prestano servizio è effettuata in base alla qualifica risultante dal decreto di destinazione o a quella corrispondente al grado rivestito se destinati a dirigere istituti italiani di cultura. È fatto salvo quanto può essere disposto con decreto del Ministro, su motivata proposta del consiglio di amministrazione, per particolari esigenze di servizio.

4. I funzionari delle qualifiche dirigenziali sono notificati con la qualifica di consigliere per gli affari amministrativi, se in servizio presso una rappresentanza diplomatica, o di console per gli affari amministrativi, se in servizio presso un ufficio consolare. Il personale di qualifica funzionale non inferiore alla sesta è notificato come addetto per gli affari amministrativi se in servizio presso una rappresentanza diplomatica o come addetto consolare per gli affari amministrativi se in servizio presso un ufficio consolare, con la ulteriore menzione del settore di impiego, se diverso da quelli amministrativo e contabile.

5. Il personale di cui al comma 4 prende rango dopo i funzionari dalla carriera diplomatica nella segnalazione alle autorità di accreditamento ai fini della compilazione delle liste diplomatiche e consolari.

6. I dipendenti appartenenti alle restanti qualifiche funzionali sono notificati come membri del personale amministrativo e tecnico, salvo che, in relazione a particolari esigenze di servizio e condizioni locali, caratterizzate da situazioni di

grave disagio o di rischi per l'incolumità personale, non se ne disponga con decreto del Ministro, su motivata proposta del consiglio di amministrazione, la notifica in qualità di addetti per gli affari amministrativi.

7. Il personale delle qualifiche dirigenziali e funzionali che sia preposto ad uffici consolari ai sensi del presente decreto è notificato in base alla qualifica risultante del decreto di destinazione.

8. Restano ferme le norme che disciplinano l'accreditamento degli addetti militari, navali ed aeronautici.

9. Gli esperti di cui all'articolo 168 inviati a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari o a dirigere istituti italiani di cultura sono notificati in qualità di addetti per il settore di competenza.

10. I direttori degli istituti di cultura inquadrati nelle qualifiche funzionali dell'amministrazione sono notificati in qualità di addetti per gli affari culturali ».

39. L'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 36. — (*Capi delle rappresentanze diplomatiche*). — 1. Le funzioni di capo di rappresentanza diplomatica sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, ad un funzionario della carriera diplomatica.

2. I capi delle missioni diplomatiche sono accreditati dal Presidente della Repubblica con sue lettere in qualità di ambasciatori straordinari e plenipotenziari o di inviati straordinari e ministri plenipotenziari a seconda che siano destinati a capo di una ambasciata o di una legazione. Essi rappresentano la Repubblica.

3. Ove particolari esigenze lo richiedano, le funzioni di capo di missione diplomatica possono essere conferite, con decreto del Ministro degli affari esteri, ad un incaricato d'affari che viene accreditato dal Ministro con sue lettere.

4. Ai capi delle rappresentanze permanenti presso enti od organizzazioni inter-

nazionali è conferito titolo e rango di ambasciatore o di ministro plenipotenziario ».

40. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 36 è inserito il seguente articolo:

« ART. 36-bis — (*Decreti sulle rappresentanze diplomatiche*). — 1. Con decreto, che il Ministro emana sentito il consiglio di amministrazione, sono elencate le rappresentanze diplomatiche, entro il limite massimo di trenta, alle quali possono essere preposti consiglieri di ambasciata ».

41. L'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 37. — (*Funzioni della missione diplomatica*). — 1. La missione diplomatica svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel:

a) proteggere e rappresentare gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;

b) trattare gli affari, negoziare, riferire;

c) promuovere relazioni amichevoli e sviluppare rapporti in tutti i settori tra l'Italia e lo Stato di accreditamento.

2. L'attività di una missione diplomatica si esplica in particolare nei settori politico-diplomatico, consolare, sociale-emigratorio, economico, commerciale, finanziario, culturale, scientifico-tecnologico, della cooperazione allo sviluppo, della stampa ed informazione ».

42. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 37 è inserito il seguente articolo:

« ART. 37-bis — (*Funzioni di coordinamento della missione diplomatica*). — 1. La missione diplomatica esercita attività di

coordinamento, di orientamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di direzione dell'attività di enti pubblici italiani, operanti nel territorio dello Stato di accreditamento. Nell'esercizio di tali funzioni le rappresentanze diplomatiche promuovono nei confronti degli uffici di rappresentanza, operanti nel territorio dello Stato di accreditamento, dell'istituto nazionale per il commercio con l'estero, dell'ente nazionale per il turismo e di altri enti pubblici funzionali, anche economici, riunioni periodiche, in ogni caso almeno semestrali, e riferiscono al Ministero degli affari esteri sulla loro attività. Le rappresentanze diplomatiche provvedono altresì ad orientare e coordinare attività promosse dalle regioni, anche a statuto speciale, nei casi consentiti e secondo le condizioni previste dalla legge, nel territorio dello Stato di accreditamento.

2. Le rappresentanze diplomatiche esercitano attività di direzione nei confronti degli istituti italiani di cultura, che da esse dipendono, orientando la programmazione delle loro iniziative e vigilando sul loro funzionamento e gestione; esse esercitano altresì attività di direzione e di vigilanza nei confronti delle istituzioni scolastiche ed educative da esse dipendenti.

3. Le rappresentanze diplomatiche coordinano i programmi di cooperazione allo sviluppo nel territorio dello Stato di accreditamento, vigilando sull'attività di singoli esperti e di unità tecniche di cooperazione.

4. Le missioni diplomatiche curano i rapporti con gli enti privati, anche associativi, la cui attività nel territorio dello Stato di accreditamento rivesta interesse per le relazioni bilaterali o per la comunità italiana, in particolare nei settori educativo, sociale, dell'assistenza alle collettività, degli scambi commerciali, della cooperazione culturale e scientifica e della formazione professionale ».

43. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 40. — (*Rappresentanze permanenti presso organizzazioni internazionali*). — 1.

Le rappresentanze permanenti presso enti e organizzazioni internazionali svolgono, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel:

a) seguire le attività degli enti e organizzazioni internazionali di accreditamento, partecipando ove previsto a quelle di loro organi, e riferendo su di esse;

b) sviluppare i rapporti con gli enti e organizzazioni di accreditamento, trattando le questioni di reciproco interesse e negoziando intese;

c) proteggere gli interessi nazionali nel settore in cui si esercita l'attività degli enti e organizzazioni di accreditamento, promuovendo anche una qualificata presenza di cittadini italiani in seno agli stessi ».

44. L'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 41. — (*Reggenza di rappresentanza diplomatica*). — 1. In caso di assenza o di impedimento del capo di una rappresentanza diplomatica il funzionario più elevato in grado della carriera diplomatica in servizio presso la rappresentanza assume la reggenza con la qualifica di incaricato di affari ad interim. Egli esercita, a titolo provvisorio, le funzioni e le attribuzioni del capo della rappresentanza.

2. In caso di mancanza in loco di funzionario della carriera diplomatica, e constatata la non convenienza di provvedere immediatamente all'invio di un funzionario della predetta carriera, il Ministro può disporre che la reggenza venga assunta dal dirigente amministrativo di qualifica più elevata o, qualora manchi nella sede detto personale, dal funzionario di qualifica funzionale non inferiore all'ottava che occupa il posto più elevato o con maggiore anzianità, eventualmente in servizio presso la rappresentanza ».

45. L'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 42. — (*Classificazione e circoscrizioni*). — 1. Gli uffici consolari sono di I e di II categoria. Agli uffici consolari di I categoria è preposto, quale titolare, un funzionario della carriera diplomatica, salvo quanto disposto dagli articoli 43-bis e 169, agli uffici consolari di II categoria un funzionario onorario. Gli uffici consolari si suddividono in consolati generali, consolati, vice consolati e agenzie consolari.

2. I vice consolati e le agenzie consolari di I categoria dipendono da un consolato generale o da un consolato di pari categoria o, in mancanza di detti uffici consolari, direttamente dalla missione diplomatica.

3. Gli uffici consolari di II categoria dipendono da uffici consolari di I categoria di livello almeno pari. Ove non si verifichi tale condizione, o le esigenze di servizio comunque lo richiedano, gli uffici consolari di II categoria dipendono direttamente dalla missione diplomatica.

4. La circoscrizione e, ove del caso, la dipendenza degli uffici consolari sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* ».

46. L'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 43. — (*Consolati generali e consolati di I classe*) — 1. Il Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro può qualificare di I classe i consolati generali di I categoria di maggiore importanza.

2. Con le stesse modalità possono essere qualificati di I classe i consolati di I categoria considerati di maggiore importanza.

3. I consolati generali di I classe non possono superare il numero di quindici ed i consolati di I classe non possono superare il numero di venti, salvo che sopravvenute esigenze di servizio non richiedano una modifica di tali limiti, da disporsi con la stesse modalità di cui al comma 1 ».

47. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 43 è inserito il seguente articolo:

« ART. 43-bis — (*Preposizione ad uffici consolari di personale non appartenente alla carriera diplomatica*). — 1. Con decreto emanato dal Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, sono elencati, entro un limite complessivo di cinque, i consolati generali ed i consolati di I categoria ai quali può essere preposto, tenuto conto delle prevalenti caratteristiche tecnico-amministrative della loro attività, personale delle qualifiche dirigenziali, secondo le modalità di cui all'articolo 114.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono elencati, entro un limite massimo di quindici, i vice consolati di I categoria ai quali può essere preposto, tenuto conto delle prevalenti caratteristiche tecnico-amministrative della loro attività, personale dell'ottava e della settima qualifica funzionale, secondo le modalità di cui agli articoli 119 e 120.

3. Alle agenzie consolari di I categoria è preposto, secondo le modalità di cui all'articolo 121, personale della sesta qualifica funzionale ».

48. L'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 44. — (*Lettere patenti*). — 1. I consoli generali, i consoli e, ove richiesto, i vice consoli e gli agenti consolari nonché i funzionari preposti alle cancellerie consolari sono muniti di lettere patenti. Qualora richiesto da usi internazionali o da ragioni di reciprocità altri funzionari consolari possono essere muniti di lettere patenti.

2. Le lettere patenti sono rilasciate ai consoli generali e ai consoli dal Presidente della Repubblica; ai vice consoli di I categoria nonché, ove occorra, ad altri funzionari consolari dal Ministro degli affari esteri; ai funzionari preposti alle cancellerie consolari dal capo della missione diplomatica; ai vice consoli di II

categoria e agli agenti consolari dal capo dell'ufficio consolare di I categoria da cui dipendono ovvero dal capo della missione diplomatica se da questa direttamente dipendono. Possono essere adottate altre forme qualora richiesto da usi internazionali o da ragioni di reciprocità ».

49. L'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 45. — (*Funzioni degli uffici consolari*). — 1. L'ufficio consolare svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel:

a) proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;

b) provvedere alla tutela dei lavoratori italiani particolarmente per quanto concerne le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza sociale;

c) favorire la promozione sociale della collettività italiana, in particolare attraverso lo sviluppo delle attività educative, culturali, assistenziali e ricreative;

d) stimolare nei modi più opportuni ogni attività economica interessante l'Italia, curando in particolare lo sviluppo degli scambi commerciali;

e) sviluppare le relazioni culturali e scientifiche.

2. L'ufficio consolare esercita, in conformità al diritto internazionale, le altre funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento italiano, in particolare in materia di stato civile, notariato, amministrativa e giurisdizionale, di anagrafe e rilevazione dei cittadini residenti all'estero.

3. L'ufficio consolare esercita, d'intesa con la missione diplomatica nello Stato di accreditamento, le stesse attività di coordinamento, di orientamento o di vigilanza e direzione che l'articolo 37-bis prevede per la missione diplomatica, nei confronti di enti, istituzioni od associazioni operanti nell'ambito della circoscrizione consolare ».

50. L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 47. — (*Consoli onorari — Nomina e funzioni*). — 1. I funzionari consolari onorari sono scelti tra persone, preferibilmente di cittadinanza italiana, che godano di stima e prestigio e che diano pieno affidamento di poter adempiere adeguatamente alle funzioni consolari. Non sono tenuti ad abbandonare le loro attività sempre che queste siano compatibili con le esigenze e con il decoro dell'ufficio.

2. I funzionari consolari onorari pronunciano solenne promessa di adempiere con fedeltà ai doveri dell'ufficio ed assumono con l'incarico i doveri e le responsabilità ad esso inerenti.

3. I consoli generali e consoli onorari sono nominati e revocati con decreto del Ministro degli affari esteri. I vice consoli e agenti consolari onorari sono nominati e revocati, previa autorizzazione ministeriale, con decreto del capo della missione diplomatica o del capo dell'ufficio consolare di I categoria da cui rispettivamente dipendano. L'incarico cessa al compimento del settantesimo anno di età.

4. I funzionari consolari onorari esercitano le funzioni di cui all'articolo 45 salvo le limitazioni poste da legge, da regolamento o da decreto del Ministro ».

51. L'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 48. — (*Reggenza di ufficio consolare di I categoria*). — 1. In caso di assenza o di impedimento del capo di un ufficio consolare di I categoria assume la reggenza il funzionario più elevato in grado della carriera diplomatica o, in assenza di un funzionario di detta carriera, il dirigente amministrativo di qualifica più elevata o il funzionario di qualifica funzionale non inferiore all'ottava che occupa il posto più elevato o con maggiore anzianità, ovvero il collaboratore di settima qualifica funzionale che occupa il posto più elevato o con maggiore anzia-

nità, sempre che non si ritenga opportuno provvedere immediatamente all'invio di un funzionario della carriera diplomatica.

2. Il funzionario che assume la reggenza esercita, a titolo provvisorio, le funzioni e le attribuzioni del capo dell'ufficio.

3. Nei vice consolati e nelle agenzie consolari l'incarico della reggenza può essere affidato dal capo dell'ufficio o, in difetto, dall'ufficio consolare da cui eventualmente l'ufficio dipenda, dalla missione diplomatica o dal Ministero a personale non appartenente alle qualifiche suddette, tenuto conto delle esigenze di servizio e dei profili professionali del personale medesimo. In questo caso l'incarico della reggenza può comportare la limitazione delle funzioni a particolari materie o atti ».

52. L'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 49. — (*Reggenza degli uffici consolari di II categoria*). — 1. In caso di temporanea assenza, il capo di un ufficio consolare di II categoria, previa autorizzazione della missione diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria da cui dipende, può affidare a persona di sua fiducia la custodia degli archivi e compiti sussidiari di assistenza a cittadini italiani.

2. Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria da cui il funzionario consolare onorario dipende può, qualora ne ravvisi la necessità, incaricare della reggenza, previa autorizzazione del Ministero, personale di ruolo in servizio presso la missione diplomatica o l'ufficio consolare di I categoria.

3. Nel caso previsto dal comma 1 e nel caso in cui non venga nominato un reggente, le funzioni dell'ufficio sono svolte dalla missione diplomatica o dall'ufficio consolare da cui esso dipende ovvero dall'ufficio consolare che esercita le attribuzioni escluse dalla competenza dell'ufficio di II categoria ».

53. L'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 52. — (*Unità consolari decentrate ed incarichi di collegamento*). — 1. Il capo di un ufficio consolare di I categoria può decidere la temporanea istituzione, nell'ambito della circoscrizione, di unità operative decentrate alle quali sia destinato personale dell'ufficio, qualora si renda necessario fornire in loco assistenza a collettività italiane per periodi di tempo limitati o in circostanze particolari.

2. Il capo dell'ufficio consolare di I categoria può anche affidare ad un membro qualificato di una collettività, compresa nell'ambito della circoscrizione, il compito di curare determinati collegamenti tra la comunità stessa e l'ufficio consolare. Le spese postali nonché quelle telegrafiche e telefoniche motivate da ragioni di urgenza e quelle di trasporto previamente autorizzate sono a carico dell'ufficio consolare. L'affidamento dell'incarico di collegamento, che ha carattere temporaneo, non comporta l'attribuzione di funzioni o poteri consolari, né conferisce la facoltà di rappresentare l'autorità consolare.

3. L'istituzione di unità operative decentrate e l'affidamento di incarichi di collegamento devono essere comunicati al Ministero nonché alla missione diplomatica e, se le decisioni sono prese da vice consoli o da agenti consolari, anche agli uffici consolari da cui essi dipendono ».

54. L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla legge 8 maggio 1985, n. 205, è sostituito dal seguente:

« ART. 53. — (*Comitati, enti, associazioni*). — 1. Gli uffici consolari, ove ne ravvisino l'opportunità nell'interesse della comunità italiana, promuovono la costituzione, nell'ambito della legge locale, di enti o associazioni con scopi assistenziali, educativi, culturali e ricreativi.

2. Con apposite norme di legge sono regolate le modalità di istituzione e sono

stabilite le funzioni dei comitati dell'emigrazione italiana che coadiuvano l'autorità consolare nelle iniziative a favore della collettività italiana.

3. Il Ministero degli affari esteri può erogare contributi, su proposta degli uffici consolari competenti, agli enti o associazioni di cui al comma 1 nonché ai comitati di cui al comma 2 ».

55. L'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è abrogato.

56. L'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 57. — (*Norme di funzionamento*). — 1. Fermo restando quanto disposto dal presente decreto, il Ministro può disciplinare con suo decreto, sentito il consiglio di amministrazione, aspetti specifici del funzionamento e dell'attività degli uffici all'estero. Qualora il decreto comporti implicazioni finanziarie, esso è emanato di concerto con il Ministro del tesoro ».

57. L'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 58. — (*Istituti italiani di cultura*). — 1. Gli istituti italiani di cultura svolgono all'estero attività di promozione culturale, artistica e scientifica, nel quadro delle iniziative di cooperazione culturale con i paesi di accreditamento promosse e coordinate dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari da cui essi dipendono.

2. Al servizio degli istituti di cultura è adibito anche personale inquadrato in specifici profili professionali delle qualifiche funzionali del Ministero, fermo restando quanto disposto dalla normativa sulla organizzazione ed il funzionamento degli istituti stessi.

3. Alla direzione degli istituti di cultura può essere preposto, oltre al personale di cui al comma 2, anche personale della carriera diplomatica, nonché quello di cui all'articolo 168 ».

58. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:

« ART. 58-bis - (Rinvio). — 1. Gli istituti scolastici italiani all'estero restano disciplinati dal testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni.

2. I loro rapporti con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari sono regolati dagli articoli 2, 11 e 37-bis ».

59. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è abrogato.

60. L'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 60. - (Impegni delle spese). — 1. Fermo restando quanto disposto nella disciplina speciale sulla cooperazione allo sviluppo e quanto previsto per i servizi speciali di cui all'articolo 15-bis, le direzioni generali e i servizi di cui all'articolo 3, nonché la segreteria generale, il cerimoniale e l'istituto diplomatico provvedono, con l'osservanza delle pertinenti disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, all'amministrazione dei capitoli relativi alle attività di loro competenza limitatamente alla fase dell'impegno della spesa, qualora il Ministro, con le modalità di cui all'articolo 25, non disponga l'accorpamento con le successive fasi della liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese per specifici settori di direzioni generali o servizi, nonché della segreteria generale, del cerimoniale o dell'istituto diplomatico.

2. Le direzioni generali, i servizi, la segreteria generale, il cerimoniale e l'istituto diplomatico sono tenuti a comunicare ai competenti uffici amministrativi di cui all'articolo 61 gli impegni delle spese all'atto della relativa assunzione ».

61. L'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 61. — (*Servizi amministrativi*).

— 1. La direzione generale del personale e dell'amministrazione esercita le attribuzioni amministrative e contabili di cui all'articolo 7 mediante appositi uffici amministrativi le cui attività sono raggruppate in una direzione di settore ai sensi dell'articolo 16, comma 2.

2. I predetti uffici:

a) predispongono gli atti preparatori relativi alla formazione e alle variazioni di bilancio;

b) svolgono attività di consulenza in materia amministrativa e contabile nei riguardi delle direzioni generali e dei servizi del Ministero nonché delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari;

c) tengono nota degli impegni delle spese, rimettendo periodicamente alle direzioni generali, ai servizi, alla segreteria generale, al cerimoniale ed all'istituto diplomatico la situazione dei singoli capitoli concernenti le attività di competenza;

d) salvo i casi di accorpamento di tutte le fasi della spesa previsti dal comma 1 dell'articolo 60, provvedono all'amministrazione dei capitoli di bilancio del Ministero per quanto riguarda la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento delle spese sulla base degli impegni assunti, con l'osservanza delle pertinenti disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni; effettuano le operazioni per la somministrazione di fondi agli uffici all'estero; provvedono al riscontro amministrativo delle entrate, alla tenuta della relativa contabilità nonché all'inoltro dei conti giudiziali; provvedono al riscontro amministrativo dei rendiconti dei funzionari delegati e dei funzionari all'estero cui siano stati somministrati fondi per spese di bilancio;

e) vigilano sulla gestione del casiere;

f) curano la gestione e la manutenzione dei beni immobili e mobili della sede centrale del Ministero, organizzando l'attività del consegnatario e disponendo i relativi riscontri;

g) svolgono ogni altra funzione connessa con l'attività amministrativa e contabile dell'amministrazione.

3. Nei casi di accorpamento di cui al comma 1 dell'articolo 60, le direzioni generali ed i servizi di cui all'articolo 3 nonché la segreteria generale, il cerimoniale e l'istituto diplomatico rimettono periodicamente ai competenti uffici amministrativi della direzione generale del personale e dell'amministrazione la situazione dei singoli capitoli per i quali è prevista la gestione accorpata ».

62. L'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è abrogato. L'articolo 62 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è sostituito dal seguente:

« ART. 62. — (*Finanziamenti delle spese all'estero*). — 1. Le procedure per le spese da effettuarsi all'estero sono regolate dalla legge 6 febbraio 1985, n. 15 ».

63. L'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla legge 3 giugno 1977, n. 322, è sostituito dal seguente:

« ART. 67. — (*Prelevamenti*). — 1. I prelevamenti sui conti correnti di cui all'articolo 65 sono disposti dal Ministro degli affari esteri o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato, dal direttore generale del personale, dal vice direttore generale del personale, o dal direttore di settore di cui al comma 1 dell'articolo 61 con la procedura indicata nel comma 2.

2. All'operazione viene dato corso mediante ordini di accreditamento, al netto di ogni spesa, delle somme da anticipare, indirizzati agli istituti bancari di cui al primo comma dell'articolo 65. Degli ordini di accreditamento viene trasmessa copia al Ministero del tesoro — contabile del portafoglio, alla Corte dei conti ed alla ragioneria centrale presso il Mini-

stero degli affari esteri, che ne prendono nota per le debite registrazioni ».

64. L'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla legge 3 giugno 1977, n. 322, è sostituito dal seguente:

« ART. 68. — (*Reintegrazione del fondo*). — 1. Il titolo relativo alla spesa di cui è stata disposta l'anticipazione deve essere emesso entro un mese dalla data dell'ordine di accreditamento o, nei casi di impossibilità di emissione del titolo di spesa entro il suddetto periodo, nel più breve tempo possibile e comunque entro l'anno.

2. L'importo del titolo è fatto affluire, al cambio di finanziamento, a cura dell'ufficio del Ministero degli affari esteri che aveva richiesto l'anticipazione, sul conto corrente sul quale l'anticipazione stessa è stata fatta gravare. Dell'operazione è data contestuale comunicazione al Ministero del tesoro — contabile del portafoglio, alla Corte dei conti ed alla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri.

3. Le eventuali spese per differenze di cambio, per operazioni bancarie e per comunicazioni valutarie sono imputate al bilancio del Ministero degli affari esteri ».

65. L'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 72. — (*Onere delle spese degli uffici consolari di II categoria — Rimborsi e contributi*). — 1. Le spese per il funzionamento degli uffici consolari di II categoria sono a carico dei titolari degli uffici stessi.

2. Sono ammesse a rimborso le spese postali, telegrafiche e telefoniche, e per sussidi ai connazionali. Il Ministero fornisce la bandiera, lo scudo, i sigilli e i timbri di ufficio, stampati e materiale di cancelleria e, ove sia ritenuto necessario, contenitori di sicurezza ed altre apparecchiature.

3. Ai titolari dei predetti uffici il Ministero può concedere contributi per le spese di ufficio e per quelle di rappresentanza. I rimborsi e i contributi sono ri-

messi ai titolari degli uffici consolari di II categoria tramite la missione diplomatica o l'ufficio di I categoria cui essi rendono i conti a norma dell'articolo 73 ».

66. L'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 73. — (*Contabilità degli uffici consolari di II categoria*). — 1. I capi degli uffici consolari di II categoria rendono il conto e versano l'importo dei diritti percepiti, nonché di ogni altra eventuale entrata all'ufficio consolare di I categoria o alla missione diplomatica da cui dipendono. Ad essi rendono anche il conto delle spese che possono essere ammesse a rimborso.

2. L'ufficio consolare di I categoria o la missione diplomatica sopra indicati controllano i conti e li trasmettono al Ministero con il visto d'approvazione o con le proprie osservazioni.

3. I capi degli uffici consolari di II categoria, in relazione alle attribuzioni esercitate, sono responsabili dell'applicazione della tariffa consolare, delle operazioni di riscossione, della custodia delle marche consolari, dei passaporti e degli altri valori loro affidati dall'ufficio cui essi rendono il conto ai sensi del comma 1, nonché dei depositi di pertinenza di terzi ».

67. L'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è abrogato. L'articolo 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è sostituito dal seguente:

« ART. 75. — (*Servizi amministrativo-contabili all'estero*). — 1. I servizi attinenti all'amministrazione ed alla contabilità, istituiti presso una rappresentanza diplomatica o un ufficio consolare di I categoria, curano in particolare:

a) la liquidazione delle spese, ivi comprese quelle da effettuarsi per conto di altre amministrazioni o di terzi;

b) l'ordinazione delle spese concernenti il personale ed il funzionamento

della rappresentanza e dell'ufficio nonché delle spese per conto di altre amministrazioni o di terzi;

c) la predisposizione del rendiconto amministrativo per le somme accreditate all'ufficio;

d) l'applicazione della tariffa consolare;

e) la destinazione, a norma delle disposizioni in materia, dei diritti dovuti per atti consolari e di altre eventuali entrate;

f) la conservazione e manutenzione dei beni immobili di pertinenza della rappresentanza o dell'ufficio (intendenza delle sedi all'estero);

g) la conservazione e manutenzione dei beni mobili di pertinenza della rappresentanza o dell'ufficio (attività di consignatario);

h) la tenuta delle scritture contabili e la conservazione dei relativi documenti amministrativi-contabili.

2. Ai servizi di cui al comma 1 sono preposti funzionari di qualifica funzionale non inferiore all'ottava che prestino servizio nella rappresentanza diplomatica o nell'ufficio consolare con funzioni contabili. Essi hanno diretta cura ed esclusiva responsabilità nei confronti dello Stato per quanto attiene alle lettere *d)*, *e)* e, negli uffici complessi, *f)*, vigilano sulle attività svolte dal personale di qualifica inferiore che opera nell'ambito del servizio e possono essere incaricati dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 77 nei casi in esso indicati.

3. A sezioni amministrativo-contabili sono preposti collaboratori della settima qualifica funzionale che prestino servizio con funzioni contabili. Essi attendono in particolare alle attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *h)* del comma 1 ed hanno diretta cura ed esclusiva responsabilità nei confronti dello Stato per quanto attiene alla lettera *f)* e, negli uffici complessi, alla lettera *g)* dello stesso comma, potendo anche essere preposti al servizio di cassa.

4. Il personale della sesta qualifica funzionale, con funzioni contabili, oltre a

svolgere attività di collaborazione, provvede personalmente al servizio di cassa, alla custodia delle marche consolari, dei libretti passaporti, dei depositi consolari e di ogni altro titolo e valore ad esso affidati dal capo della rappresentanza o dell'ufficio, nonché al pagamento delle spese a valere sui fondi periodicamente versati dallo stesso titolare, rendendo il conto giudiziale sui movimenti del servizio di cassa e su quello delle marche consolari e dei libretti passaporti da esso custoditi. Il predetto personale è, altresì responsabile dell'attività di cui alla lettera g) del comma 1.

5. Qualora presso la rappresentanza o l'ufficio non prestino servizio funzionari di qualifica funzionale non inferiore all'ottava con funzioni contabili, i collaboratori della settima qualifica funzionale con funzioni contabili hanno la diretta cura ed esclusiva responsabilità nei confronti dello Stato per quanto attiene alle lettere d) ed e) del comma 1. In assenza di personale di qualifica funzionale superiore alla sesta con funzioni contabili, il personale di cui al comma 4 può svolgere le funzioni di cui alla lettera f) del comma 1 ».

68. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — (*Dirigenti amministrativi in servizio all'estero*). — 1. I dirigenti amministrativi in servizio all'estero con funzioni di esperti svolgono attività di consulenza generale, nonché di supervisione e vigilanza sulla gestione del settore amministrativo-contabile della rappresentanza o dell'ufficio e, se in servizio in una rappresentanza permanente presso organizzazioni internazionali, possono anche essere incaricati dello studio dei problemi amministrativi e di bilancio delle organizzazioni stesse.

2. Se in servizio all'estero con funzioni di commissari regionali, i dirigenti amministrativi, oltre a svolgere attività di cui al comma 1 nell'ambito della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare in cui prestano servizio, curano nei confronti delle rappresentanze e degli uffici

operanti nell'area geografica di loro competenza, tenuto conto di quanto previsto dalla legge 6 febbraio 1985, n. 15, l'espletamento di attività di consulenza in materia amministrativo-contabile, il riscontro delle contabilità e le altre attività di supporto di cui al regolamento, svolgendo altresì attività ispettiva nell'ambito dell'area geografica di propria competenza ed eventualmente di altre viciniori.

3. In assenza del commissario regionale in una determinata area geografica, il funzionario di qualifica funzionale non inferiore all'ottava in servizio con funzioni contabili presso un ufficio all'estero compreso nella suddetta area può svolgere attività di consulenza in materia amministrativo-contabile nei riguardi di capi di altri uffici che hanno sede nello stesso paese, sempre che presso gli uffici stessi non presti servizio altro funzionario investito delle medesime funzioni. Il funzionario suddetto può effettuare altresì ispezioni presso gli uffici stessi sull'attività svolta da altro personale con funzioni contabili, riferendone ai capi degli uffici. Egli ispeziona altresì le agenzie consolari, riferendo al capo dell'ufficio da cui l'agenzia consolare dipende.

4. Il funzionario indicato al comma 3 può essere incaricato di svolgere analoghe funzioni in altri paesi della stessa area geografica nei quali non presti servizio altro funzionario investito delle medesime funzioni.

5. Qualora in uno stesso paese prestino servizio più funzionari della stessa qualifica funzionale superiore alla settima con funzioni contabili, il Ministero ne determina le competenze ai fini dell'applicazione del presente articolo; il Ministero determina altresì le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo ».

69. L'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 78. — *(Assenza del capo dell'ufficio e del personale con funzioni contabili di qualifica superiore alla quinta).* — 1. In

caso di assenza o impedimento del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare le attribuzioni relative alla gestione finanziaria e amministrativa possono essere affidate, mediante provvedimento del capo della rappresentanza o dell'ufficio, o, in difetto, del Ministero, all'incaricato della reggenza ai sensi degli articoli 41 e 48.

2. In caso di assenza o di impedimento del funzionario di qualifica funzionale non inferiore all'ottava con funzioni contabili e del personale con le stesse funzioni di settima e sesta qualifica, le attribuzioni proprie del personale di sesta qualifica con funzioni contabili possono essere affidate dal capo della rappresentanza o dell'ufficio, tenuto conto delle esigenze di servizio e delle qualifiche e profili professionali, ad un dipendente di ruolo che assume con l'incarico le responsabilità relative ».

70. L'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 79. — (*Beni immobili e mobili all'estero*). — 1. La direzione generale del personale e dell'amministrazione attende mediante suoi uffici alle questioni relative all'acquisto, alla costruzione, alla locazione ed alla concessione in uso degli immobili all'estero destinati ad uffici, residenze ed alloggi di servizio o comunque necessari all'attività dell'amministrazione, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili stessi, all'arredamento ed alle attrezzature, sempre che il Ministro non disponga con le modalità di cui all'articolo 25 che le suddette questioni siano curate, per quanto concerne i beni immobili e mobili destinati ad attività all'estero di competenza di altre direzioni generali, da uffici di queste ultime, d'intesa con la direzione generale del personale e dell'amministrazione.

2. Ove il Ministro non disponga l'attribuzione delle competenze di cui al comma 1 ad altre direzioni generali, gli uffici della direzione generale del perso-

nale e dell'amministrazione operano, per quanto attiene a beni immobili e mobili relativi ad attività all'estero di competenza di altre direzioni generali, d'intesa con le stesse.

3. Gli uffici di cui ai commi 1 e 2 effettuano annualmente un esame della situazione degli immobili, delle attrezzature e degli arredamenti in relazione alle necessità dei servizi ed elaborano un programma da sottoporre al Ministro per la più opportuna utilizzazione dei fondi all'uopo stanziati in bilancio.

4. Gli uffici tengono il registro degli immobili demaniali all'estero in uso all'amministrazione, i relativi titoli ed ogni documentazione concernente gli immobili stessi. Essi tengono altresì gli inventari dei beni mobili all'estero di pertinenza dell'amministrazione.

5. Il regolamento disciplina le modalità di gestione, utilizzazione e manutenzione dei beni immobili e mobili di cui al presente articolo, anche tenuto conto degli aspetti relativi alla sicurezza, nonché quelle attinenti alla relativa documentazione ».

71. L'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 80. — (*Commissione per gli immobili adibiti ad uso dell'amministrazione degli affari esteri*). — 1. Per l'esame delle questioni relative agli immobili di cui all'articolo 79 è istituita una commissione consultiva.

2. Nel quadro della programmazione finanziaria e tecnica curata dalla direzione generale del personale e dell'amministrazione, d'intesa con le altre direzioni generali per i beni destinati ad attività all'estero di loro competenza, la commissione:

a) esamina le proposte ed i progetti ad essa sottoposti dalla direzione generale del personale e dell'amministrazione e da altre direzioni generali competenti circa la scelta, l'acquisto, la costruzione, la destinazione, il riattamento, la locazione e l'arredamento degli immobili all'estero di

cui al comma 1, esprimendo il proprio parere sotto il profilo tecnico, artistico e funzionale;

b) propone l'assunzione di dati documentali utili e la effettuazione di sopralluoghi e ricognizioni per acquisire gli eventuali ulteriori elementi di giudizio necessari alla valutazione delle questioni in esame;

c) suggerisce i criteri generali cui deve ispirarsi la progettazione;

d) propone i criteri per l'utilizzazione dei fondi di bilancio per la manutenzione ordinaria e straordinaria;

e) studia i problemi relativi all'arredamento e alle dotazioni formulando proposte in merito;

f) esprime parere su tutte le questioni che, in materia, il Ministro ritenga di deferire al suo esame.

3. La commissione è composta da un ambasciatore in servizio o a riposo che la presiede, dal direttore generale del personale, dall'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, da quattro funzionari del Ministero degli affari esteri, tra i quali un architetto o un ingegnere, qualora in servizio, da due dirigenti del consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui un presidente di sezione, da un dirigente del genio civile, da un docente universitario di architettura, da un docente universitario di ingegneria edile, da un docente di arredamento e decorazione dell'accademia di belle arti, da un dirigente del Ministero delle finanze — direzione generale del demanio, da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato — ispettorato generale di finanza e da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato.

4. Il presidente della commissione è sostituito in caso di assenza dal direttore generale del personale.

5. Allorché sono all'esame questioni relative a immobili adibiti ad uso di istituzioni culturali o delle collettività, partecipa alle sedute un rappresentante della direzione generale delle relazioni culturali

o un rappresentante della direzione generale degli italiani all'estero e degli affari sociali e consolari.

6. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario in servizio presso gli uffici della direzione generale del personale e dell'amministrazione di cui all'articolo 79.

7. La commissione è nominata per la durata di tre anni con decreto del Ministro degli affari esteri. Il presidente può chiamare a partecipare alle sedute della commissione per consultazioni altri funzionari ed esperti. Il regolamento può apportare modifiche alla composizione della commissione.

8. Le spese per il funzionamento della commissione gravano su un apposito capitolo di bilancio del Ministero degli affari esteri ».

72. L'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 81. — (*Immobili e attrezzature per gli uffici all'estero*). — 1. Gli immobili destinati ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, oltre a soddisfare a esigenze di prestigio, funzionalità e sicurezza, debbono essere, per caratteristiche e attrezzature, idonee ad accogliere il pubblico ed a rendere agevole, spedito e sicuro lo svolgimento delle attività degli uffici, in un ambiente di lavoro adeguato.

2. Gli uffici devono disporre in particolare di adeguate apparecchiature per la cifra, le telecomunicazioni, la riproduzione di documenti e di ogni altra attrezzatura meccanica, inclusi elaboratori informatici, idonea ad incrementare la produttività del personale e ad assicurare una gestione economica ed efficiente dei servizi ».

73. L'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 82. — (*Residenze*). — 1. Gli immobili e l'arredamento della residenza del capo della rappresentanza diploma-

tica devono rispondere a requisiti confacenti al prestigio della funzione di rappresentanza dello Stato ed alle esigenze di funzionalità e di sicurezza.

2. Le spese per il mantenimento della residenza del capo della rappresentanza diplomatica, ivi comprese le spese per le pertinenze e quelle relative alla vigilanza e custodia, sono a carico dello Stato.

3. Le spese di energia per il funzionamento dei servizi della residenza e in particolare quelle di illuminazione, acqua, riscaldamento e condizionamento d'aria sono per il 20 per cento a carico del capo della rappresentanza che la occupa ».

74. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 83. — (*Automezzi*). — 1. Ai capi delle rappresentanze diplomatiche ed ai consoli generali di I classe è assegnata una autovettura di rappresentanza.

2. Alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari di I categoria è inoltre assegnata almeno una autovettura od autoveicolo di servizio, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. Le autovetture o gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 2 sono di norma forniti di dispositivi di sicurezza e possono essere blindati ove particolari ragioni di sicurezza lo richiedano.

4. Sono a carico dello Stato le spese inerenti agli automezzi, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di assicurazione, nonché per gli automezzi di servizio di cui al comma 3 quelle di carburanti e lubrificanti.

5. I termini per la sostituzione normale degli autoveicoli sono fissati dal regolamento, tenuto conto del differente grado di usura cui essi sono soggetti in conseguenza del loro impiego anche in relazione alle particolari condizioni del luogo.

6. La guida degli automezzi è affidata a personale inquadrato in specifici profili professionali o, in mancanza di esso, a personale di ruolo o a contratto che sia

in possesso, salvo in casi di necessità o urgenza, di tutte le necessarie qualificazioni ».

75. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 84. — (*Alloggi*). — 1. Qualora in immobili demaniali o, in via temporanea, in immobili comunque adibiti ad uso dell'amministrazione degli affari esteri vi sia eccedenza di locali in relazione alle esigenze di servizio, i locali eccedenti possono essere utilizzati per alloggi del personale.

2. Qualora ricorrano particolari ragioni connesse con la situazione del paese, ed in particolare le condizioni indicate all'articolo 178, comma 4, il Ministero degli affari esteri può concedere in uso al personale di ruolo e, in casi specifici, a quello a contratto locali appositamente presi in fitto.

3. Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate, di volta in volta, le singole sedi per le quali ricorrano o cessino le particolari ragioni di cui al comma 2.

4. Il personale di ruolo ed il personale a contratto che fruisca di alloggio ai sensi del comma 1 è tenuto a corrispondere all'amministrazione un canone in misura non eccedente il quinto e non inferiore al decimo, rispettivamente della indennità di servizio all'estero e della retribuzione mensile, in relazione alle caratteristiche dell'alloggio e dell'eventuale arredamento.

5. Il personale di ruolo e il personale a contratto che fruisca di alloggio ai sensi del comma 2 è tenuto a corrispondere all'amministrazione un canone in misura non eccedente il quinto e non inferiore al settimo, rispettivamente della indennità di servizio all'estero e della retribuzione mensile, in relazione alle caratteristiche dall'alloggio e dell'eventuale arredamento.

6. La misura del canone di cui ai commi 4 e 5 è stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri.

7. Per speciali esigenze di servizio può essere concesso, con decreto del Ministro, l'uso gratuito dell'alloggio in immobili adibiti ad uso degli uffici all'estero al personale di custodia e a quello adibito ai servizi di cifra e telecomunicazione, nonché al personale indicato dal regolamento ».

76. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 85. — (*Apparecchiature particolari*). — 1. L'amministrazione degli affari esteri è dotata di apparecchiature per la cifra e la crittografia atte a tutelare la segretezza delle comunicazioni fra il Ministero e gli uffici all'estero.

2. L'amministrazione degli affari esteri è altresì fornita di apparecchiature per telecomunicazioni, nonché dei relativi impianti ausiliari per il loro autonomo funzionamento, e di altri sistemi anche informatici atti ad assicurare rapidi e costanti collegamenti tra il Ministero e gli uffici all'estero. Qualora ragioni tecniche o altri motivi impediscano collegamenti diretti tra il Ministero e gli uffici situati in particolari aree geografiche, può essere costituito presso determinate rappresentanze diplomatiche o uffici consolari un centro adeguatamente attrezzato per la ricezione e lo smistamento delle telecomunicazioni.

3. L'amministrazione degli affari esteri dispone delle necessarie attrezzature elettroniche e meccaniche, tra cui sistemi di elaborazione informatica per le esigenze generali e specifiche del Ministero, una tipografia riservata e un centro fotorolitografico per le esigenze di stampa e di riproduzione delle pubblicazioni e documenti aventi carattere riservato o di particolare interesse per l'attività ministeriale ».

77. L'articolo 272 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è abrogato. Dopo l'articolo 85 del citato decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 18 del 1967 è inserito il seguente:

« ART. 85-bis — (*Corrieri diplomatici*).

— 1. I corrieri diplomatici sono adibiti al trasporto fra il Ministero e gli uffici all'estero nonché fra gli uffici stessi delle bollette e dei plichi che per motivi di sicurezza non sia opportuno affidare ai normali servizi.

2. I corrieri diplomatici sono responsabili della custodia delle bollette e dei plichi dal momento in cui sono loro affidati fino alla consegna.

3. Il nucleo di personale qualificato che disimpegna il servizio di corriere diplomatico tra il Ministero e gli uffici all'estero, di cui al comma 2 dell'articolo 24, è costituito da personale inquadrato nelle qualifiche funzionali dell'amministrazione, i cui profili prevedano l'esercizio di tale professionalità. Per particolari esigenze il predetto servizio può essere espletato in singoli casi da personale dei ruoli del Ministero degli affari esteri non appartenente al nucleo o da personale di altre amministrazioni.

4. Il servizio di corriere diplomatico tra gli uffici all'estero è disimpegnato dal personale di ruolo assegnato agli uffici stessi, tenuto conto delle esigenze di servizio e dei gradi, qualifiche e profili professionali del personale stesso ».

78. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 85-bis è inserito il seguente:

« ART. 85-ter — (*Unità decentrate presso gli aeroporti internazionali di Roma e servizi straordinari di cifra e telecomunicazioni*). — 1. Per le particolari esigenze di servizio derivanti dalle attività di protocollo e da quelle del servizio corrieri, sono istituite presso gli aeroporti internazionali di Roma unità decentrate del cerimoniale e del servizio corrieri, alle quali è destinato personale dei ruoli dell'amministrazione entro un contingente complessivo non superiore a venti dipendenti.

2. Al personale di cui al comma 1 compete, in relazione al carattere decentrato della sede di servizio, una specifica

indennità, stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Con le stesse modalità di cui al comma 2 è stabilita l'indennità particolare che compete al personale addetto al servizio di cifra e telecomunicazioni presso l'amministrazione centrale per lo svolgimento di turni di lavoro in orario notturno od in giorni festivi ».

79. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 86. — (*Procedura per la stipulazione*). — 1. La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero è regolata dalle norme dell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e con le situazioni locali. Qualora tali norme o situazioni locali lo rendano necessario o per urgenti esigenze di servizio, la procedura per la stipulazione può aver luogo in deroga alle anzidette norme dell'ordinamento italiano.

2. Per i contratti di locazione stipulati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari non si applica il disposto degli articoli 5 e 6, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, in analogia a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 10 dello stesso decreto ».

80. L'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 87. — (*Istituzioni e fini*). — 1. È istituito in seno al Ministero degli affari esteri l'istituto diplomatico.

2. L'istituto:

a) cura la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale del personale del Ministero, nonché, ove necessario, l'acquisizione di specializzazioni;

b) promuove nei modi idonei la preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica, cura il corso di formazione per l'accesso alla carriera stessa e attende

all'aggiornamento, qualificazione e perfezionamento professionale del personale ad essa appartenente, nonché alla sua specializzazione per materia o per area geografica.

3. Nel quadro delle finalità di cui al comma 2, l'istituto attende all'organizzazione di corsi od altre attività intesi a conseguire l'approfondimento delle conoscenze di lingue straniere o l'apprendimento di nuove lingue, nonché allo svolgimento di specifiche attività di addestramento ed informazione professionale che si rendano necessarie in vista della prestazione del servizio all'estero o di altri avvicendamenti del personale.

4. All'istituto può essere affidato il compito di curare la preparazione, soprattutto in vista di funzioni da svolgere all'estero, di personale non dipendente dal Ministero. I corsi di lingue previsti nel comma 3, nonché opportune iniziative di formazione ed informazione, possono essere svolte dall'istituto in favore dei familiari dei dipendenti del Ministero destinati all'estero.

5. L'istituto svolge, attraverso opportuni collegamenti con le organizzazioni ed enti internazionali nonché con altre amministrazioni pubbliche ed enti pubblici e privati nazionali, attività di promozione e di assistenza al reclutamento di cittadini italiani da parte delle organizzazioni e degli enti internazionali ».

81. L'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 88. — (*Direzione*). — 1. All'istituto è preposto un funzionario diplomatico scelto tra gli ambasciatori e i ministri plenipotenziari. Egli è coadiuvato da un vice direttore, designato tra i ministri plenipotenziari e i consiglieri di ambasciata. Il direttore presiede all'attività dell'istituto con l'assistenza di un comitato direttivo.

2. Il comitato direttivo è composto dal direttore e dal vice direttore dell'istituto, da tre funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata,

uno dei quali in servizio alla direzione generale del personale e dell'amministrazione, da un dirigente amministrativo, da un rappresentante del personale designato dal consiglio di amministrazione e da quattro personalità della politica, della cultura, dell'economia e della cooperazione allo sviluppo, notoriamente esperte in problemi internazionali. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di grado non inferiore a primo segretario di legazione.

3. Il Ministro degli affari esteri procede con suo decreto alla nomina del direttore, del vice direttore e dei membri del comitato. Le nomine sono valide per tre anni e possono essere rinnovate per una sola volta ».

82. L'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 89. — (*Attività*). — 1. Per il conseguimento delle sue finalità l'istituto diplomatico tiene o organizza corsi e svolge ogni altra opportuna attività. Esso può stabilire opportune intese con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e può avvalersi della collaborazione di università, di istituti culturali ed altri enti, sia italiani che stranieri, anche stipulando con essi apposite convenzioni per l'organizzazione di corsi, seminari ed altre attività formative, ivi compresi quelli attinenti al corso di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica.

2. Il comitato direttivo con sua deliberazione può concedere borse, previo concorso, e premi di studio a quanti partecipano a corsi di preparazione per la carriera diplomatica, nonché contributi al personale di cui all'articolo 93 inviato all'interno e all'estero a seguire corsi di studio.

3. Su proposta del comitato direttivo, il Ministro approva il programma annuale di attività dell'istituto, sottopostogli con almeno tre mesi di anticipo dal direttore, conferendo per la durata di ciascun corso gli incarichi degli insegnamenti in relazione ai corsi organizzati direttamente

dall'istituto, approvando, previa intesa con il Ministro del tesoro, le convenzioni con le istituzioni indicate nel comma 1, concedendo alle istituzioni suddette contributi per l'organizzazione di corsi o per attività connesse alle finalità dell'istituto, deliberando sulle opportune iniziative di promozione del reclutamento di cittadini italiani da parte di organizzazioni ed enti internazionali e ripartendo gli stanziamenti di cui al comma 1 dell'articolo 91 in relazione alle diverse attività dell'istituto.

4. Il direttore dell'istituto cura l'attuazione del programma di attività e delle decisioni in cui esso si articola, in particolare vigilando sullo svolgimento dei corsi e delle altre attività di formazione professionale in Italia ed all'estero e promuovendo i collegamenti con le organizzazioni internazionali e gli enti nazionali che si rendano opportuni per le attività di cui al comma 5 dell'articolo 87 ».

83. L'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 90. — (*Personale direttivo e docente*). — 1. La retribuzione degli incaricati dell'insegnamento nei corsi è fissata di concerto con il Ministro del tesoro nel decreto di conferimento dell'incarico.

2. I professori universitari ordinari o associati cui siano conferiti incarichi di insegnamento nei corsi di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica possono essere collocati nella posizione di fuori ruolo, in congedo per incarico, o in regime a tempo definito. In questo ultimo caso è corrisposta dall'istituto diplomatico un'indennità mensile pari alla differenza tra il trattamento economico del regime a tempo pieno e quello del regime a tempo definito. Gli esperti italiani e stranieri, ai quali siano conferiti incarichi di insegnamento, sono assunti con contratto di diritto privato, di durata massima annuale e rinnovabile, stipulato dal direttore dell'istituto diplomatico. I funzionari diplomatici incaricati di attività di insegnamento o di coordinamento nel-

l'ambito dei corsi di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica possono essere collocati a disposizione nel limite dell'aliquota stabilita dall'articolo 111. I criteri per la fissazione dei compensi per gli incarichi non retribuiti per effetto del presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Le indennità e i compensi previsti nel presente articolo sono cumulabili con il trattamento economico di servizio o di quiescenza e con ogni altra competenza ».

84. L'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 91. — (*Spese di funzionamento*).
— 1. Tutte le spese relative all'attività e al funzionamento dell'istituto diplomatico, ivi comprese quelle per i locali, per l'acquisto di materiale didattico e dei testi di studio e per la pubblicazione di dispense, nonché per l'acquisto e la manutenzione di altre apparecchiature anche informatiche, sono a carico dei capitoli di spesa dello stato di previsione per il Ministero degli affari esteri, sotto la rubrica "Istituto diplomatico".

2. Sono comprese tra le spese di cui al comma 1 quelle relative al vitto e all'alloggio dei partecipanti ai corsi curati dall'istituto e dei funzionari accompagnatori, quando tali corsi prevedano periodi di svolgimento in località italiane diverse dalla sede del corso o all'estero. In tali casi il trattamento di missione è ridotto ad un terzo ».

85. L'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 92. — (*Norme di attuazione*). —
1. Con decreto del Ministro, sentiti il comitato direttivo dell'istituto ed il consiglio di amministrazione del Ministero, sono disciplinati l'ordinamento amministrativo dell'istituto stesso e l'utilizzazione da parte di esso del personale, incluso quello non appartenente al Ministero.

2. Con la procedura di cui al comma 1 vengono determinati i criteri dei corsi curati dall'istituto diplomatico e quelli per la concessione delle borse e dei premi di studio e per il funzionamento e l'organizzazione, anche mediante apposite convenzioni, dell'unità organica preposta alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 87.

3. Con la stessa procedura può essere prevista la costituzione di un internato e possono esserne disciplinati il funzionamento e le modalità di gestione anche mediante apposite convenzioni.

4. Con le anzidette modalità viene disposto ogni altro provvedimento necessario per l'attuazione delle disposizioni del presente titolo e per lo sviluppo dell'attività dell'istituto ».

86. L'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 93. — (*Personale dei ruoli dell'amministrazione degli affari esteri*). — 1. L'amministrazione degli affari esteri è costituita:

- a) dalla carriera diplomatica;
- b) dai dirigenti amministrativi;
- c) dai dirigenti dei ruoli speciali;
- d) dal personale delle qualifiche funzionali, inquadrato in profili professionali.

2. Le dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle qualifiche funzionali con relativa ripartizione per profili professionali, sono stabilite nelle tabelle numerate da 2 a 4, annesse al presente decreto. Le dotazioni organiche previste per i singoli profili dalla tabella 4 possono essere modificate con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, in relazione a variazioni dei profili stessi, nei limiti delle dotazioni organiche di qualifica ».

87. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 93 è inserito il seguente:

« ART. 93-bis - (*Avvicendamenti*). — 1. I funzionari della carriera diplomatica prestano servizio presso l'amministrazione centrale e, dopo periodi di servizio non inferiori a due anni né superiori a quattro anni, sono destinati a ricoprire posti in organico presso uffici all'estero. Il servizio all'estero non può superare un periodo di otto anni consecutivi, detratte le interruzioni nel servizio tra sede e sede. I funzionari predetti non possono essere trasferiti da una ad altra sede all'estero oppure richiamati al Ministero prima che siano trascorsi due anni dalla data di assunzione delle funzioni, salvo soppressione del posto di organico, e devono essere trasferiti entro sei mesi dal compimento di un quadriennio nello stesso luogo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai dirigenti amministrativi, salvi i periodi massimi di prestazione del servizio presso l'amministrazione centrale e gli uffici all'estero, che sono rispettivamente aumentati e ridotti a sei anni.

3. Il personale delle qualifiche funzionali è soggetto all'obbligo dell'avvicendamento tra l'amministrazione centrale e gli uffici all'estero, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 124 relative al personale inquadrato in specifici profili di aree tecniche. I periodi minimi e massimi di permanenza in servizio effettivo presso l'amministrazione centrale, quelli di permanenza in servizio continuativo complessivo all'estero e quelli relativi al servizio in ogni sede all'estero sono stabiliti di intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Ministero degli affari esteri secondo criteri di tendenziale armonizzazione con le disposizioni sulla mobilità di cui al comma 1, salvo quanto può essere previsto, sempre d'intesa con le suddette organizzazioni sindacali, per il personale inquadrato in specifici profili di aree particolari.

4. Per esigenze di servizio o per altre gravi ragioni, il Ministro può disporre de-

roghe alle suddette disposizioni, sentito, per i capi di rappresentanza diplomatica e per i funzionari di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17, il Consiglio dei Ministri, e, per il restante personale, il consiglio di amministrazione ».

88. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 93-*bis* è inserito il seguente:

« ART. 93-*ter* — (*Funzioni*). — 1. Il personale dei ruoli dell'amministrazione degli affari esteri esercita le funzioni inerenti al grado, tenuto conto per la carriera diplomatica di quanto disposto dall'articolo 101, o al profilo professionale nonché alla carriera, ruolo o qualifica cui appartiene.

2. Al personale in servizio all'estero possono essere affidati temporaneamente, in rapporto a specifiche e motivate esigenze di servizio a carattere straordinario, funzioni diverse da quelle del grado o profilo professionale e della carriera, ruolo o qualifica di appartenenza ».

89. Gli articoli 142 e 148 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono abrogati.

90. L'articolo 94 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è sostituito dal seguente:

« ART. 94. — (*Comportamento del personale*). — 1. Il personale dell'amministrazione degli affari esteri è tenuto a comportarsi con particolare discrezione e riservatezza, avendo cura soprattutto di evitare che dai suoi scritti o dichiarazioni possano derivare riflessi negativi per l'attività dell'amministrazione nelle relazioni internazionali, specie in rapporto alla natura del tema trattato ed alla posizione rivestita dall'autore.

2. Inoltre il personale in servizio all'estero deve ispirare la sua condotta sia in privato che in ufficio ed in pubblico ai più rigorosi principi di disciplina, di cor-

rettezza e decoro imposti dai maggiori doveri derivanti dalle funzioni rappresentative proprie o dell'ufficio di cui fa parte e del rispetto delle leggi e degli usi locali ».

91. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 94 è inserito il seguente:

« ART. 94-bis — (*Comportamento del personale non appartenente all'amministrazione degli affari esteri in servizio all'estero*). — 1. Al personale non appartenente all'amministrazione degli affari esteri in servizio all'estero nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, nelle istituzioni e nei programmi da essi dipendenti e negli uffici di enti pubblici si applica il comma 2 dell'articolo 94.

2. Fatta salva la normativa di stato propria di ciascun operatore di cui al comma 1, il capo della rappresentanza diplomatica può, quando la trasgressione ai doveri di comportamento di cui al comma 1 sia stata compiuta da un dipendente di amministrazione statale o ente pubblico, infliggere la sanzione della censura con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e proporre all'amministrazione od all'ente pubblico di appartenenza del dipendente l'applicazione di altre sanzioni previste dall'articolo 78 del sopracitato decreto presidenziale per trasgressioni più gravi.

3. Quando non si tratti di pubblici dipendenti, il capo della rappresentanza diplomatica può proporre l'anticipata risoluzione del contratto per violazione degli obblighi di comportamento di cui al comma 1 ».

92. L'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 95. — (*Formazione e qualificazione professionale*). — 1. L'amministrazione degli affari esteri adotta ogni iniziativa atta a conseguire il più elevato livello di formazione e qualificazione pro-

fessionale del personale, in particolare mediante corsi di carattere generale o specifico, curati dall'istituto diplomatico, e mediante una appropriata rotazione del personale stesso in differenti posti o funzioni al Ministero e all'estero.

2. Oltre ai corsi specificatamente indicati nel presente decreto, il Ministro, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, può affidare all'istituto diplomatico la organizzazione di altri corsi, anche disponendo la partecipazione del personale a corsi tenuti da altre amministrazioni, istituti o enti, in Italia o all'estero.

3. I corsi possono essere differenziati totalmente o parzialmente per il personale specializzato e per quello destinato a conseguire specializzazioni o qualificazioni.

4. La partecipazione ai corsi è obbligatoria; essa è valutata ai fini delle promozioni nella carriera diplomatica, nei limiti e con le modalità previsti dal presente decreto o dal regolamento, e, anche per quanto attiene al restante personale, ad altri fini collegati con le esigenze di servizio.

5. Durante il periodo dei corsi il personale presta servizio negli uffici solo se ciò sia compatibile con le esigenze dei corsi stessi, secondo quanto disposto dal presente decreto e secondo quanto specificatamente determinato dal Ministro.

6. Le spese per i corsi suddetti e quelle necessarie per la partecipazione del personale sono a carico dell'amministrazione.

7. Con decreto del Ministro, sentiti il comitato direttivo dell'istituto diplomatico e il consiglio d'amministrazione del Ministero, vengono indicati i criteri direttivi cui debbono essere informati i corsi e quelli per l'accertamento del profitto, anche eventualmente mediante prove finali ».

93. Gli articoli 143, 144, 147, 277 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono abrogati.

94. L'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 96. — (*Congedi e aspettativa al personale all'estero*). — 1. La durata del congedo ordinario del personale in servizio all'estero è aumentata, per le necessità inerenti al servizio, di un decimo; l'aumento è di un quinto per i funzionari che rivestono i gradi di consigliere di legazione e superiori, o di primo dirigente e superiori.

2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente disagiate di cui all'articolo 97 il periodo di congedo ordinario annuale stabilito per il personale civile dello Stato, modificato secondo il disposto del comma 1, è rispettivamente aumentato della metà e di due terzi.

3. Il congedo ordinario deve essere fruito nel corso di ciascun anno in un solo periodo continuativo, o, al massimo, in tre periodi, compatibilmente con le esigenze di servizio. Ove le predette esigenze di servizio rendano necessario un rinvio, il congedo maturato deve essere fruito entro l'anno successivo. L'ulteriore cumulo del congedo ordinario, oltre il suddetto limite biennale, e fino ad un massimo di 120 giorni, dovrà essere espressamente autorizzato dal Ministero sulla base di comprovate eccezionali esigenze di servizio. In quest'ultimo caso il congedo cumulato dovrà essere fruito entro l'anno successivo al predetto biennio.

4. Anche in deroga alla normativa generale, al personale in servizio all'estero può essere concesso il congedo straordinario per malattia ed infermità fino ad un massimo di due mesi. Il suddetto limite è aumentato fino a quattro mesi nei casi in cui il personale non possa essere trasferito senza danno.

5. Il congedo ordinario e quello straordinario concesso per motivi diversi da quelli di salute possono essere interrotti per motivi di servizio su disposizione del Ministero.

6. Il personale in servizio all'estero collocato in aspettativa cessa di appartenere ad ogni effetto all'organico dell'ufficio ».

95. L'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 97. — (*Residenze disagiate*). —

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le residenze da considerarsi disagiate per la notevole distanza dall'Italia e per le condizioni di vita o di clima e le residenze da considerarsi particolarmente disagiate per più gravose condizioni di vita o di clima.

2. Il servizio prestato nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate è computato, ai fini del trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente di sei o di nove dodicesimi. Nel servizio suddetto sono computati i periodi di viaggio da una ad altra sede ed il congedo.

3. Ai fini del computo del servizio in sedi situate nei paesi indicati con il decreto di cui all'articolo 98, richiesto dall'articolo 107, il periodo di servizio nelle residenze particolarmente disagiate è valutato con un aumento di nove dodicesimi nei casi in cui eventi straordinari impediscano il completamento del periodo minimo biennale di prestazione del servizio in un ufficio all'estero.

4. Il personale in servizio nelle residenze particolarmente disagiate è trasferito, a richiesta, dopo due anni di effettiva permanenza nella stessa residenza. Salvo che con il consenso dell'interessato o per eccezionali esigenze di servizio, il predetto personale non può essere destinato a prestare servizio consecutivamente in altra sede particolarmente disagiata ».

96. L'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 98. — (*Determinazione di sedi a fini specifici*). — 1. Con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministra-

zione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono elencate le sedi alle quali si applicano le seguenti disposizioni:

a) prestazione del periodo biennale di servizio di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 107;

b) eventuale conferimento delle funzioni del grado superiore ai sensi del comma 4 dell'articolo 101;

c) riduzione dei requisiti richiesti al personale delle qualifiche funzionali per l'attribuzione dei posti all'estero più elevati relativamente ai profili professionali per i quali sia previsto il servizio all'estero.

2. L'elenco di cui al decreto previsto dal comma 1 comprende tutte le residenze qualificate disagiate o particolarmente disagiate ai sensi dell'articolo 97, nonché altre sedi che siano caratterizzate, anche solo temporaneamente, da difficoltà di avvicendamento.

3. Nelle sedi che cessino di essere elencate nell'anzidetto decreto, le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi limitatamente al personale ivi in servizio al momento in cui ha effetto la modifica della qualificazione nella sede stessa ».

97. Dopo l'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito il seguente:

« ART. 98-bis — (*Commissione di disciplina e norme particolari sul procedimento disciplinare*). — 1. La commissione di disciplina per il personale dell'amministrazione degli affari esteri è nominata per un biennio con decreto del Ministro ed è composta di quattro funzionari della carriera diplomatica, dei quali uno di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di I classe che la presiede, uno di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di II classe e due di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, e di un dirigente amministrativo di qualifica non inferiore a dirigente superiore.

2. Le funzioni di segretario della commissione di disciplina sono esercitate da

un funzionario di grado non inferiore a consigliere di legazione.

3. I supplenti dei membri funzionari della carriera diplomatica hanno grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Il supplente del membro dirigente amministrativo ha qualifica dirigenziale. Il supplente del segretario ha grado non inferiore a consigliere di legazione.

4. L'ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero può essere richiesto dal direttore generale del personale di curare lo svolgimento delle eventuali attività istruttorie di cui all'articolo 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'ispettore generale, o altro funzionario dell'ispettorato è invitato dalla commissione di disciplina ad intervenire alle sedute della commissione e riferisce sui casi dei quali l'ispettorato abbia avuto occasione di occuparsi.

5. Al personale in servizio all'estero che chieda di prendere visione del procedimento è rimessa copia degli atti stessi.

6. Al personale in servizio all'estero che intervenga alla trattazione orale spetta il trattamento previsto per il personale chiamato temporaneamente in Italia per ragioni di servizio.

7. I termini previsti dalle disposizioni sul procedimento disciplinare sono raddoppiati per il personale in servizio all'estero ».

98. L'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 99. — (*Ordinamento speciale e funzioni*). — 1. Ai funzionari appartenenti alla carriera diplomatica è affidato il servizio delle relazioni con l'estero. I funzionari diplomatici esercitano le loro funzioni, sul piano dei rapporti internazionali bilaterali e multilaterali, nei settori politico-diplomatico, consolare, economico-finanziario, commerciale e della cooperazione tecnologica, sociale e dell'emigrazione, culturale e scientifico, di informazione e stampa, della cooperazione allo sviluppo.

2. La carriera diplomatica, per la natura delle funzioni attribuite ai funzionari che ne fanno parte e per le esigenze dei rapporti con l'estero, è retta da un ordinamento speciale quale risulta dal presente decreto.

3. Ad essa si accede esclusivamente per concorso al grado iniziale, secondo la procedura di cui all'articolo 99-bis; non è consentita alcuna immissione nella carriera diplomatica, né è consentito alcun trasferimento o passaggio ad essa da altra carriera, da altri ruoli o qualifiche, da altre amministrazioni ».

99. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 99 è inserito il seguente:

« ART. 99-bis — (*Accesso alla carriera diplomatica*). — 1. L'accesso alla carriera diplomatica avviene previo superamento di un concorso pubblico che si articola in un concorso per esami e titoli e in un corso di formazione. Il concorso e il corso di formazione tendono ad accertare la preparazione e le attitudini necessarie all'esercizio delle funzioni proprie della carriera diplomatica e sono regolati dalle disposizioni seguenti:

a) Concorso — Per l'ammissione al concorso sono richiesti la cittadinanza italiana con esclusione di ogni equiparazione, una età non superiore a 30 anni e il possesso del diploma di laurea. Gli aspiranti debbono altresì possedere una costituzione fisica che permetta loro di sopportare qualsiasi clima ed essere esenti da imperfezioni fisiche.

Il concorso comprende prove scritte ed orali nelle materie indicate dal regolamento e un colloquio culturale-attitudinale.

Il regolamento stabilisce: gli specifici diplomi di laurea per l'ammissione al concorso; le forme delle prove; le materie di esame e le differenziazioni in relazione alle specializzazioni; i titoli; i criteri per la valutazione delle prove e dei titoli, incluso l'eventuale raggruppamento degli elaborati di ciascun candidato; la compo-

sizione della commissione giudicatrice; le modalità concernenti lo svolgimento del concorso e la formazione della graduatoria. Il bando stabilisce altresì la ripartizione dei posti messi a concorso in rapporto alle specializzazioni da attribuire. È richiesta la comprovata conoscenza di almeno due lingue estere.

Non possono far parte della commissione giudicatrice del concorso il direttore ed il vice direttore dell'istituto diplomatico, gli altri membri del comitato direttivo, nonché i docenti di cui l'istituto si sia avvalso per corsi di preparazione nel biennio precedente al concorso. Non si può far parte della commissione suddetta più di una volta nel corso di uno stesso triennio.

I candidati che conseguono l'idoneità al concorso sono ammessi, in ordine di graduatoria e fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, al corso di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica. Si applica l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Della riserva dei posti prevista dall'articolo 20 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fruisce anche il personale dell'amministrazione appartenente alle qualifiche dirigenziali e direttive, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica. Le altre riserve dei posti previste dalla legge valgono solo come titoli di preferenza a parità di merito.

I candidati che, pur risultando idonei, non conseguono l'ammissione al corso di formazione sono ammessi, a domanda, nell'ordine di graduatoria e nel limite dei posti disponibili, a frequentare il corso immediatamente successivo qualora gli ammessi a quest'ultimo siano in numero inferiore a quello dei posti messi a concorso.

b) Corso di formazione — Il corso di formazione ha la durata di un anno ed è curato dall'istituto diplomatico.

Il regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento del corso, che può anche includere attività di addestramento

professionale in Italia e all'estero. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la valutazione dell'attitudine al servizio diplomatico quale risulterà dalle varie prove previste. Esso stabilisce in particolare i criteri per il giudizio di idoneità basato sul corso e per la formazione della graduatoria finale del concorso-corso, nonché per il conseguimento delle specializzazioni di carriera.

I candidati che abbiano conseguito un giudizio di idoneità al termine del corso di formazione accedono alla carriera diplomatica sulla base della graduatoria finale. I candidati che non abbiano conseguito l'idoneità al termine del corso sono ammessi, a domanda, nell'ordine di graduatoria finale del concorso-corso e nel limite dei posti disponibili, a frequentare il corso immediatamente successivo, qualora gli ammessi a quest'ultimo, inclusi eventuali candidati idonei di cui alla lettera a), siano in numero inferiore a quello dei posti messi a concorso.

Il periodo di frequenza del corso vale come periodo di prova per i candidati dichiarati vincitori e nominati in ruolo ai sensi dell'articolo 103. Esso è computato, a tutti gli effetti, compresi quelli della progressione economica, come anzianità di grado e di carriera ed è valutato come servizio prestato al Ministero.

Ai candidati ammessi al corso di formazione spetta, per la durata del corso stesso, l'assistenza sanitaria prevista per gli impiegati civili dello Stato.

I candidati ammessi al corso di formazione che prestino il servizio militare di leva o siano ad esso tenuti ottengono rispettivamente la sospensione o il rinvio della prestazione del servizio stesso ».

100. L'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 100. — (*Specializzazioni e qualificazioni*). — 1. La carriera diplomatica è costituita di un unico ruolo. I funzionari che lo compongono possiedono specializzazioni. Queste sono in materia economica, commerciale e della cooperazione allo sviluppo, in materia sociale, in mate-

ria di informazione, di stampa e cooperazione culturale. Con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, possono essere modificate le specializzazioni per materia e stabilite specializzazioni per area geografica.

2. Le specializzazioni che l'amministrazione decida di attribuire di volta in volta a seconda delle esigenze di servizio sono acquisite nel corso di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica. Esse possono essere altresì acquisite, qualora sopravvenute esigenze di servizio richiedano una diversa ripartizione dei funzionari per settori di specializzazione, negli eventuali corsi per segretari di legazione di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 102.

3. I funzionari diplomatici possono altresì conseguire particolari qualificazioni professionali per effetto delle esperienze di servizio, o a seguito dei corsi di superiore informazione professionale per consiglieri di legazione di cui alla lettera *b*) del comma 1 dall'articolo 102, o di appositi corsi di qualificazione. In particolare saranno promosse iniziative di aggiornamento, in Italia ed all'estero, specificamente volte a favorire lo sviluppo della professionalità dei singoli funzionari diplomatici, inclusi quelli di grado superiore a quello di consigliere di ambasciata, anche in relazione alle loro destinazioni all'estero.

4. I funzionari diplomatici esercitano le funzioni della rispettiva specializzazione, secondo le modalità previste dal presente decreto, fino al grado di consigliere di legazione incluso. I funzionari di grado superiore possono essere destinati a ricoprire posti all'estero legati a settori di specializzazione sulla base della specializzazione posseduta o delle particolari qualificazioni di cui al comma precedente. Indipendentemente dalla specializzazione o qualificazione posseduta i funzionari diplomatici possono essere indifferentemente utilizzati a seconda delle esigenze di servizio nei vari settori di attività indicati nell'articolo 99 ».

101. L'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 101. — (*Gradi, funzioni*). — 1. I gradi della carriera diplomatica sono:

- a) ambasciatore;
- b) inviato straordinario e ministro plenipotenziario di I classe;
- c) inviato straordinario e ministro plenipotenziario di II classe;
- d) consigliere di ambasciata;
- e) consigliere di legazione;
- f) primo segretario di legazione;
- g) segretario di legazione.

2. In relazione al grado rivestito, i funzionari diplomatici esercitano:

a) presso l'amministrazione centrale, le funzioni del grado in relazione all'organizzazione e al funzionamento del Ministero secondo quanto previsto dal presente decreto e stabilito dal decreto di cui all'articolo 25;

b) presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, le funzioni indicate nella tabella 1.

3. Il funzionario diplomatico che consegue l'avanzamento al grado superiore può continuare ad esercitare le precedenti funzioni per il tempo richiesto dalle esigenze di servizio, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

4. In deroga a quanto stabilito dal comma 2 e fermo restando quanto disposto dal presente decreto in tema di preposizione a rappresentanze diplomatiche, i funzionari diplomatici, purché compresi in ordine di ruolo nel primo terzo e, se consiglieri di legazione o di ambasciata, nella prima metà dell'organico del grado, possono essere destinati, per esigenze di servizio, a coprire posti all'estero cui corrispondono funzioni del grado immediatamente superiore, ai sensi della tabella 1, in sedi situate nei paesi indicati con il decreto di cui all'articolo 98.

5. Non possono a titolo onorifico essere conferiti a persone estranee alla carriera diplomatica gradi della carriera stessa e qualifiche diplomatiche e consolari ».

102. L'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 102. — (*Corsi*). — 1. L'amministrazione degli affari esteri tiene i seguenti corsi promossi specificamente per i funzionari diplomatici:

a) eventuali corsi per i segretari di legazione intesi in particolare a consentire l'approfondimento delle specializzazioni conseguite durante il corso di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica o per l'acquisizione di specializzazioni richieste da sopravvenute esigenze di servizio;

b) corso di superiore informazione e qualificazione professionale della durata di almeno sei mesi per i funzionari nel grado di consigliere di legazione;

c) eventuali corsi intesi a consentire l'acquisizione di particolari qualificazioni professionali, anche in vista della destinazione a posti all'estero cui siano collegate funzioni in settori di specializzazione per materia diversi da quella posseduta.

2. Durante i corsi indicati nella lettera b) del comma 1 i funzionari non prestano servizio negli uffici.

3. Nel quadro delle iniziative di cui alla lettera c) del comma 1 ed al comma 3 dell'articolo 100, l'amministrazione può inviare funzionari diplomatici presso enti e organizzazioni nazionali o internazionali per brevi cicli di aggiornamento o destinarli a seguire alti studi in Italia o all'estero in materie connesse alle funzioni di cui all'articolo 99. Possono essere inviati a seguire i predetti corsi di alti studi non più di dieci funzionari contemporaneamente. Un funzionario non può essere destinato a seguire i corsi di cui al presente comma per un periodo complessivamente superiore a due anni.

4. I funzionari destinati a partecipare, per almeno un anno, ad attività di istituti di alti studi internazionali possono essere collocati fuori ruolo secondo quanto previsto dall'articolo 110 ».

103. L'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 103. — (*Nomina in ruolo*). — 1. I candidati dichiarati vincitori al termine della procedura concorsuale di cui all'articolo 99-bis sono nominati segretari di legazione con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, nell'ordine della graduatoria formata a conclusione del corso stesso ».

104. L'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è abrogato.

105. L'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 105. — (*Avanzamenti*). — 1. Per l'avanzamento al grado superiore il funzionario diplomatico, oltre ad avere disimpegnato bene le funzioni del proprio grado, deve possedere i requisiti di carattere, intellettuali e di cultura, di preparazione e di formazione professionale necessari alle nuove funzioni. Per la promozione a scelta al grado di consigliere di ambasciata e le nomine ai gradi superiori i predetti requisiti debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alta responsabilità da esercitare.

2. Per poter essere ammessi agli scrutini ed al concorso di promozione i funzionari diplomatici debbono avere riportato nell'ultimo quadriennio un giudizio complessivo non inferiore a distinto e per almeno tre volte quello di ottimo.

3. Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica sono conferite nei limiti delle disponibilità dei posti nel grado in cui si deve accedere e in tutti i gradi superiori del ruolo ».

106. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 105 è inserito il seguente articolo:

« ART. 105-bis — (*Periodicità e procedure delle promozioni*). — 1. Ad eccezione di quelle a consigliere di legazione, conferite per concorso, le promozioni sono effettuate due volte l'anno per i posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre. Esse sono effettuate rispettivamente entro il 31 ottobre e il 30 aprile immediatamente successivi, riguardano i funzionari diplomatici in possesso dei requisiti prescritti rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre, e, salvo quanto disposto dall'articolo 106, decorrono agli effetti giuridici ed economici rispettivamente dal 1° luglio e dal 1° gennaio.

2. Le promozioni per concorso sono effettuate una volta all'anno per i posti disponibili al 30 aprile. Il concorso è bandito entro il 31 maggio e ad esso è ammesso il personale in possesso dei requisiti prescritti al 30 aprile. Le promozioni decorrono agli effetti giuridici ed economici dal 1° maggio.

3. Le promozioni sono conferite con decreto del Ministro e, ad eccezione di quelle per concorso, sono effettuate su designazione della commissione di avanzamento di cui all'articolo 105-ter e sentito il parere del consiglio di amministrazione, oppure su designazione del consiglio stesso qualora a seguito di motivato parere sfavorevole di quest'ultimo il Ministro stimi necessaria una nuova designazione.

4. Il concorso di promozione a consigliere di legazione è effettuato da apposita commissione. Esso ha luogo per titoli di servizio. Le norme relative alla composizione della commissione giudicatrice, alle modalità del concorso, alla natura dei titoli, ai criteri per la valutazione dei titoli stessi ivi compresi quelli relativi a specializzazioni e qualificazioni e per la formazione della graduatoria sono stabilite con regolamento, emanato sentito anche il consiglio di amministrazione ».

107. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 105-*bis* è inserito il seguente articolo:

« ART. 105-*ter* — (*Commissione di avanzamento*). — 1. La commissione di avanzamento per la carriera diplomatica è costituita di quattro funzionari diplomatici di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di I classe in servizio al Ministero o all'estero. Di essi almeno uno, che esercita le funzioni di presidente, deve rivestire il grado di ambasciatore e non meno di due devono essere in servizio all'estero. Non possono essere membri della commissione di avanzamento i funzionari indicati negli articoli 4, 17 limitatamente ai primi tre commi, e 18.

2. I membri della commissione sono nominati ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri su designazione del consiglio di amministrazione; essi non possono far parte della commissione più di una volta nel corso dello stesso quinquennio. Qualora durante l'anno uno dei membri della commissione di avanzamento cessi dal servizio o non possa comunque esercitare le funzioni affidategli, viene nominato per il residuo periodo altro membro.

3. Due funzionari diplomatici, eletti annualmente ai sensi della legge 28 ottobre 1970, n. 775, secondo le modalità del regolamento tra il personale in servizio presso l'amministrazione centrale e nominati con decreto del Ministro, fanno parte, con facoltà di voto, della commissione. Si applicano le disposizioni del comma 2.

4. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. L'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, o chi ne fa le veci, può essere invitato dalla commissione di avanzamento a riferire su casi dei quali abbia avuto occasione di occuparsi.

6. Il direttore generale del personale o, in caso di impedimento, il vice direttore generale partecipa, in qualità di relatore e senza voto, ai lavori della commissione.

7. Un funzionario diplomatico di grado non inferiore a primo segretario di legazione, in servizio presso la direzione generale del personale, esercita le funzioni di segretario della commissione ».

108. L'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 106. — (*Promozioni a primo segretario di legazione*). — 1. Le promozioni a primo segretario di legazione sono conferite a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i segretari di legazione che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel grado, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica.

2. Le promozioni suddette decorrono, agli effetti giuridici ed economici, dalla data del compimento dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio ».

109. L'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 107. — (*Promozioni a consigliere di legazione*). — 1. Le promozioni a consigliere di legazione sono effettuate mediante concorso.

2. Sono ammessi al concorso a consigliere di legazione i primi segretari di legazione che, oltre a possedere i requisiti prescritti:

a) abbiano compiuto nove anni di servizio effettivo nella carriera diplomatica, incluso il periodo di frequenza del corso di formazione per l'accesso alla carriera, di cui non meno di cinque nel grado;

b) abbiano prestato negli uffici all'estero un periodo di servizio di quattro anni di cui almeno due nell'esercizio di funzioni consolari e due nell'esercizio di funzioni della specializzazione per materia o per area geografica;

c) abbiano prestato servizio per almeno due anni, incluso il periodo di frequenza del corso di formazione per l'accesso alla carriera, presso il Ministero; è equiparato ai fini della presente disposizione il servizio militare prestato dopo l'ammissione alla carriera diplomatica;

d) abbiano comunque trascorso almeno due anni in sedi elencate con il decreto di cui all'articolo 98.

3. I periodi di servizio e le funzioni espletate devono risultare da atti formali.

4. Sono ammessi a concorso i nove decimi dei posti disponibili a norma dell'articolo 105-*bis*. L'altro decimo dei posti è conferito dopo l'espletamento del concorso, per ordine di ruolo e con la stessa decorrenza delle promozioni dei vincitori del concorso stesso, ai funzionari che, oltre a possedere i requisiti previsti dal comma 2, abbiano compiuto 16 anni di effettivo servizio nella carriera diplomatica sempreché riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione; il giudizio di inidoneità deve essere motivato. Il compimento dell'anzianità di 16 anni di servizio effettivo nella carriera non preclude la possibilità di partecipazione al concorso; sono peraltro esclusi dalla graduatoria i funzionari che, in possesso dell'anzianità suddetta, non siano compresi tra i vincitori.

5. Agli effetti del calcolo per la ripartizione dei posti, la frazione di posto eccedente un mezzo viene considerata come unità; se dal calcolo le frazioni di posto risultano uguali, il posto residuo è aggiunto all'aliquota del decimo ».

110. L'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 108. — (*Promozioni a consigliere di ambasciata*). — 1. Le promozioni a consigliere di ambasciata sono effettuate a scelta tra i consiglieri di legazione che, oltre a possedere i requisiti prescritti:

a) abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo nel grado;

b) abbiano prestato, in aggiunta ai periodi di servizio previsti per la promozione a consigliere di legazione, un ulte-

riore periodo di almeno due anni negli uffici all'estero o presso l'amministrazione centrale, anche non nel grado di appartenenza, nell'esercizio delle funzioni della specializzazione per materia o per area geografica;

c) abbiano partecipato con esito favorevole al corso di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 102;

d) siano compresi, per ordine di ruolo, in un numero pari a tre quinti dell'organico del grado.

2. Le promozioni vengono effettuate in base ad una valutazione sintetica che, senza applicazione di coefficienti numerici, tiene conto della qualità del servizio, degli incarichi svolti, della cultura, nonché della personalità del funzionario e della sua attitudine alle funzioni del grado superiore quali risultano, in particolare, dalle doti di carattere, intellettuali e di formazione professionale conformemente a quanto stabilito dall'articolo 105 ».

111. L'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 109. — (*Nomina a ministro plenipotenziario di II classe, a ministro plenipotenziario di I classe, ad ambasciatore*).

— 1. Le nomine a ministro plenipotenziario di II classe, a ministro plenipotenziario di I classe, ad ambasciatore sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. Esse sono effettuate rispettivamente tra i consiglieri di ambasciata che abbiano compiuto quattro anni di servizio effettivo nel grado, tra i ministri plenipotenziari di II classe con almeno tre anni di servizio effettivo nel grado e tra i ministri plenipotenziari di I classe con almeno due anni di servizio effettivo nel grado.

2. Alle nomine a ministro plenipotenziario di II classe ed a quelle a ministro plenipotenziario di I classe si procede, entro il limite dei posti disponibili, almeno una volta all'anno ».

112. L'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è abrogato. L'articolo 110 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è sostituito dal seguente:

« ART. 110. — (*Collocamento fuori ruolo*). — 1. Per il disimpegno di funzioni attinenti alle relazioni internazionali i funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso gli altri Ministeri e presso enti pubblici, secondo il disposto dell'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I predetti funzionari partecipano all'attività di coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e l'amministrazione o l'ente presso il quale svolgono le loro funzioni, mantenendo regolari contatti con i competenti organi del Ministero degli affari esteri.

2. I funzionari collocati fuori ruolo ai sensi del comma 1 non possono superare il numero di venticinque, non comprendendosi in tale numero i funzionari diplomatici che possono essere collocati fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni.

3. È abrogata la tabella *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, limitatamente alle destinazioni presso la cessata amministrazione fiduciaria della Somalia e presso le organizzazioni e gli enti a carattere internazionale.

4. I dipendenti del Ministero degli affari esteri possono essere collocati fuori ruolo, secondo quanto previsto dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114, e successive modificazioni, per assumere un impiego presso enti ed organismi internazionali o per esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri.

5. I funzionari della carriera diplomatica possono anche essere collocati fuori ruolo, fino ad un massimo di cinque unità, per partecipare, per periodi di durata almeno annuale, ad attività di istituti di alti studi internazionali. Si applicano, in quanto compatibili, le disposi-

zioni della predetta legge 27 luglio 1962, n. 1114 ».

113. L'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 111. — (*Collocamento a disposizione*). — 1. Gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari ed i consiglieri di ambasciata possono, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro degli affari esteri, essere collocati a disposizione del Ministero, quando ciò sia richiesto dall'interesse del servizio.

2. Qualora i funzionari a disposizione siano investiti di incarico speciale lo stato di disposizione cessa con la cessazione dell'incarico.

3. Per i funzionari a disposizione senza incarico il periodo di disposizione non può eccedere i due anni; trascorso il suddetto periodo senza che sia stato altrimenti disposto, essi sono collocati a riposo con decreto del Ministro.

4. Il numero complessivo dei funzionari a disposizione non può essere superiore a venti, oltre quello dei posti del ruolo organico ».

114. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 113 è inserito il seguente:

« ART. 113-bis. — (*Trattamento economico*). — 1. Ai candidati ammessi al corso di formazione per l'accesso alla carriera diplomatica è attribuito, per il periodo del corso, il trattamento economico del personale civile dello Stato appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella apicale.

2. Ai funzionari diplomatici è attribuito:

a) se segretari o primi segretari di legazione il trattamento economico corrispondente rispettivamente al 65 per cento ed all'80 per cento di quello spettante ai consiglieri di legazione;

b) se consiglieri di legazione il trattamento economico di primo dirigente e,

dopo due anni di anzianità nel grado, quello previsto per il primo dirigente dopo due anni;

c) se di grado superiore il trattamento di cui alla tabella delle retribuzioni previste dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, secondo la seguente corrispondenza:

Consigliere di ambasciata - Dirigente superiore
Ministro plenipotenziario - Dirigente generale
Ministro plenipotenziario di I classe
- Prefetto di prima classe
Ambasciatore - Ambasciatore.

3. Ai funzionari diplomatici in servizio presso l'amministrazione centrale compete un'indennità di servizio diplomatico e di rappresentanza, fissata nella misura del 70 per cento dello stipendio.

4. Sono abrogate le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; sono altresì abrogate le disposizioni del secondo comma del predetto articolo 29 incompatibili con il presente articolo ».

115. L'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente articolo:

« ART. 114. — (*Qualifiche e funzioni della dirigenza amministrativa*). — 1. Le qualifiche dei dirigenti amministrativi nei ruoli del Ministero degli affari esteri sono quelle previste dalla normativa generale sulla dirigenza.

2. I suddetti funzionari in servizio presso l'amministrazione centrale, in corrispondenza a quanto stabilito nell'articolo 17, possono essere nominati direttori di coordinamento programmatico e possono essere preposti o assegnati a direzioni di settore, uffici o reparti cui siano attribuiti i seguenti compiti:

a) predisposizione del bilancio, gestione dei capitoli di spesa ed applica-

zione delle norme di contabilità generale dello Stato;

b) gestione ed amministrazione dei beni di pertinenza dell'amministrazione degli affari esteri;

c) attività giuridico-amministrativa attinente alla interpretazione, all'applicazione ed alla predisposizione di leggi e regolamenti di carattere tecnico-amministrativo;

d) organizzazione e funzionamento di servizi tecnici.

3. I dirigenti amministrativi in servizio presso l'amministrazione centrale con funzioni di consigliere ministeriale, consigliere ministeriale aggiunto o vice consigliere ministeriale svolgono, limitatamente alle aree di attività di cui al comma 2, compiti di ispezione, vigilanza, consulenza, analisi e ricerca.

4. I funzionari predetti in servizio presso gli uffici all'estero esercitano le funzioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 15, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 77 del presente decreto. A seconda delle esigenze di servizio essi possono essere incaricati di altri compiti tra cui quello di svolgere, se in servizio presso una missione diplomatica, le funzioni consolari di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 39.

5. Ai funzionari predetti possono peraltro essere conferite, nei limiti del 10 per cento dell'organico complessivo della dirigenza amministrativa, funzioni consolari di direzione negli uffici di cui al comma 1 dell'articolo 43-bis. In particolare:

a) i dirigenti generali possono occupare posti di capo di consolato generale;

b) i dirigenti superiori possono occupare posti di capo di consolato generale, se hanno prestato servizio all'estero per almeno due anni con qualifica dirigenziale, e di capo di consolato;

c) i primi dirigenti possono occupare posti di capo di consolato, se hanno prestato servizio all'estero per almeno quattro anni nei ruoli del Ministero.

6. Salvo quanto disposto dal comma 5, i dirigenti amministrativi, occupano presso gli uffici all'estero posti di commissario regionale capo o esperto amministrativo capo, se dirigenti generali, di primo commissario regionale o esperto amministrativo, se dirigenti superiori, di commissario regionale o esperto amministrativo aggiunto, se primi dirigenti.

7. Il personale delle qualifiche dirigenziali può prestare servizio all'estero in numero complessivo non superiore al 50 per cento delle dotazioni organiche ».

116. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 114, è inserito il seguente:

« ART. 114-bis. — (*Dirigenti dei ruoli speciali*). — 1. I dirigenti dei ruoli speciali dell'amministrazione degli affari esteri svolgono le funzioni previste dalla legge nell'ambito delle strutture dell'amministrazione centrale alle quali sono assegnati.

2. In particolare il dirigente superiore ed il primo dirigente per la ricerca storico-diplomatica prestano servizio presso l'ufficio studi del servizio storico e documentazione e presso l'archivio storico-diplomatico; il primo dirigente per la biblioteca è preposto alla biblioteca; il primo dirigente esperto in crittografia soprintende alla conservazione, distribuzione e utilizzazione delle apparecchiature cifranti e per le telecomunicazioni nonché del materiale crittografico di cui predispone la compilazione e la preparazione, collaborando altresì alla vigilanza sull'espletamento delle mansioni tecniche da parte del personale addetto alle operazioni di cifra e di telecomunicazioni; il primo dirigente per l'area informatica esercita le proprie funzioni nel quadro delle attività di cui all'articolo 23-bis, collaborando alla vigilanza del personale addetto alla gestione del centro elaborazione dati.

3. I dirigenti dei ruoli speciali possono essere inviati in missione all'estero per lo svolgimento di particolari incarichi ».

117. L'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 115. — (*Accesso alla dirigenza e avanzamenti*). — 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente, l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore e la nomina a dirigente generale sono disciplinati dalla normativa generale sulle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato ».

118. L'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 116. — (*Accesso alle qualifiche funzionali*). — 1. L'accesso alle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri avviene, in relazione ai singoli profili professionali, mediante concorso pubblico per esami, salvo quanto diversamente disposto per il personale di specifici profili.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi i cittadini italiani che, oltre a possedere i requisiti previsti dalle norme generali per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego, siano in possesso dei requisiti culturali previsti dai profili e possiedano una costituzione fisica che permetta loro di sopportare qualsiasi clima, sempre che si tratti di profili per i quali sia prevista la prestazione del servizio all'estero. In tutti i concorsi di ammissione, salvo quanto previsto per specifici profili professionali relativi alle aree tecniche, è richiesta la comprovata conoscenza di almeno una lingua estera.

3. Il regolamento stabilisce: le forme delle prove, le prove pratiche e tecnico-attitudinali, le materie di esame, i titoli, i criteri per la valutazione delle prove e dei titoli, la composizione delle commissioni giudicatrici, le modalità concernenti lo svolgimento dei concorsi e la formazione delle graduatorie.

4. I vincitori dei concorsi conseguono la nomina in prova. Il periodo di prova dura sei mesi ed è computato a tutti gli effetti come servizio di ruolo nella qualifica ».

119. L'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 117. — (*Qualificazioni professionali*). — 1. Qualora i profili professionali comprendano componenti suscettibili di particolari qualificazioni, il personale inquadrato in tali profili può essere qualificato in corrispondenza alle funzioni da esercitare nell'ambito delle predette componenti professionali.

2. Con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, vengono stabiliti i settori di qualificazione.

3. Le eventuali qualificazioni possono essere acquisite nei concorsi di cui all'articolo 116 e, nei casi indicati dal decreto di cui al comma 2, in corsi di formazione professionale successivi all'accesso alla qualifica, nonché in appositi corsi che si rendano necessari anche in vista delle destinazioni all'estero.

4. Il possesso di determinate qualificazioni non preclude l'impiego nell'esercizio di funzioni proprie di altre componenti professionali del profilo ».

120. Gli articoli da 125 a 151 e da 191 a 194 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono abrogati.

121. L'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 118. — (*Corsi*). — 1. Durante il periodo di prova e nel primo anno di servizio dopo la nomina in ruolo, il personale delle qualifiche funzionali segue corsi di formazione professionale, di lingue straniere e, nei casi previsti dall'articolo 117, di qualificazione. I suddetti corsi sono curati dall'istituto diplomatico, secondo quanto disposto dagli articoli 87 e 95.

2. Il Ministro stabilisce con proprio decreto, sentiti il comitato direttivo dell'istituto diplomatico ed il consiglio di amministrazione del Ministero, la durata e i criteri direttivi dei corsi, in relazione ai profili professionali.

3. Sono inoltre organizzati altri corsi per l'aggiornamento e l'informazione professionale, nonché per l'acquisizione di eventuali qualificazioni, che si rendano necessari in relazione alle esigenze di servizio.

4. Per i corsi di cui al comma 1 l'accertamento del profitto avviene anche mediante lo svolgimento di una prova finale e si conclude con l'attribuzione di giudizi motivati e differenziati di idoneità al corso. Le suddette risultanze sono valutate anche ai fini della destinazione all'estero del personale inquadrato nei profili professionali per i quali sia previsto il servizio all'estero. Con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 95 può essere disposto lo svolgimento di prove finali anche per specifici corsi di cui al comma 3.

5. I corsi di cui al presente articolo possono essere organizzati in coordinamento con la Scuola superiore della pubblica amministrazione ».

122. L'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 119. — (*Funzionari dell'ottava qualifica funzionale per le aree amministrative*). — 1. I funzionari dell'ottava qualifica funzionale per l'amministrazione degli affari esteri, inquadrati in profili professionali delle aree amministrative, se in servizio presso l'amministrazione centrale sono assegnati ad uffici, reparti ed altre unità organiche per lo svolgimento di attività corrispondenti a quelle previste dai rispettivi profili. I funzionari delle aree amministrativa e contabile possono anche essere preposti, in corrispondenza a quanto stabilito dall'articolo 17, a reparti cui siano attribuiti compiti previsti dal comma 2 dell'articolo 114, sempre che la preposizione agli anzidetti reparti non comporti lo svolgimento di funzioni riservate alla carriera diplomatica o all'area dirigenziale.

2. I predetti funzionari in servizio presso gli uffici all'estero possono essere preposti a servizi, secondo quanto disposto dall'articolo 31, in settori di attività

comprese tra quelle previste dai profili. A seconda delle esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere, se in servizio presso una missione diplomatica, le funzioni consolari di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 39.

3. I funzionari di cui ai commi 1 e 2 occupano presso gli uffici all'estero posti di commissario amministrativo e, se in possesso di una anzianità minima nella qualifica di undici anni di cui almeno sei trascorsi in servizio all'estero, e non meno di due al Ministero, di primo commissario amministrativo. I primi due dei predetti periodi sono ridotti rispettivamente a nove ed a quattro anni per i posti istituiti nelle sedi di cui all'articolo 98.

4. Ai funzionari predetti possono peraltro essere conferite funzioni consolari di direzione o di collaborazione negli uffici di cui all'articolo 43-bis. Essi possono occupare posti di capo di vice consolato e di vice console presso consolato generale o consolato ».

123. L'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 120. — (*Collaboratori della settima qualifica funzionale per le aree amministrative*). — 1. I collaboratori della settima qualifica funzionale per l'amministrazione degli affari esteri, inquadrati in profili professionali delle aree amministrative, se in servizio presso l'amministrazione centrale sono assegnati ad uffici, reparti od altre unità organiche per lo svolgimento di attività corrispondenti a quelle previste dai rispettivi profili.

2. I predetti collaboratori in servizio presso gli uffici all'estero possono essere preposti a sezioni, secondo quanto disposto dall'articolo 31, in settori di attività comprese tra quelle previste dai profili. A seconda delle esigenze di servizio essi possono essere incaricati di svolgere, se in servizio presso una missione diplomatica, le funzioni consolari di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 39.

3. I collaboratori di cui ai commi 1 e 2 occupano presso gli uffici all'estero

posti di vice commissario amministrativo e, se in possesso di un'anzianità minima nella qualifica di undici anni, di cui almeno sei trascorsi in servizio all'estero e non meno di due al Ministero, di commissario amministrativo aggiunto. I primi due dei predetti periodi sono ridotti rispettivamente a nove ed a quattro anni per i posti istituiti nelle sedi di cui all'articolo 98.

4. Ai predetti collaboratori possono peraltro essere conferite funzioni consolari di direzione o di collaborazione negli uffici di cui all'articolo 43-*bis*. Essi possono occupare posti di capo di vice consolato, se in possesso di un'anzianità minima nella qualifica di quattordici anni, di cui almeno sei trascorsi in servizio all'estero e non meno di tre al Ministero, e di vice console presso consolato generale o consolato, se in possesso di un'anzianità minima nella qualifica di dodici anni, di cui almeno sei trascorsi in servizio all'estero e non meno di tre al Ministero ».

124. L'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 121 — (*Assistenti della sesta qualifica funzionale per le aree amministrative*). — 1. Gli assistenti della sesta qualifica funzionale per l'amministrazione degli affari esteri, inquadrati in profili professionali delle aree amministrative, se in servizio presso l'amministrazione centrale sono assegnati ad uffici, reparti od altre unità organiche per lo svolgimento di attività corrispondenti a quelle previste dai rispettivi profili.

2. Gli assistenti predetti in servizio presso gli uffici all'estero operano in settori di attività comprese tra quelle previste dai profili ed occupano posti di cancelliere principale o, qualora inquadrati nel profilo dell'area commerciale, di assistente commerciale principale e, se in possesso di un'anzianità minima nella qualifica di undici anni, di cui almeno sei trascorsi in servizio all'estero e non meno di due al Ministero, di cancelliere capo o di assistente commerciale capo. I primi

due dei predetti periodi sono ridotti rispettivamente a nove ed a quattro anni per i posti istituiti nelle sedi di cui all'articolo 98.

3. I predetti assistenti possono essere preposti ad un'agenzia consolare, se in possesso di un'anzianità minima nella qualifica di tredici anni, di cui almeno sei trascorsi in servizio all'estero e non meno di tre al Ministero ».

125. L'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 122 — (*Operatori della quinta qualifica funzionale per le aree amministrative*). — 1. Gli operatori amministrativi della quinta qualifica funzionale per l'amministrazione degli affari esteri, inquadrati in profili professionali delle aree amministrative, se in servizio presso l'amministrazione centrale sono assegnati ad uffici, reparti od altre unità organiche per lo svolgimento di attività corrispondenti a quelle previste dai rispettivi profili.

2. Gli operatori predetti in servizio presso gli uffici all'estero disimpegnano, nei settori di applicazione, le mansioni incluse tra quelle previste dai rispettivi profili ed occupano posti di coadiutore principale e, se in possesso di un'anzianità minima nella qualifica di undici anni, di cui almeno sei trascorsi in servizio all'estero, e non meno di due al Ministero, di coadiutore superiore. I primi due dei predetti periodi sono ridotti rispettivamente a nove ed a quattro anni per i posti istituiti nelle sedi di cui all'articolo 98 ».

126. L'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 123 — (*Addetti della quarta qualifica funzionale per le aree ausiliaria e della motorizzazione*). — 1. Gli addetti della quarta qualifica funzionale per l'amministrazione degli affari esteri, inquadrati nei profili professionali delle aree ausiliaria e della motorizzazione, se in servizio presso l'amministrazione cen-

trale, sono assegnati ad uffici, reparti od altre unità organiche per lo svolgimento di attività corrispondenti a quelle previste dai rispettivi profili.

2. Il personale predetto in servizio presso gli uffici all'estero disimpegna, nei settori di applicazione, mansioni incluse tra quelle previste dai rispettivi profili ed occupa posti di commesso o, qualora inquadrato in profili dell'area della motorizzazione, di autista e, se in possesso di un'anzianità minima nella qualifica di undici anni, di cui almeno sei trascorsi in servizio all'estero e non meno di due al Ministero, di commesso capo o di autista capo. I primi due dei predetti periodi sono ridotti rispettivamente a nove ed a quattro anni per i posti istituiti nelle sedi di cui all'articolo 98 ».

127. L'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 124 — (*Profili dell'area tecnica — Impiego all'estero*). — 1. Il personale inquadrato nei profili professionali delle aree tecniche può essere destinato ad occupare posti di organico appositamente istituiti presso gli uffici all'estero se inquadrato in profili delle seguenti aree:

a) informatica (analista e programmatore di sistema) e collegamenti tecnici (capo tecnico) nella settima qualifica funzionale;

b) informatica (capo unità operativa e programmatore), cifra (assistente del servizio cifra e intercettazioni) e collegamenti tecnici (assistente tecnico per le telecomunicazioni) nella sesta qualifica funzionale;

c) cifra (telescriventista centralinista operatore radio specializzato) nella quinta qualifica funzionale.

2. Il personale di cui alla lettera a) del comma 1 occupa presso gli uffici all'estero posti di vice commissario amministrativo e, se in possesso di un'anzianità minima nella qualifica di undici anni, di commissario amministrativo aggiunto. Il predetto periodo è ridotto a

nove anni per i posti istituiti nelle sedi di cui all'articolo 98.

3. Il personale di cui alla lettera *b)* del comma 1 occupa presso gli uffici all'estero posti di perito tecnico principale e, se in possesso di un'anzianità minima nella qualifica di undici anni, di perito tecnico capo. Il predetto periodo è ridotto a nove anni per i posti istituiti nelle sedi di cui all'articolo 98.

4. Il personale di cui alla lettera *c)* del comma 1 occupa presso gli uffici all'estero posti di coadiutore principale e, se in possesso di un'anzianità minima nella qualifica di undici anni, di cui almeno sei trascorsi in servizio all'estero e non meno di due al Ministero, di coadiutore superiore. I primi due dei predetti periodi sono ridotti rispettivamente a nove ed a quattro anni per i posti istituiti nelle sedi di cui all'articolo 98.

5. Il personale dell'area dei collegamenti tecnici inquadrato in profili di settima e di sesta qualifica può prestare servizio all'estero in numero non superiore al 35 per cento del totale delle dotazioni organiche stabilite per i profili stessi. La suddetta aliquota massima può essere elevata con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, qualora si determinino esigenze di ampliamento di strutture tecniche in determinate sedi all'estero.

6. Il personale dell'area informatica di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 può prestare servizio all'estero in numero non superiore al 15 per cento del totale delle dotazioni organiche stabilite per i profili stessi. Per le esigenze connesse con il programma volto a dotare gli uffici consolari di sistemi informatici complessi, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per l'adeguamento delle dotazioni organiche dei profili professionali dell'area informatica ed a modificare la predetta aliquota massima relativa alla prestazione del servizio all'estero nonché a prevedere, se del caso, la possibilità di destinazione in posti di organico presso gli uffici all'estero del

personale inquadrato in profili per i quali detto servizio non è previsto.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, qualora intervengano variazioni dei profili professionali delle aree tecniche cui esse fanno riferimento ».

128. L'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla legge 13 agosto 1980, n. 462, è sostituito dal seguente:

« ART. 152. — (*Contingente, luogo di reclutamento, nazionalità*). — 1. L'amministrazione degli affari esteri può assumere, nel limite complessivo di un contingente di 1.900 unità, di cui non meno del 45 per cento con contratto regolato dalla legge locale e fino al 55 per cento con contratto regolato dalla legge italiana, personale a contratto per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria, anche in relazione ai compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 618, sull'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero. Gli impiegati a contratto svolgono mansioni analoghe a quelle svolte dal personale inquadrato nei profili della sesta, della quinta e della quarta qualifica funzionale di cui agli articoli 121, 122 e 123.

2. Essi sono assunti direttamente dagli uffici all'estero, previa autorizzazione del Ministero, tra stranieri oppure, se risiedono da almeno due anni nel paese dove ha sede l'ufficio presso cui debbono prestare servizio, tra cittadini italiani. Per i paesi in cui non risulti possibile, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 155, reperire *in loco* il personale idoneo necessario, il Ministero può autorizzare l'assunzione di cittadini italiani non residenti ».

129. L'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla legge 13

agosto 1980, n. 462, è sostituito dal seguente:

« ART. 153. — (*Assunzione di impiegati temporanei*). — 1. Per particolari esigenze di servizio degli uffici all'estero possono essere assunti impiegati temporanei per periodi non superiori a sei mesi, entro un limite massimo di cento unità, di cui cinquanta anche eccedenti il contingente previsto all'articolo 152.

2. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari possono essere autorizzati a sostituire, con impiegati temporanei e comunque per periodi non superiori a sei mesi, gli impiegati a contratto che si trovano in una delle condizioni che comportano la sospensione dell'intero trattamento economico. Si prescinde per tali assunzioni dai limiti di contingente indicati nel comma 1.

3. I predetti contratti possono essere rinnovati una sola volta alla scadenza, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.

4. Fatta salva la possibilità del rinnovo, prevista nel comma 3, gli impiegati assunti con contratto temporaneo non possono essere assunti con nuovo contratto temporaneo se non dopo trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza del loro precedente rapporto di impiego.

5. Il rapporto di impiego del personale indicato nei commi precedenti è regolato dalla legge e dagli usi locali e la retribuzione non può superare la retribuzione base iniziale prevista per l'impiegato a contratto che svolge analoghe mansioni, tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 162.

6. Per l'assunzione di impiegati temporanei, si prescinde dal limite massimo di età, previsto dal comma 1 dell'articolo 155, e dall'espletamento della prova d'esame, prevista dal comma 3 dell'articolo 155, fermo restando il requisito dell'idoneità da valutarsi dal capo dell'ufficio. Si prescinde altresì dal requisito della residenza previsto per i cittadini italiani dal comma 2 dell'articolo 152 ».

130. L'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,

n. 18, come modificato dalla legge 13 agosto 1980, n. 462, è sostituito dal seguente:

« ART. 155. — (*Requisiti e modalità per l'assunzione*). — 1. Possono essere assunti a contratto coloro che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il quarantesimo anno di età e che siano di costituzione fisica idonea all'espletamento delle mansioni per le quali debbono essere impiegati. Non si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie.

2. Le persone da assumere devono dimostrare di possedere l'attitudine e le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni di cui al comma 1 dell'articolo 152 per le quali debbono essere impiegate. Nella valutazione dell'attitudine a svolgere le mansioni si tiene conto anche della conoscenza delle lingue, dell'ambiente e degli usi locali, del corso degli studi effettuati e dei titoli conseguiti.

3. Le condizioni di cui al comma 2 sono accertate, sulla base di disposizioni generali stabilite con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, mediante prove selettive d'esame, precedute da bandi opportunamente pubblicizzati. Il decreto stabilisce in particolare le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di individuazione delle materie di esame e delle prove attitudinali in relazione alle mansioni, i criteri di valutazione delle prove e dei titoli e di composizione delle commissioni giudicatrici. Il Ministero sulla base del risultato documentato delle prove autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto. I contratti sono approvati con decreto del Ministro.

4. Per le assunzioni di cittadini italiani non residenti, di cui al comma 2 dell'articolo 152, le prove d'esame possono aver luogo anche presso il Ministero, secondo le modalità indicate con il decreto di cui al comma 3. Ove le prove si svolgano al Ministero, il viaggio compiuto dai candidati così prescelti, per raggiun-

gere la sede all'estero in cui saranno assunti come contrattisti, è considerato di servizio agli effetti dell'articolo 159 ».

131. L'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 157. — (*Retribuzione*). — 1. La retribuzione annua base, che comprende ogni forma di compenso ordinario e straordinario con l'esclusione degli aumenti per carico di famiglia, è fissata dal contratto tenuto conto delle retribuzioni locali e di quelle corrisposte da altre rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari e da organizzazioni ed enti internazionali. Può essere consentita, in via eccezionale, nello stesso paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.

2. La retribuzione base è determinata in modo uniforme in relazione alle mansioni di impiego indicate nell'articolo 152, comma 1, ed al regime del contratto e non può superare il 95 per cento del controvalore in valuta locale dell'indennità di servizio all'estero corrispondente, nella stessa sede, al posto funzione, effettivo od ipotetico, rispettivamente di cancelliere principale, coadiutore principale, commesso.

3. Il contratto prevede gli aumenti per carico di famiglia, per anzianità di servizio, per età o per altro eventuale titolo secondo quanto stabilito dalla legge locale.

4. La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle mutazioni dei termini di riferimento e dei limiti di cui ai commi 1 e 2; in tal caso si procede anche alla riliquidazione degli aumenti attribuiti ai sensi del comma 3.

5. La retribuzione annua, comprensiva di ogni forma di compenso ordinario o straordinario e degli aumenti di cui al comma 3, con esclusione di quelli per carico di famiglia, non può in alcun caso superare il 95 per cento del controvalore in valuta locale dell'indennità di servizio all'estero corrispondente, nella stessa sede, al posto funzione, effettivo od ipote-

tico, rispettivamente di cancelliere capo, di coadiutore superiore e di commesso capo.

6. Agli effetti dei commi 1 e 5 del presente articolo, nonché del comma 3 dell'articolo 162, per controvalore dell'indennità di servizio all'estero si intende il corrispettivo in valuta locale dell'indennità stessa calcolato secondo un rapporto di ragguglio stabilito in via amministrativa.

7. La retribuzione è corrisposta di norma in valuta locale ».

132. L'articolo 158 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 158. — (*Previdenza e assistenza*).
— 1. Agli impiegati a contratto ed i loro familiari aventi diritto è dovuta l'assistenza sanitaria, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, secondo le condizioni e le modalità ivi stabilite.

2. Gli impiegati assunti con contratto regolato da legge locale che non preveda obbligo assicurativo per invalidità, vecchiaia e superstiti possono essere assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri nei limiti delle corrispondenti assicurazioni garantite agli impiegati di ruolo di analoga qualifica in Italia.

3. Si applica il comma 4 dell'articolo 165.

4. I contratti di assicurazione con istituti assicurativi italiani, di cui al comma 2, sono stipulati sulla base di convenzioni concluse con gli istituti stessi dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

5. Il contratto d'impiego prevede altresì la concessione di un equo indennizzo nelle stesse misure stabilite per gli impiegati di ruolo di analoga qualifica, qualora il contrattista, a causa di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, subisca la perdita totale o parziale dell'integrità fisica ».

133. L'articolo 159 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 159. — (*Viaggi di servizio*). — 1. All'impiegato a contratto spetta, per i viaggi di servizio, il trattamento previsto per l'impiegato di ruolo di analoga qualifica.

2. L'indennità giornaliera, nei casi in cui sia stabilita per l'impiegato di ruolo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 186, in relazione all'indennità di servizio all'estero, viene rapportata per l'impiegato a contratto alla retribuzione base in godimento o alla retribuzione base dell'impiegato con analoghe mansioni in servizio nel paese in cui la missione è effettuata. Qualora nel paese stesso non vi siano impiegati con analoghe mansioni, l'indennità è fissata dal Ministero ».

134. L'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 160. — (*Assunzione presso altro ufficio*). — 1. Qualora un ufficio all'estero concluda un contratto di assunzione con un impiegato fino a tre mesi prima in servizio presso altro ufficio, l'impiegato stesso conserva a tutti gli effetti, anche per il trattamento previsto dagli articoli 163 e 165, se e per quanto non liquidato, la precedente anzianità di servizio.

2. Si prescinde, nella riassunzione, dal requisito della residenza, previsto per i cittadini italiani dal comma 2 dell'articolo 152, e dalle disposizioni contenute nell'articolo 155.

3. Non può in ogni caso essere riassunto l'impiegato che sia cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 161 e delle lettere a) e d) del comma 2 dell'articolo 166 ».

135. L'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 162. — (*Durata del contratto - Retribuzione*). — 1. Il contratto di prima assunzione ha termine alla fine del secondo anno solare successivo alla stipulazione

2. In caso di successiva conferma in servizio il nuovo contratto è stipulato a tempo indeterminato.

3. La retribuzione annua base, fissata secondo i criteri e nei limiti stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 157, non può essere complessivamente inferiore, in relazione alle mansioni d'impiego, al 75 per cento del controvalore in valuta locale della indennità di servizio all'estero corrispondente, nella stessa sede, al posto funzione, effettivo o ipotetico, rispettivamente di cancelliere principale, coadiutore principale, commesso.

4. La retribuzione è aumentata del 2 per cento per ogni biennio di servizio senza demerito, fermi restando i limiti di cui al comma 5 dell'articolo 157.

5. La retribuzione è aumentata del 10 per cento per gli impiegati coniugati con il coniuge a carico. Essa è altresì aumentata per ogni figlio a carico del 5 per cento della retribuzione base minima spettante nella stessa sede, ai sensi del comma 3, ad un impiegato a contratto di cittadinanza italiana adibito a mansioni analoghe a quelle della sesta qualifica funzionale. Se entrambi i coniugi sono dipendenti dell'amministrazione gli aumenti per i figli sono corrisposti all'impiegato capo famiglia.

6. Al personale non coniugato e con prole spetta per ogni figlio a carico un aumento della retribuzione del 7 per cento calcolato con le stesse modalità di cui al secondo periodo del comma 5.

7. Si applicano le disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 170 e nel comma 2 dell'articolo 173 ».

136. L'articolo 163 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 163. — (Congedo). — 1. Il contratto di prima assunzione prevede un congedo ordinario di ventiquattro giorni lavorativi per ogni anno di servizio. Il contratto a tempo indeterminato prevede un congedo ordinario annuale pari a quello stabilito per il personale civile di

ruolo dello Stato. Il congedo è aumentato di sette o di quattordici giorni lavorativi per gli impiegati in servizio rispettivamente nelle sedi disagiate e nelle sedi particolarmente disagiate. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, per l'attribuzione delle giornate di riposo.

2. Il congedo ordinario è irrinunciabile e deve essere fruito nel corso di ciascun anno in un solo periodo continuativo, o, al massimo, in tre periodi, compatibilmente con le esigenze di servizio. Ove le predette esigenze di servizio rendano necessario un rinvio, il congedo maturato deve essere fruito entro l'anno successivo.

3. La durata del congedo straordinario per gravidanza e puerperio ed il trattamento spettante sono stabiliti dalla legge italiana.

4. In caso di malattia, all'impiegato può essere concesso un congedo straordinario con corresponsione della retribuzione fino ad un massimo di un mese in un anno. Durante il periodo di contratto a termine può essere concesso nell'anno per gli stessi motivi un secondo mese di congedo straordinario non retribuito; durante il periodo di contratto a tempo indeterminato può essere concesso nell'anno e sempre per motivi di salute un secondo mese di congedo straordinario con corresponsione della retribuzione ridotta di un quinto, cui può in casi di particolare gravità aggiungersi un congedo straordinario non retribuito per non più di quattro mesi.

5. All'impiegato che contrae matrimonio spetta un periodo di congedo straordinario con corresponsione della retribuzione nei limiti di quindici giorni lavorativi.

6. Per gravi motivi di famiglia l'impiegato può ottenere, nel periodo di contratto a tempo indeterminato, un congedo straordinario non retribuito per non più di tre mesi.

7. La durata complessiva del congedo straordinario non può superare, in ogni caso, dodici mesi in un quinquennio ».

137. L'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 164. — (*Sanzioni disciplinari*).
— 1. Agli impiegati a contratto è inflitta per lievi infrazioni ai doveri di ufficio la sanzione della censura.

2. In casi di ripetuta o più grave negligenza, di inosservanza dei doveri di ufficio, di contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico o di comportamento non conforme al decoro delle funzioni è inflitta, previa autorizzazione ministeriale, la sanzione della riduzione della retribuzione in misura non superiore a un quinto e per non più di sei mesi.

3. Nei casi di infrazioni più gravi si procede alla risoluzione del rapporto di impiego a norma dell'articolo 166.

4. Nei casi previsti dal presente articolo l'irrogazione della sanzione disciplinare è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito. All'impiegato è dato un termine di dieci giorni per dare le proprie giustificazioni.

5. Il contratto è risolto in tutti i casi previsti dall'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

138. L'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 165. — (*Assicurazioni sociali*).
— 1. Il contratto di impiego prevede le assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti gestite dall'INPS, sempre che le corrispondenti forme di protezione sociale non siano stabilite con carattere di obbligatorietà dalla legislazione locale.

2. Ove la legge locale preveda l'obbligo di tali assicurazioni, può provvedersi per particolari situazioni locali, in paesi da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, ad una assicurazione integrativa presso l'INPS.

3. Il premio mensile dell'assicurazione integrativa non può superare il 70 per cento del contributo dovuto per la corrispondente assicurazione sociale obbligato-

ria del personale di analoga qualifica in Italia ed è ripartito tra Stato e dipendenti nella proporzione stabilita per gli iscritti alla relativa gestione INPS.

4. I contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati sono commisurati ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri e del tesoro, sentito l'ente assicuratore interessato.

5. I contratti di assicurazione sono stipulati sulla base di convenzioni concluse con l'INPS dal Ministro degli affari esteri, previa intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale ».

139. L'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 166. — (*Risoluzione del contratto*). — 1. Il contratto di prima assunzione a tempo determinato di cui al comma 1 dell'articolo 162 può essere risolto a giudizio dell'amministrazione o da parte dell'impiegato con un preavviso di tre mesi.

2. Il contratto a tempo indeterminato può essere risolto da parte dell'impiegato con preavviso di tre mesi. Da parte dell'amministrazione il contratto è risolto nei seguenti casi:

a) per incapacità professionale, per scarso rendimento, per motivi disciplinari;

b) per inabilità dovuta a motivi di salute;

c) per riduzione di personale nella sede di servizio del trattista, che, a domanda, potrà essere assunto presso altro ufficio della stessa area geografica, ai sensi dell'articolo 160, sempreché le esigenze di servizio lo consentano;

d) per motivi straordinari, a giudizio del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione.

3. Salvo che nei casi di risoluzione del contratto per motivi disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 164 e in quelli indicati nel comma 5 dell'articolo stesso, l'amministrazione è tenuta ad un preav-

viso di tre mesi. In luogo del preavviso l'amministrazione può disporre l'erogazione di un'indennità in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il periodo corrispondente a quello del mancato preavviso.

4. Nei casi previsti dal comma 1 e dal comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, il rapporto di impiego è risolto previa autorizzazione ministeriale.

5. I provvedimenti di risoluzione di cui al comma 2, lettera *a)*, sono impugnabili gerarchicamente con ricorso al Ministro.

6. In caso di risoluzione del contratto o di cessazione dal servizio per limite di età è corrisposta una indennità pari alla metà dell'ultima retribuzione mensile per ogni anno di servizio prestato.

7. Qualora l'impiegato abbia risolto il contratto senza rispettare il termine di preavviso di tre mesi, l'indennità di cui al comma 6, entro i limiti in cui essa è dovuta, è ridotta in misura pari all'intera retribuzione spettante per il periodo corrispondente a quello del mancato preavviso ».

140. L'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla legge 13 agosto 1980, n. 462, è sostituito dal seguente:

« ART. 167. — (*Concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali*). — 1. Gli impiegati con contratto regolato dalla legge italiana a tempo indeterminato possono accedere mediante concorsi per titoli ed esami loro riservati alle qualifiche funzionali sesta, quinta e quarta dell'amministrazione degli affari esteri.

2. I concorsi sono banditi ogni tre anni per un decimo dei posti che risultino vacanti in ciascuna delle anzidette qualifiche, limitatamente ai profili professionali di cui agli articoli 121, 122 e 123, al primo gennaio dell'anno in cui i concorsi stessi devono essere banditi.

3. Sono ammessi ai concorsi gli impiegati di cittadinanza italiana che non abbiano superato il quarantacinquesimo

anno di età, che siano in possesso degli altri requisiti prescritti per l'accesso ai profili professionali ai quali aspirano e che abbiano compiuto cinque anni di servizio continuativo e senza demerito svolgendo mansioni analoghe o superiori a quelle delle qualifiche per cui concorrono.

4. Il giudizio sulla qualità del servizio e sulla natura delle mansioni è espresso dal consiglio di amministrazione sulla base delle relazioni del capo dell'ufficio e degli altri elementi di cui esso disponga. Il consiglio di amministrazione si esprime altresì sull'equipollenza dei titoli di studio stranieri.

5. Si applica il comma 3 dell'articolo 116.

6. Al personale a contratto che entra nei ruoli dello Stato è valutato a domanda, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio a contratto in precedenza prestato, secondo le norme in vigore per il riscatto del servizio non di ruolo.

7. Il personale a contratto dovrà effettuare entro un quadriennio dalla sua immissione nei ruoli almeno un biennio di servizio presso l'amministrazione centrale. Ad esso si applicano successivamente le norme sugli avvicendamenti di cui all'articolo 93-bis ».

141. L'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 168. — (*Esperti*). — 1. L'amministrazione degli affari esteri può utilizzare nelle rappresentanze diplomatiche, negli uffici consolari e negli istituti italiani di cultura, ed in casi speciali anche negli uffici centrali, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica ai quali non si possa sopperire con personale dipendente dall'amministrazione, esperti tratti da personale dello Stato o di enti pubblici con qualifiche dirigenziali o direttive.

2. Qualora per speciali esigenze, anche di carattere tecnico o linguistico, non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ed istituti italiani di cultura ad esperti tratti dal personale dello

Stato o da enti pubblici, l'amministrazione degli affari esteri può utilizzare persone estranee alla pubblica amministrazione purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che sono destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in età compresa tra i trentacinque ed i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'articolo 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile né dà diritto, alla scadenza, ad indennizzo o liquidazione di alcun genere.

3. L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei commi 1 e 2, occupa un posto istituito, sentito il consiglio di amministrazione, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere, ovvero di console aggiunto o console generale aggiunto, ed assume *in loco* la qualifica di addetto per il settore di sua competenza.

4. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 94-bis, 96, 97, 98-bis, in quanto applicabili, e le disposizioni della parte terza per essi prevista.

5. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro del tesoro e, per il personale di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti più incarichi purché, nel complesso, non superino i sei anni e, se interrotti da un intervallo almeno biennale, i dieci anni.

6. Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

7. Gli esperti che l'amministrazione per gli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosessanta.

8. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione, possono essere stabiliti contingenti di esperti destinati ad operare nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari nei settori della cooperazione scientifica, agricola, scolastica, od in altri settori per i quali se ne riscontrasse la necessità.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtù di altre disposizioni né a quello inviato all'estero in missione temporanea ».

142. L'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 169. — (*Incarico della direzione di uffici consolari di I categoria*). — 1. Il Ministro può, per particolari esigenze di servizio e su parere favorevole del consiglio di amministrazione, incaricare della direzione di uffici consolari di I categoria persone che abbiano già appartenuto alla carriera diplomatica.

2. L'incarico è conferito per un periodo non superiore a tre anni e può essere rinnovato alla scadenza, con le stesse forme, per un ulteriore periodo non superiore a tre anni. L'incarico è in qualsiasi momento revocabile a giudizio del Ministro.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli 94 e 96 ».

143. L'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 170. — (*Assegni e indennità*). — 1. Il personale dell'amministrazione degli affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, perce-

pisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, con le eventuali maggiorazioni o riduzioni nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del presente decreto.

2. Nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal presente decreto.

3. Salvo i casi specificamente previsti, le disposizioni della presente parte si applicano al personale dei ruoli organici dell'amministrazione degli affari esteri.

4. Ai fini delle disposizioni della presente parte si intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre che minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonché i figli maggiorenni che si trovino nelle condizioni previste dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ».

144. L'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 171. — (*Indennità di servizio all'estero*). — 1. L'indennità di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire ai particolari oneri del servizio all'estero ed è ad essi commisurata. Pertanto concorre a formare reddito imponibile, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la sola indennità base di cui al comma 2 nella misura del 40 per cento. L'indennità di servizio all'estero non è altresì soggetta a pignoramento o sequestro, ferma restando la facoltà dello Stato di procedere a ritenute per il recupero di somme ad esso dovute.

2. L'indennità di servizio è costituita:

a) dall'indennità base di cui all'allegata tabella 19, integrata dalla tabella B allegata alla legge 6 febbraio 1985, n. 15;

b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative ai singoli uffici determinate secondo i coefficienti parziali — espressi in percentuali delle indennità base di cui alla lettera a) per ogni posto funzione all'estero — di cui all'allegata tabella 19-bis e secondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 172. Qualora ricorrano esigenze particolari possono essere fissati coefficienti di sede differenti per i singoli posti di organico di uno stesso ufficio.

3. In relazione alle speciali finalità dell'indennità di servizio all'estero, i coefficienti di sede sono fissati:

a) sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti dalle statistiche periodiche di organizzazioni internazionali e locali, nonché dalle relazioni dei capi di rappresentanza diplomatica e, in particolari situazioni, dei capi di ufficio consolare, dai rapporti degli ispettori del Ministero e degli uffici all'estero, come pure da ogni altro elemento utile;

b) tenuto conto tra l'altro:

1) delle necessità di rappresentanza derivanti dalle caratteristiche del servizio all'estero in relazione alle funzioni esercitate, con speciale riguardo a determinate esigenze delle singole sedi;

2) delle particolari condizioni locali, con specifico riferimento all'entità del disagio che caratterizza singole sedi;

3) del costo degli alloggi e dei servizi;

4) del corso dei cambi ».

145. L'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 172. — (*Commissione permanente di finanziamento*). — 1. La commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri

per l'esame del trattamento economico del personale in servizio all'estero, fa proposte ed esprime il proprio parere sulle questioni ad essa deferite dalla legge e su quelle su cui il Ministro degli affari esteri ritiene di interpellarla.

2. La commissione effettua annualmente, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, un esame della situazione generale delle indennità di servizio all'estero e fissa i criteri di massima per la revisione dei coefficienti di sede. La commissione procede altresì, entro il primo trimestre di ogni esercizio finanziario, alla valutazione delle necessità di stanziamento di bilancio per l'esercizio successivo in materia di indennità di servizio. Qualora sopravvengano necessità di carattere straordinario non previste sulla base dell'esame annuale della situazione generale delle indennità di servizio, ed alle quali si debba far fronte con urgenza, la commissione formula anche proposte in ordine alle opportune integrazioni allo stanziamento di bilancio.

3. La commissione, nominata con decreto del Ministro, è composta dal Ministro, dal direttore generale del personale e dell'amministrazione, dall'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, da due funzionari diplomatici o di qualifica dirigenziale, di cui uno della direzione generale del personale e uno della direzione generale delle relazioni culturali, dal direttore di settore della direzione generale del personale e dell'amministrazione di cui all'articolo 61, da un magistrato della Corte dei conti, dal direttore della ragioneria centrale, da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato, da un dirigente della direzione generale del tesoro.

4. La commissione è presieduta dal Ministro, o per sua delega da un Sottosegretario di Stato, o dal direttore generale del personale, o dal vice direttore generale del personale.

5. Per ciascun membro della commissione può essere nominato un sostituto.

6. Il presidente può chiamare a partecipare alle sedute della commissione, per consultazioni, anche funzionari di speciale competenza e può altresì invitare rappre-

sentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Ministero degli affari esteri a fornire elementi di valutazione, anche mediante loro audizione da parte della commissione.

7. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della direzione generale del personale e dell'amministrazione ».

146. L'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 173. — (*Aumenti per situazioni di famiglia*). — 1. L'indennità di servizio è aumentata del 20 per cento a favore del personale coniugato il cui coniuge non eserciti attività lavorativa.

2. L'aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di nullità, annullamento, separazione giudiziale o consensuale omologata, cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio pronunciati da giudice straniero, anche se non delibati.

3. All'impiegato capo famiglia coniugato spetta per ogni figlio a carico un aumento dell'indennità di servizio all'estero pari al 5 per cento di quella corrispondente al posto funzione, effettivo o ipotetico, di primo segretario nella stessa sede.

4. Al personale non coniugato ed a quello cui si applica il comma 2 spetta per ogni figlio a carico un aumento dell'indennità di servizio all'estero pari al 7 per cento di quella corrispondente al posto funzione, effettivo o ipotetico, di primo segretario nella stessa sede. Gli aumenti spettanti al personale di cui al comma 2 sono corrisposti al genitore affidatario che ne faccia esplicita richiesta, se diverso da quello cui l'aumento compete.

5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono ridotti della metà per i periodi di tempo in cui i familiari per i quali sono previsti non risiedono stabilmente nella sede del titolare della indennità, fatta eccezione per i familiari che non possono risiedere stabilmente nella sede stessa per ragioni di salute e per i figli

che non possono risiedervi stabilmente per ragioni di studio, nonché per i casi di rimpatrio temporaneo di cui all'articolo 202-bis.

6. La nozione di residenza stabile agli effetti delle disposizioni contenute nel comma 5, nonché i casi e le condizioni in cui le disposizioni stesse trovano applicazione sono determinati dal Ministro degli affari esteri, previa intesa con il ministro del tesoro, tenuto conto delle circostanze che caratterizzano le diverse sedi ».

147. L'articolo 174 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 174. — (*Indennità di servizio all'estero e indennità personale - Decorrenza*). — 1. Ai fini del presente decreto si intende per "indennità di servizio all'estero" quella prevista dall'articolo 171 e per "indennità personale" quella risultante dall'eventuale cumulo dell'indennità di servizio con gli aumenti, in dipendenza della situazione di famiglia, di cui all'articolo 173.

2. L'indennità personale ha la stessa natura dell'indennità di servizio quale definita dal comma 1 dell'articolo 171. Essa compete dal giorno di assunzione delle funzioni in sede al giorno di cessazione definitiva delle funzioni stesse.

3. Tuttavia, quando esigenze di servizio rendano necessaria a giudizio del Ministero la presenza contemporanea nella stessa sede del personale cessante e di quello subentrante, a quello cessante è conservata l'indennità personale in godimento, per un periodo non eccedente i quindici giorni.

4. Fermo restando il disposto del comma 6 dell'articolo 173, gli aumenti di cui al predetto articolo competono in misura intera dalla data fissata dal comma 2 e anche per i periodi di assenza dei familiari dalla sede, purché il tempo da essi trascorso fuori dalla sede stessa non ecceda i limiti di assenza massima stabiliti con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 173, che non possono essere comunque inferiori ai tre mesi per anno di servizio oltre i periodi di assenza dalla

sede del titolare dell'indennità. Nel caso in cui l'assenza del familiare ecceda i limiti fissati, la riduzione degli aumenti ha luogo per il periodo eccedente i limiti stessi. In ogni caso, ai fini del calcolo di indennità, contributi e altri trattamenti economici commisurati all'indennità personale, quest'ultima è sempre computata in base ai primi quattro commi dell'articolo 173 ».

148. L'articolo 175 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 175. — (*Indennità di sistemazione*). — 1. Al personale destinato ad una sede all'estero o trasferito da una sede ad altra sede spetta un'indennità di sistemazione, che ha la stessa natura dell'indennità di servizio.

2. L'indennità di sistemazione è fissata nella misura di un sesto dell'indennità personale annua spettante per il posto di destinazione, nella misura di un quinto della predetta indennità per il personale destinato a sede disagiata e nella misura di un quarto della predetta indennità per il personale destinato a sede particolarmente disagiata. L'indennità stessa è ridotta del 40 per cento per coloro che fruiscono di alloggio a carico dello Stato e del 20 per cento per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte dell'amministrazione. Nel caso di destinazione, anche non contemporanea, alla medesima sede all'estero di due coniugi dipendenti le indennità di sistemazione di entrambi sono ridotte del 40 per cento.

3. Se nel periodo intercorrente tra la destinazione o il trasferimento e l'assunzione nella nuova sede all'estero intervengano variazioni nella misura della indennità di servizio relativa al posto e negli elementi determinanti l'ammontare dell'indennità personale, l'indennità di sistemazione viene adeguata alle variazioni intervenute.

4. L'indennità di sistemazione è corrisposta per intero all'atto della destinazione o del trasferimento; essa è peraltro acquisita soltanto con l'assunzione delle funzioni in sede.

5. Qualora il dipendente non abbia raggiunto la residenza per effetto di disposizioni dell'amministrazione o per causa di forza maggiore e comprovi di avere già effettuato spese a valere sulla indennità di sistemazione, il Ministero degli affari esteri determina l'ammontare delle spese da ammettere a rimborso. Tale ammontare non può, comunque, superare la metà dell'indennità ».

149. L'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 176. — (*Indennità di richiamo dal servizio all'estero*). — 1. Al personale in servizio all'estero da almeno due anni che è richiamato in Italia spetta una indennità, avente la stessa natura dell'indennità di servizio all'estero, per far fronte alle spese ed alle necessità connesse con la cessazione dal servizio all'estero, la partenza dalla sede ed il rientro in Italia.

2. L'indennità è fissata in misura pari a quella spettante per la sistemazione nella sede di partenza, ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 175, al personale richiamato in Italia, maggiorata del 50 per cento. Ai titolari di ambasciate e legazioni o rappresentanze diplomatiche equiparate compete una indennità di richiamo fissata nella misura dell'80 per cento di quella di sistemazione.

3. L'indennità di richiamo è corrisposta per intero entro trenta giorni antecedenti la cessazione dal servizio all'estero; essa è peraltro acquisita soltanto con la cessazione dalle funzioni nella sede.

4. Nei casi di prestazione del servizio all'estero per periodi inferiori a due anni, l'indennità di richiamo è corrisposta nella misura di un ventiquattresimo per ogni trimestre di servizio limitatamente al periodo successivo ai primi sei mesi. È esclusa la corresponsione di ratei parziali calcolati sulle frazioni dei suddetti periodi trimestrali.

5. Resta assorbita l'indennità di sistemazione prevista dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ».

150. L'articolo 177 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 177. — (*Residenze di servizio*). — 1. I capi delle rappresentanze diplomatiche hanno diritto per sé, per i familiari a carico e per i collaboratori familiari ad alloggio arredato e idoneo alle funzioni ad essi attribuite.

2. Analogo diritto spetta ai funzionari che occupano posti di ministro e ministro consigliere presso le rappresentanze diplomatiche nonché ai titolari dei consolati generali di prima classe. I funzionari indicati nel presente comma che fruiscano di tale diritto sono tenuti a corrispondere all'amministrazione un canone pari al 15 per cento dell'indennità personale.

3. I contratti necessari per l'applicazione del presente articolo sono conclusi dall'amministrazione ».

151. L'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 178. — (*Contributo spese per abitazione all'estero*). — 1. Al personale in servizio all'estero che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una spesa superiore al 20 per cento dell'indennità personale spetta un contributo da parte dello Stato.

2. Il contributo, che ha la stessa natura dell'indennità di servizio all'estero, è commisurato alla differenza fra il canone di locazione e il 20 per cento dell'indennità personale. Il contributo non può comunque superare il limite del 10 per cento dell'indennità personale, elevato al 12 per cento ed al 15 per cento per il personale che presta servizio rispettivamente in residenze disagiate o particolarmente disagiate.

3. Il contributo è dovuto in costanza del contratto di locazione nel periodo compreso tra l'assunzione di funzioni in sede e la cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Esso viene corrisposto anche durante il congedo e nei periodi in cui è sospesa o diminuita l'indennità. Il regolamento stabilisce le condizioni e le moda-

lità per la concessione e per la corresponsione del contributo.

4. Qualora, sulla base delle statistiche periodiche di organizzazioni internazionali e locali, nonché delle relazioni dei titolari delle rappresentanze diplomatiche e consolari, risulti che il livello dei canoni di locazione per le abitazioni corrispondenti alle diverse esigenze funzionali del personale in servizio in una sede superi mediamente il 30 per cento delle indennità personali, il Ministro degli affari esteri può disporre, di concerto con il Ministro del tesoro, l'applicazione del comma 2 dell'articolo 84 ».

152. Dopo l'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito il seguente:

« ART. 178-bis. — (*Spese per abitazione dopo il richiamo dall'estero*). — 1. Al personale dei ruoli del Ministero degli affari esteri che abbia prestato servizio per almeno due anni presso l'amministrazione centrale e per almeno quattro anni presso gli uffici all'estero il Ministero può concedere, su domanda da effettuarsi non oltre l'anno successivo al richiamo in Italia dal servizio all'estero, contributi per il parziale bonifico degli interessi afferenti a mutui contratti per l'acquisto della prima abitazione.

2. I contributi possono essere concessi solo al personale che, oltre a non essere proprietario di abitazione, non abbia fruito di agevolazioni, previste da leggi statali o regionali, dirette all'acquisizione della prima abitazione, né che abbia familiari a carico che si trovino nelle suddette condizioni.

3. Il Ministro degli affari esteri stabilisce con proprio decreto, previa intesa con il Ministro del tesoro, le modalità e le condizioni, inclusi requisiti e titoli preferenziali, per la erogazione dei contributi, che sono concessi fino alla concorrenza di tre quarti dell'ammontare degli interessi.

4. Ai fini indicati nel presente articolo viene iscritta nei capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri una sottorubrica relativa ai contributi per l'acquisto della prima abitazione ».

153. L'articolo 179 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 179. — (*Provvidenze scolastiche*). — 1. Al personale in servizio all'estero è accordato, a domanda, per ogni figlio a carico che frequenti in Italia o all'estero scuole primarie o secondarie, un contributo mensile pari al 3 per cento dell'indennità di servizio mensile corrispondente al posto funzione, effettivo o ipotetico, di primo segretario nella sede di servizio del dipendente. Il suddetto contributo è elevato al 5 per cento qualora il dipendente stesso presti servizio in una sede disagiata o particolarmente disagiata ovvero se il contributo si riferisca a studi di livello universitario.

2. I contributi di cui al comma 1, che hanno la stessa natura dell'indennità di servizio all'estero, sono concessi nei limiti della durata effettiva degli studi seguiti con continuità.

3. Al personale richiamato in Italia dal servizio all'estero il quale abbia figli a carico che debbano proseguire gli studi secondari o universitari è accordato, a domanda, per i primi due anni successivi al rientro, un contributo mensile, per ogni figlio che si trovi in tali condizioni, nei limiti della durata effettiva degli studi seguiti con continuità. La misura del contributo è determinata con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base di una valutazione comparata dei costi delle scuole secondarie e dei corsi universitari nel territorio di Roma; in ogni caso la misura del contributo non potrà essere inferiore al 50 per cento del costo medio mensile di due scuole secondarie straniere, legalmente riconosciute dai rispettivi Stati esteri, indicate dalla direzione generale del personale e dell'amministrazione e dalla direzione generale delle relazioni culturali. Con lo stesso decreto vengono altresì precisati i criteri di valutazione della misura del contributo, nonché le modalità di corresponsione del contributo stesso ».

154. L'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 180. — (*Trattamento economico durante il congedo ordinario*). — 1. Il personale in servizio all'estero conserva, durante il congedo ordinario di cui all'articolo 96, l'indennità personale.

2. In caso di cumulo di congedi, l'indennità personale compete per intero per un periodo non eccedente due congedi annuali calcolati nella misura prevista dall'articolo 96 e viene ridotta di un terzo per l'ulteriore periodo.

3. L'indennità personale compete inoltre per intero, e per non più di una volta all'anno, per il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio necessari per andare e tornare dall'Italia. Tale periodo, che non può comunque superare la durata di cinque giorni, è stabilito per ogni sede con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Nei casi di congedo ordinario fruito prima che siano trascorsi sei mesi di servizio all'estero e che ecceda la durata di cinque giorni non compete l'indennità personale, salvo autorizzazione del Ministero per particolari motivi ».

155. L'articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 181. — (*Spese di viaggio per congedo*). — 1. Al personale in servizio all'estero spetta una volta all'anno il pagamento per intero delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico. Il relativo diritto è acquisito dopo 6 mesi, ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente.

2. Le spese predette sono corrisposte per il percorso dalla sede di servizio a Roma e ritorno in sede.

3. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 180 indipendentemente dal mezzo di trasporto usato e quelle relativi ai viaggi di trasferimento di cui al successivo titolo II, con l'esclusione delle spese di trasporto degli effetti.

Per il viaggio in aereo, spetta al personale ed ai familiari a carico il pagamento delle spese relative alla classe meno elevata; ai funzionari di grado non inferiore a consigliere di ambasciata o di qualifica non inferiore a dirigente superiore ed ai familiari a carico spetta il pagamento delle spese relative alla classe immediatamente superiore.

4. Fermi i termini di cui al comma 1, le spese per i viaggi dei familiari sono pagate anche se i viaggi hanno luogo in periodi di tempo non corrispondenti a quello del congedo del dipendente.

5. Per i figli a carico che compiano studi in località diversa da quella di servizio del dipendente sono corrisposte a domanda, in luogo delle spese di cui ai precedenti commi e nei limiti e con le modalità ivi stabiliti, le spese per raggiungere la sede di servizio del dipendente stesso e rientrare nella località di studio ».

156. L'articolo 182 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 182. — (*Interruzione del congedo per motivi di servizio*). — 1. Al personale che trovandosi in congedo riceva l'ordine di rientrare in sede a norma dell'articolo 96, prima di aver fruito per almeno due terzi del congedo stesso, compete il rimborso delle spese di viaggio sostenute e, nel caso di viaggio di congedo pagato a norma dell'articolo precedente, il pagamento delle spese di altro viaggio di congedo ».

157. L'articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 185. — (*Trattamento di reggenza*). — 1. Al personale che assuma la reggenza della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare presso cui presta servizio viene attribuito, in aggiunta all'indennità personale di cui gode, il seguente trattamento, che ha la stessa

natura dell'indennità di servizio all'estero:

a) un quinto dell'indennità di servizio all'estero spettante al titolare quando questi continui a godere dell'intera indennità personale, a partire dal quinto giorno di sua assenza;

b) due quinti della suddetta indennità quando il titolare cessi in parte dal godimento dell'indennità personale;

c) tre quinti della suddetta indennità quando il titolare cessi integralmente dal godimento della indennità personale o in caso di vacanza di posto.

2. Se la reggenza è assunta da personale di altro ufficio all'estero non nella stessa sede, le percentuali di maggiorazione suddette sono aumentate ad un quarto, alla metà e ai tre quarti rispettivamente per i casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

3. Il trattamento complessivo del reggente, risultante dalla indennità di servizio all'estero in godimento integrata dal trattamento di reggenza, non può superare i quattro quinti dell'indennità di servizio all'estero prevista per il posto assunto in reggenza, ferma la corrispondenza, oltre tale limite, degli eventuali aumenti per situazione di famiglia spettantigli sull'indennità di servizio all'estero in godimento.

4. Se la reggenza è assunta da personale che non goda di indennità di servizio all'estero, spetta un trattamento di reggenza corrispondente ai quattro quinti della indennità di servizio stabilita per il posto assunto in reggenza, oltre agli eventuali aumenti per situazione di famiglia ».

158. L'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 186. — (*Viaggi di servizio*). — 1. Il personale che per ragioni di servizio dalle sedi all'estero venga richiamato temporaneamente in Italia o sia ivi trattenuto durante o allo scadere del congedo ordinario conserva, per un periodo massimo di dieci giorni oltre quelli del viaggio, l'intera indennità personale. Tale

trattamento può essere attribuito per un ulteriore periodo di dieci giorni con decreto motivato del Ministro. Per eccezionali esigenze di servizio il richiamo può essere prolungato per un periodo successivo, che non può superare in ogni caso i settanta giorni; in questo caso l'indennità personale è ridotta della metà e cessa dopo tale termine. Durante i predetti periodi viene inoltre corrisposta la metà del trattamento di missione previsto per il territorio nazionale.

2. Al personale che compie viaggi di servizio nel paese di residenza o in altri paesi esteri, oltre all'indennità personale in godimento, spetta il seguente trattamento, che ha la stessa natura dell'indennità di servizio all'estero:

a) nei casi di viaggi nel paese in cui presta servizio, una indennità giornaliera pari a un sessantesimo o a un quarantesimo dell'indennità mensile di servizio all'estero a seconda che trattasi rispettivamente di capi di rappresentanza diplomatica o di altro personale;

b) nei casi di viaggi in paesi diversi da quello della sede di servizio, siano essi effettuati in partenza dalla sede stessa o da altri paesi, incluso l'Italia, in cui il dipendente possa temporaneamente trovarsi, una indennità giornaliera pari a un sessantesimo o a un quarantesimo, a seconda che trattasi rispettivamente di capi di rappresentanza diplomatica o di altro personale, dell'indennità mensile di servizio all'estero prevista per il posto funzione, effettivo o ipotetico, corrispondente nella sede dove si svolge la missione. Qualora la missione si svolga in località dove non esistano uffici diplomatici o consolari o in ogni altro caso in cui situazioni particolari dei paesi di destinazione del viaggio di servizio lo richiedano, l'indennità giornaliera è stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, sentita la commissione di cui all'articolo 172.

3. Per i viaggi di servizio compiuti ai sensi del presente articolo sono corrispo-

ste, oltre alle spese di viaggio previste per i viaggi di trasferimento, aumentate dell'indennità supplementare di cui all'ultimo comma dell'articolo 195, anche le spese per la spedizione del bagaglio-più fino ad un peso di 50 chilogrammi.

4. I viaggi di servizio sono disposti dal Ministero.

5. Se per esigenze di servizio il capo di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare debba, a giudizio del Ministero, essere accompagnato dal coniuge, spetta anche per il coniuge il trattamento previsto dal presente articolo per il dipendente ».

159. L'articolo 189 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 189. — (*Indennità integrativa*).
— 1. Al personale del Ministero degli affari esteri che sia collocato fuori ruolo ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 110 può essere corrisposta, in mancanza di trattamento economico inerente alla posizione assunta o qualora questo non sia ritenuto sufficiente, una indennità integrativa in misura da fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Con analogo decreto di concerto, ove del caso, con altro Ministro interessato, può essere stabilita un'indennità integrativa da corrispondere al personale messo a disposizione del Ministero degli affari esteri da altre amministrazioni dello Stato, che sia autorizzato ad assumere un impiego o ad esercitare funzioni presso Stati esteri, nonché presso enti, organismi o tribunali internazionali.

3. Con le modalità di cui al comma 1 può essere altresì stabilita la corrispondenza di un'indennità integrativa ai funzionari diplomatici o agli esperti di cui all'articolo 168 che siano preposti ad istituti italiani di cultura.

4. L'indennità integrativa di cui al presente articolo ha la stessa natura dell'indennità di servizio all'estero ».

160. L'articolo 190 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 190. — (*Viaggi di trasferimento*).

— 1. Il personale del Ministero degli affari esteri ha diritto, per i viaggi di trasferimento, compiuti in occasione di destinazione all'estero, di trasferimento da una ad altra sede all'estero e di richiamo al Ministero, al pagamento delle spese di viaggio, nonché a quanto stabilito dall'articolo 195. Ove si abbia diritto a riduzioni, le spese di viaggio competono entro i limiti delle riduzioni stesse.

2. Per i percorsi in ferrovia spetta il pagamento delle spese relative alla prima classe, incluso quello per i posti in vagone letto e, limitatamente al personale appartenente alla carriera diplomatica o alle qualifiche dirigenziali e direttive, per compartimenti singoli in vagone letto. Spetta altresì il pagamento del supplemento per i treni più rapidi.

3. Per i viaggi marittimi, consentiti solo in caso di forza maggiore o per ragioni particolari compatibili con le esigenze di servizio, spetta il pagamento delle spese di viaggio comprensive del passaggio e del vitto per posti non inferiori alla prima classe, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Per i percorsi in aereo spetta il pagamento delle spese di viaggio in posti della classe più elevata per il personale della carriera diplomatica e delle qualifiche dirigenziali e direttive e della classe immediatamente inferiore per il restante personale. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere stabilite deroghe alle disposizioni del presente comma, in relazione a situazioni particolari connesse alla notevole lunghezza dei percorsi ed alle caratteristiche dei vettori.

5. Per i tragitti effettuati con mezzi privati è corrisposta una indennità di importo pari alla spesa che comporterebbe il viaggio con il mezzo di trasporto meno costoso alle condizioni spettanti, ai sensi dei commi precedenti, integrata della diaria e della indennità supplementare rela-

tiva al viaggio stesso di cui all'articolo 195. In caso di mancanza o di riconosciuta inadeguatezza dei mezzi di trasporto previsti nei commi precedenti, sono corrisposte le spese effettivamente sostenute per altro mezzo di trasporto nonché la diaria e l'indennità supplementare relativa al viaggio effettuato. Quando sia fatto uso di un mezzo privato è esclusa ogni responsabilità dello Stato per danni al mezzo stesso o verso terzi ».

161. L'articolo 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 196. — (*Viaggi dei familiari a carico*). — 1. Il personale ha diritto per i viaggi di ciascun familiare a carico al trattamento di cui agli articoli 190 e 195, salvo quanto disposto nel comma 2.

2. Per i figli dei dipendenti cui compete il pagamento del compartimento singolo in vagone letto, la sistemazione in posti di vagone letto viene disposta in relazione alla composizione del nucleo familiare.

3. Il viaggio dei familiari a carico può, ai fini del diritto al pagamento delle relative spese, effettuarsi successivamente al trasferimento del dipendente o anche anteriormente, sempre che, in questo ultimo caso, il trasferimento del dipendente abbia poi effettivamente luogo.

4. Nel caso di matrimonio celebrato dopo il trasferimento del dipendente, sono corrisposte le spese di trasferimento per il coniuge e per gli eventuali familiari a carico nei limiti di spesa del viaggio dall'Italia o dalla precedente sede di servizio ».

162. L'articolo 197 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 197. — (*Viaggi dei collaboratori familiari*). — 1. Spetta il pagamento delle spese di viaggio:

a) per due collaboratori familiari, ai capi delle rappresentanze diplomatiche, ai funzionari di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di II classe o di qualifica non inferiore a dirigente gene-

rale, ai funzionari con incarico di ministro e di ministro consigliere presso le rappresentanze diplomatiche e ai titolari di consolati generali di I classe;

b) per un collaboratore familiare, agli altri funzionari della carriera diplomatica e delle qualifiche dirigenziali.

2. In ogni caso spetta al personale che si trasferisce con uno o più figli di età non superiore a 10 anni il pagamento delle spese di viaggio per la persona ad essi addetta.

3. Per i collaboratori familiari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 190 e 195 nei limiti previsti per il personale delle qualifiche non direttive, salvo nei casi di viaggi marittimi, per i quali spetta la classe immediatamente inferiore alla prima.

4. Per la persona di cui al comma 2 che accompagni effettivamente il minore affidatole vengono corrisposte le spese relative alla classe prevista per i familiari ».

163. L'articolo 198 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 198. — (*Viaggi di corriere*). — 1. Al personale incaricato del trasporto delle bollette e dei plichi diplomatici, nonché del materiale crittografico, spetta il seguente trattamento:

a) per i percorsi ferroviari, un posto di prima classe, con eventuale supplemento per treno rapido, nonché l'uso del vagone letto di prima classe in compartimento singolo; per i percorsi marittimi, cabina di prima classe con bagno; per i percorsi aerei, uno o, se necessario, due posti nella classe spettante ai sensi dell'articolo 190, salva la facoltà del Ministero di autorizzare per esigenze di servizio il viaggio in classe superiore;

b) corresponsione dell'indennità supplementare di cui al secondo comma dell'articolo 195 maggiorata dell'80 per cento;

c) corresponsione del trattamento economico di missione.

2. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 190 ».

164. L'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 199. — (*Trasporto bagagli, mobili e masserizie*). — 1. Per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale trasferito il pagamento delle spese per il trasporto di chilogrammi 1.000 nonché di chilogrammi 500 per ciascun familiare a carico e di chilogrammi 250 per ogni collaboratore familiare per il quale il personale abbia diritto al pagamento delle spese di viaggio. Il complesso degli effetti pertinenti al personale e al nucleo familiari può essere spedito in una o più volte e indipendentemente dalla partenza dei singoli membri del nucleo stesso. Qualora il viaggio di taluno dei componenti del nucleo stesso non abbia più luogo, non si procede al recupero della somma eventualmente spesa per la spedizione del quantitativo degli effetti spettanti per la persona non trasferitasi.

2. Spetta altresì il pagamento delle spese relative al trasporto di effetti oltre i quantitativi di cui al comma 1, nei seguenti limiti:

a) chilogrammi 500 per il personale dell'ottava e della settima qualifica funzionale;

b) chilogrammi 1.000 per i funzionari della carriera diplomatica di grado non superiore a consigliere di Ambasciata e per i funzionari delle qualifiche dirigenziali di qualifica non superiore a dirigente superiore;

c) chilogrammi 1.500 per i funzionari aventi grado non inferiore a ministro plenipotenziario di II classe, i funzionari con incarico di ministro e di ministro consigliere presso le rappresentanze diplomatiche e i titolari di consolati generali di I classe ed i dirigenti generali;

d) chilogrammi 2.500 per i capi delle rappresentanze diplomatiche.

3. I quantitativi indicati nei commi 1 e 2 si intendono al netto di imballaggio. L'imballaggio non può superare i tre quarti del peso netto degli oggetti spediti. Qualora i documenti di spedizione indichino, invece del peso, il volume, un metro cubo si considera equivalente a chilogrammi 150.

4. Gli effetti sono spediti nei viaggi per ferrovia come bagaglio-presso o con altro sistema di spedizione.

5. Nelle spese di trasporto sono comprese anche quelle di imballaggio e del relativo materiale e quelle per la presa e la resa a domicilio, le operazioni di dogana, il carico o lo scarico lungo l'itinerario, ogni altra operazione necessaria per la spedizione, il trasporto e il recapito degli effetti nonché l'eventuale magazzino fino a un massimo di trenta giorni.

6. È pagata l'assicurazione per il trasporto degli effetti secondo i massimali da stabilirsi periodicamente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Nei limiti di peso fissati dal presente articolo, le spedizioni possono essere effettuate da qualunque località in Italia alla sede di servizio e viceversa. In occasione di trasferimento da una ad altra sede all'estero, può essere effettuata fino ad un terzo del peso consentito la spedizione di effetti da e per qualunque località in Italia.

8. Compete inoltre il pagamento delle spese di trasporto di una autovettura; per il personale che viene trasferito dall'Italia ad una sede estera il pagamento compete solo per il trasporto di una autovettura di marca nazionale.

9. Qualora per cause indipendenti dalla volontà del personale si renda necessario il trasloco da un'abitazione ad un'altra nella stessa sede di servizio, il pagamento delle spese relative compete secondo le condizioni e modalità stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del te-

soro, sentito il consiglio di amministrazione.

10. Con le stesse modalità di cui al comma 9 possono essere apportate modifiche alle disposizioni del presente articolo, anche per quanto attiene alle modalità di pagamento delle spese per il trasporto degli effetti o di altri eventuali contributi, nonché alla determinazione dei massimali di peso. Con la stessa procedura possono essere stabilite specifiche deroghe a quanto disposto nel presente articolo, limitatamente a singole sedi disagiate o particolarmente disagiate.

11. Le spese di cui al presente articolo sono pagate entro massimali di spesa, per quintali o metro cubo, stabiliti periodicamente in relazione al trasporto degli effetti nei vari paesi. Le spese sono altresì pagate entro i limiti della loro destinazione al trasporto degli effetti del dipendente, dei familiari a suo carico e dei collaboratori familiari, da accertarsi attraverso idonee procedure, che possono includere, ove se ne ravvisi la necessità, controlli da parte dell'ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero ».

165. L'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 200. — (*Trasporto per aereo o automezzo*). — 1. Qualora i trasporti di cui all'articolo 199 avvengano per aereo o per automezzo la spesa relativa è pagata nei limiti di quella occorrente per il trasporto con il mezzo ferroviario o marittimo. In mancanza di mezzo ferroviario o marittimo, la spesa relativa ai trasporti per aereo o automezzo è pagata nei limiti di quella occorrente per il mezzo meno costoso esistente.

2. L'Amministrazione può autorizzare il pagamento delle spese di trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari che viaggiano in aereo fino al massimo di chilogrammi 40 per il dipendente e di chilogrammi 20 per ciascun familiare in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia. I predetti limiti sono elevati rispettivamente a chilo-

grammi 50 e a chilogrammi 25 per i funzionari della carriera diplomatica o delle qualifiche dirigenziali ».

166. L'articolo 201 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 201. — (*Limiti di spesa*). — 1. Al personale che sostenga per sé, i familiari a carico e i collaboratori familiari, nonché per i trasporti di cui all'articolo 199, spese maggiori o diverse da quelle previste dal presente titolo, l'ammontare delle spese stesse è corrisposto nei limiti stabiliti dal titolo medesimo ».

167. L'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 202. — (*Disposizioni amministrative e contabili*). — 1. La scelta dei percorsi per i viaggi del dipendente trasferito nonché dei familiari a carico e dei collaboratori familiari è soggetta ad approvazione da parte del Ministero.

2. Gli impegni relativi alle spese per i viaggi di cui agli articoli da 190 a 200 sono assunti, per il dipendente, all'atto dell'emanazione del decreto, o della comunicazione della decisa partenza o dell'effettuata partenza. Gli impegni relativi alle spese di viaggio per i familiari a carico ed i collaboratori familiari ed eventualmente alle spese di spedizione degli effetti sono assunti nell'esercizio finanziario dell'anno in cui il dipendente dichiara che avranno luogo i viaggi e le spedizioni ».

168. Dopo l'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito il seguente:

« ART. 202-bis. — (*Temporaneo rimpatrio di familiari*). — 1. In relazione a circostanze locali a carattere straordinario che mettano in pericolo in una sede l'incolumità delle persone, il Ministro può disporre il pagamento, a norma delle disposizioni del presente titolo, delle spese di viaggio per i familiari del personale in

servizio di cui si reputi opportuno il rimpatrio temporaneo, nonché di quelle per il trasporto degli effetti.

2. Ove venga consentito il rientro in sede dei familiari di cui al comma 1, compete il pagamento delle spese di viaggio e del trasporto degli effetti per il rientro in sede ».

169. L'articolo 203 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 203. — (*Trattamento delle persone estranee all'amministrazione*). — 1. Alle persone estranee all'amministrazione degli affari esteri in servizio all'estero ai sensi del presente decreto compete:

a) se incaricate delle funzioni di capo di ufficio consolare di prima categoria, il trattamento previsto dagli articoli 171, 173, 174, 178, 180, 182, 186, 188, 207 e 208, nonché quello previsto dal titolo II della presente parte;

b) se occupano un posto ai sensi dell'articolo 168, il trattamento previsto dai titoli I e II della presente parte, ad esclusione di quello previsto dall'articolo 176, dall'articolo 178-bis e dal comma 3 dell'articolo 179, nonché dall'articolo 208;

c) se preposte ad uffici consolari di II categoria, il trattamento di cui agli articoli 186 e 208.

2. Per quanto necessario, la qualifica di equiparazione ai dipendenti statali delle persone estranee all'amministrazione dello Stato è stabilita dal Ministero degli affari esteri secondo i criteri concordati con il Ministero del tesoro.

3. Alle persone indicate nelle lettere a) e b), del comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 84.

4. Le disposizioni dell'articolo 211 si applicano al personale indicato nel presente articolo che rientri tra i destinatari del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 ».

170. L'articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 207. — (*Decesso durante il servizio all'estero*). — 1. In caso di decesso del dipendente durante il servizio all'estero, è dovuta ai familiari una somma pari a tre mensilità dell'indennità personale spettante al dipendente stesso, e comunque non inferiore a tre mensilità dell'indennità di servizio corrispondente al posto funzione, effettivo o ipotetico, di primo segretario nella sede. I familiari a carico hanno altresì diritto al pagamento delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti alle condizioni e nei limiti fissati nell'articolo 199, compresa la quota di effetti che sarebbe spettata alla persona deceduta.

2. Sono a carico dell'amministrazione le spese per il trasporto per qualsiasi località in Italia o, nei limiti di esse, per altro paese, della salma a carico o dei familiari a carico o dei collaboratori familiari di cui all'articolo 197.

3. Sono comprese nelle spese di trasporto quelle relative agli adempimenti necessari per effettuare il trasporto stesso.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano al dipendente della pubblica amministrazione deceduto in servizio all'estero, anche se in missione ».

171. L'articolo 208 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 208 — (*Indennizzo per danni*). — 1. Al personale in servizio all'estero che abbia subito danni ai propri beni in conseguenza di fatti bellici o terroristici, di disordini, di calamità naturali ovvero di eventi derivanti da gravi carenze dell'ordine pubblico e dei servizi pubblici locali, nonché di atti connessi con la sua condizione all'estero, è concesso un indennizzo proporzionale alla entità del danno subito secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sempre che i danni stessi non abbiano trovato integrale riparazione in sede giudiziale o extragiudiziale.

2. La misura dell'indennizzo è fissata da una commissione nominata per un biennio con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, e composta di un ambasciatore in servizio o a riposo che la presiede, di tre funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di ambasciata o di qualifica non inferiore a dirigente superiore, di un consigliere della Corte dei conti, del direttore della Ragioneria centrale e di un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata. Un funzionario della carriera diplomatica o un dirigente amministrativo ha le funzioni di segretario della Commissione.

3. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano, nei limiti e con le modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 1, anche ai familiari a carico i quali subiscano infermità o perdita dell'integrità fisica in conseguenza delle circostanze indicate nel comma medesimo.

4. Le spese per il funzionamento della commissione gravano su un apposito capitolo di bilancio del Ministero degli affari esteri ».

172. L'articolo 210 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 210 — (*Controllo medico periodico*). — 1. Il personale destinato a prestare servizio all'estero può chiedere un esame medico generale di controllo e prevenzione per sé e per i familiari a carico. Le spese dell'esame medico, che deve aver luogo in Italia presso gli ospedali indicati dal Ministero, sono a carico del Ministero.

2. Sono altresì a carico del Ministero le spese degli esami medici generali di controllo che il personale in servizio all'estero può chiedere, anche per i familiari a carico, ogni anno e al momento del rientro al Ministero. Qualora il personale o i familiari a carico non abbiano potuto godere in Italia del congedo spettante, il

Ministero può rimborsare le spese per esami medici effettuati all'estero, nei casi non rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 211 ».

173. L'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 211 — (*Assistenza sanitaria all'estero*). — 1. L'assistenza sanitaria al personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero ed ai familiari a carico compete allo Stato, che vi provvede nelle forme indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e successive modificazioni.

2. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a stipulare con istituti assicurativi convenzioni intese a permettere il trasferimento gratuito per ragioni di cura del personale, e dei familiari a carico, in servizio in sedi caratterizzate da gravi carenze delle strutture sanitarie ed ospedaliere nelle più vicine località dotate delle necessarie attrezzature. Le convenzioni possono prevedere il trasferimento dell'infermo anche con apposito aereo sanitario nei casi di particolare gravità ed urgenza.

3. Il Ministro degli affari esteri identifica con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, sentito il consiglio di amministrazione, le sedi alle quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2 ».

174. Dopo l'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito il seguente:

« ART. 211-bis. — (*Convenzioni con istituti assicurativi*). — 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 208 e 211, nonché da altre disposizioni normative, il Ministero degli affari esteri può stipulare con istituti assicurativi convenzioni intese a tutelare il personale in servizio all'estero, ed i familiari a carico, contro rischi di incidenti o danni connessi all'attività di servizio, incluse le ipotesi di malattie contratte durante il servizio all'estero ».

175. Gli articoli da 212 a 256 e da 259 a 279 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono abrogati.

ART. 2.

(Nuove tabelle).

1. Le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, numerate da 5 a 18 e da 20 a 35, sono abrogate. Sono altresì abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1980, n. 46, e successive modificazioni, ed i quadri A, B, C, D della tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

2. Le tabelle 1, 2, 3 e 4 sono sostituite dalle allegate tabelle 1, 2, 3 e 4 della presente legge.

3. È inserita nel suddetto decreto presidenziale l'allegata tabella 19-bis.

TABELLA 1.

CARRIERA DIPLOMATICA

Corrispondenza tra gradi e funzioni all'estero

Gradi —	Funzioni —
Ambasciatore	Capo di rappresentanza diplomatica
Inviato straordinario e ministro plenipotenziario di prima classe	Capo di rappresentanza diplomatica Ministro presso rappresentanza diplomatica
Inviato straordinario e ministro plenipotenziario di seconda classe	Capo di rappresentanza diplomatica Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica (*) Capo di consolato generale di prima classe
Consigliere di ambasciata	Capo di rappresentanza diplomatica (**) Primo consigliere presso rappresentanza diplomatica (*) Capo di consolato generale Console generale aggiunto presso consolato generale di prima classe (*)
Consigliere di legazione	Consigliere presso rappresentanza diplomatica (*) Console presso consolato generale di prima classe (*) Capo di consolato di prima classe
Primo segretario di legazione	Primo segretario presso rappresentanza diplomatica (*) Capo di consolato Console aggiunto presso consolato generale di prima classe o console presso consolato generale (*)
Segretario di legazione	Secondo segretario presso rappresentanza diplomatica (*) Capo di vice consolato Primo vice console presso consolato generale di prima classe o consolato generale (*)

(*) Anche per i settori di specializzazione per materia. In tal caso la qualifica delle funzioni è integrata con la indicazione del settore di impiego.

(**) Limitatamente alle sedi di cui all'articolo 36-bis.

TABELLA 2.

CARRIERA DIPLOMATICA

	Grado	Organico
Ambasciatore		22
Inviato straordinario e ministro plenipotenziario di prima classe . . .		62
Inviato straordinario e ministro plenipotenziario di seconda classe . .		105
Consigliere di ambasciata		259
Consigliere di legazione		295
Primo segretario di legazione e segretario di legazione		350
		1.093

TABELLA 3.

TABELLA ORGANICA DEI DIRIGENTI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione	
Quadro I - Dirigenti amministrativi					
			<i>Interno</i>	<i>Estero (1)</i>	
C	Dirigente generale	3	Ispettore generale capo Consigliere mini- steriale	Commissario regio- nale capo Esperto ammini- strativo capo	3
D	Dirigente supe- riore	14	Capo ufficio Consigliere mini- steriale aggiunto	Primo commissario regionale Esperto ammini- strativo	14
E	Primo dirigente	25	Capo reparto Vice consigliere ministeriale	Commissario regio- nale Esperto ammini- strativo aggiunto	25

Quadro II - Dirigenti per la ricerca storico-diplomatica

D	Dirigente supe- riore	1	Esperto capo nella ricerca storico-diploma- tica (2)	1
E	Primo dirigente	1	Esperto superiore nella ricerca storico-di- plomatica	1

(1) Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 114, comma 5.

(2) Può essere conferito l'incarico di direttore dell'archivio storico-diplomatico.

Segue: TABELLA 3.

TABELLA ORGANICA DEI DIRIGENTI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
Quadro III - Dirigente di biblioteca				
E	Primo dirigente (3)	1	Direttore della biblioteca	1
Quadro IV - Dirigente esperto in crittografia				
E	Primo dirigente (3)	1	Esperto capo in crittografia	1
Quadro V - Dirigenti esperti in informatica				
D	Dirigente superiore	1	Esperto capo in informatica	1
E	Primo dirigente	1	Esperto superiore in informatica	1

(3) Dopo cinque anni di permanenza nella qualifica compete il trattamento economico del dirigente superiore.

TABELLA 4.

TABELLA ORGANICA QUALIFICHE FUNZIONALI

	Organico
8ª qualifica funzionale	195
7ª qualifica funzionale	670
6ª qualifica funzionale	1.645
5ª qualifica funzionale	2.591
4ª qualifica funzionale	819
3ª qualifica funzionale	32
2ª qualifica funzionale	30

5.982

TABELLA 4 QUADRO A.

DOTAZIONE ORGANICA DEI PROFILI PROFESSIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE
DEGLI AFFARI ESTERI INSERITI NELL'8ª QUALIFICA FUNZIONALE

	Organico —
Funzionario amministrativo (amministrazione degli affari esteri)	50
Funzionario amministrativo-contabile (amministrazione degli affari esteri)	75
Funzionario per i servizi commerciali (amministrazione degli affari esteri)	25
Funzionario per i servizi sociali (amministrazione degli affari esteri)	25
Revisore interprete-traduttore	5
Esperto cripto-analista	1
Architetto direttore	1
Ingegnere direttore	1
Bibliotecario	1
Archivista di Stato ricercatore storico-scientifico	5
Analista di sistema	1
Analista di procedure	5

TABELLA 4 QUADRO B.

**DOTAZIONE ORGANICA DEI PROFILI PROFESSIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE
DEGLI AFFARI ESTERI INSERITI NELL'7ª QUALIFICA FUNZIONALE**

	Organico —
Collaboratore amministrativo (amministrazione degli affari esteri)	164
Collaboratore amministrativo-contabile (amministrazione degli affari esteri)	205
Collaboratore commerciale (amministrazione degli affari esteri)	159
Assistente sociale coordinatore (amministrazione degli affari esteri)	75
Traduttore interprete	23
Analista cripto/TLC	1
Capo tecnico	10
Archivista di Stato	8
Collaboratore bibliotecario	8
Analista	9
Programmatore di sistema	6
Capo sala macchine	2

TABELLA 4 QUADRO C.

DOTAZIONE ORGANICA DEI PROFILI PROFESSIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE
DEGLI AFFARI ESTERI INSERITI NELLA 6ª QUALIFICA FUNZIONALE

	Organico
Assistente amministrativo (amministrazione degli affari esteri)	390
Ragioniere (amministrazione degli affari esteri)	528
Assistente commerciale (amministrazione degli affari esteri)	299
Assistente sociale (amministrazione degli affari esteri)	182
Assistente linguistico	40
Assistente tecnico edile	3
Assistente tecnico proto	2
Assistente del servizio cifra e intercettazioni	110
Assistente tecnico per l'elettrotecnica	1
Assistente tecnico per l'elettronica	1
Assistente tecnico per le telecomunicazioni	25
Assistente tecnico per le industrie grafiche	1
Programmatore	45
Capo unità operativa	10
Consollista	8

1.645

TABELLA 4 QUADRO D.

DOTAZIONE ORGANICA DEI PROFILI PROFESSIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE
DEGLI AFFARI ESTERI INSERITI NELLA 5ª QUALIFICA FUNZIONALE

	Organico —
Operatore amministrativo (amministrazione degli affari esteri)	1.710
Operatore amministrativo-contabile (amministrazione degli affari esteri)	400
Telescrivente centralista operatore radio specializzato (amministrazione degli affari esteri)	375
Coordinatore di rimessa	1
Autista meccanico specializzato	4
Capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia	1
Aggiustatore meccanico specializzato	5
Elettricista specializzato	2
Elettromeccanico specializzato	2
Apparecchiatore elettronico specializzato	2
Operatore specializzato lavorazione materiali non metallici	12
Muratore specializzato	2
Pittore specializzato	2
Falegname specializzato	4
Tipografo compositore specializzato	12
Tipografo impressore specializzato	6
Fotocompositore specializzato	4
Litografo specializzato	7
Operatore di sala macchine	35
Operatore tecnico specializzato di laboratorio (microfotografia)	5

2.591

TABELLA 4 QUADRO E.

DOTAZIONE ORGANICA DEI PROFILI PROFESSIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE
DEGLI AFFARI ESTERI INSERITI NELLA 4ª QUALIFICA FUNZIONALE

	Organico —
Conducente di automezzi (amministrazione degli affari esteri)	241
Autista meccanico (amministrazione degli affari esteri)	50
Addetto ai servizi di portierato e custodia (amministrazione degli affari esteri)	440
Addetto ai servizi di vigilanza	40
Aggiustatore meccanico	8
Elettricista	2
Elettromeccanico	4
Apparecchiatore elettronico	3
Operatore lavorazione materiali non metallici	4
Muratore	2
Pittore	2
Falegname	6
Idraulico	2
Tipografo compositore	2
Tipografo impressore	1
Fotocompositore	2
Legatore	1
Fotografo editoriale	2
Litografo	2
Addetto alle macchine ausiliarie	5

TABELLA 4 QUADRO F.

DOTAZIONE ORGANICA DEI PROFILI PROFESSIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE
DEGLI AFFARI ESTERI INSERITI NELLA 3ª QUALIFICA FUNZIONALE

	Organico —
Addetto alle lavorazioni	32

TABELLA 4 QUADRO G.

DOTAZIONE ORGANICA DEI PROFILI PROFESSIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE
DEGLI AFFARI ESTERI INSERITI NELLA 2ª QUALIFICA FUNZIONALE

	Organico —
Addetto alle attrezzature e pulizie	30

TABELLA 19-bis.

**COEFFICIENTE PARZIALE PER IL CALCOLO DELLE
INDENNITÀ DI SERVIZIO ALL'ESTERO**

Funzione-posto	Coefficiente parziale								
Capo presso rappresentanza diplomatica	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr> <td style="font-size: 3em; vertical-align: middle; padding-right: 10px;">{</td> <td style="padding-right: 10px;">ambasciata</td> <td style="padding-right: 10px;">22,80</td> <td>per cento</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-right: 10px;">legazione</td> <td style="padding-right: 10px;">34,20</td> <td>per cento</td> </tr> </table>	{	ambasciata	22,80	per cento		legazione	34,20	per cento
{	ambasciata	22,80	per cento						
	legazione	34,20	per cento						
Ministro presso rappresentanza diplomatica	43,89 per cento								
Ministro consigliere	43,89 per cento								
Capo di consolato generale di prima classe	46,46 per cento								
Capo di consolato generale	46,46 per cento								
Primo consigliere o console generale aggiunto presso consolato generale di prima classe	46,46 per cento								
Consigliere o console presso consolato di prima classe	46,46 per cento								
Capo di consolato	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr> <td style="font-size: 3em; vertical-align: middle; padding-right: 10px;">{</td> <td style="padding-right: 10px;">(*) 46,46</td> <td>per cento</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-right: 10px;">48,09</td> <td>per cento</td> </tr> </table>	{	(*) 46,46	per cento		48,09	per cento		
{	(*) 46,46	per cento							
	48,09	per cento							
Primo segretario o console presso consolato generale o console aggiunto presso consolato generale di prima classe	48,09 per cento								
Capo di vice consolato	50,13 per cento								
Secondo segretario o primo vice console	50,13 per cento								
Vice console	52,83 per cento								

(*) Limitatamente a 20 consolati da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

PERSONALE DELLA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA

Funzione-posto —	Coefficiente parziale —
Esperto amministrativo capo	46,46 per cento
Commissario regionale capo	46,46 per cento
Esperto amministrativo	46,46 per cento
Primo commissario regionale	46,46 per cento
Esperto amministrativo aggiunto	39,29 per cento
Commissario regionale	39,29 per cento

OTTAVA QUALIFICA FUNZIONALE

Funzione-posto —	Coefficiente parziale —
Primo commissario amministrativo	37,27 per cento
Commissario amministrativo	40,31 per cento

SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE

Funzione-posto —	Coefficiente parziale —
Commissario amministrativo aggiunto	45,00 per cento
Vice commissario amministrativo	47,92 per cento

SESTA QUALIFICA FUNZIONALE

Funzione-posto —	Coefficiente parziale —
Agente consolare	52,00 per cento
Cancelliere capo, assistente capo e perito tecnico capo	53,73 per cento
Cancelliere principale, assistente commerciale principale e perito tecnico principale	55,65 per cento
Cancelliere, assistente commerciale e perito tecnico	67,40 per cento

QUINTA QUALIFICA FUNZIONALE

Funzione-posto —	Coefficiente parziale —
Coadiutore superiore	67,03 per cento
Coadiutore principale	64,32 per cento
Coadiutore	75,33 per cento

QUARTA QUALIFICA FUNZIONALE

Funzione-posto —	Coefficiente parziale —
Commesso capo e autista capo	76,47 per cento
Commesso e autista	79,03 per cento

ART. 3.

(Revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967).

1. Gli articoli 4 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 4. — *(Conferimento di funzioni e poteri consolari)*. — 1. Il capo di ufficio consolare prima categoria può conferire con proprio decreto l'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui al comma 2 dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, ad altro personale dell'ufficio, tenuto conto delle esigenze di servizio e dei gradi, qualifiche e profili professionali del personale stesso. Le funzioni ed i poteri così conferiti sono esercitati nel quadro delle direttive impartite dal capo dell'ufficio, in quanto responsabile della condotta degli affari a norma dell'articolo 31 del suddetto decreto presidenziale. Ai sensi dell'articolo 3 il capo dell'ufficio consolare mantiene la facoltà di avocare a sé, ogni qual volta lo ritenga opportuno, l'emanazione di singoli atti che rientrino nelle funzioni e poteri conferiti.

2. Non può tuttavia formare oggetto di decreto di conferimento di funzioni a personale non appartenente alla carriera diplomatica ed alle qualifiche dirigenziali e direttive l'esercizio delle funzioni e dei poteri inerenti alla giurisdizione o comunque connessi con questa, di quelli disciplinari in materia di navigazione, di quelli notarili, salvo per quanto concerne le autenticazioni e le procure generali e speciali, nonché di quelli il cui esercizio è, a norma degli articoli seguenti, esplicitamente attribuito al capo dell'ufficio consolare.

3. Le modalità di conferimento delle funzioni e dei poteri consolari, anche per quanto attiene alle corrispondenze tra le attribuzioni di cui al presente decreto ed i profili professionali, sono indicate dal regolamento ».

« ART. 71. — (*Decreti di conferimento di funzioni*). — 1. I conferimenti di funzioni di cui all'articolo 4 sono fatti con decreto, di cui copia è affissa nell'albo consolare.

2. Il decreto di conferimento di funzioni in materia di stato civile è redatto in triplice originale: uno è conservato negli archivi dell'ufficio consolare, un secondo presso il Ministero degli affari esteri ed il terzo è trasmesso alla cancelleria del Tribunale di Roma ».

ART. 4.

(*Accesso all'ottava qualifica funzionale*).

1. Oltre al personale proveniente dai ruoli della carriera direttiva amministrativa inquadrabile ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è inquadrato nei profili dell'ottava qualifica funzionale corrispondenti alle qualificazioni possedute e alle funzioni svolte il restante personale proveniente dai predetti ruoli in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione di quello appartenente alle qualifiche ad esaurimento. Il predetto personale prende posto negli organici nell'ordine risultante dal ruolo di provenienza e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nei primi cinque anni di applicazione della presente legge, e successivamente agli inquadramenti di cui al comma 1, sono indetti annualmente concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai profili dell'ottava qualifica funzionale, riservati al personale inquadrato nei corrispondenti profili della settima qualifica funzionale, per un contingente complessivo annuo di dieci posti.

3. I bandi di concorso di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione. Il decreto stabilisce i titoli da valutare, le forme delle prove, le materie d'esame, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, la composizione della commissione giu-

dicatrice, le modalità di svolgimento dei concorsi e di formazione delle graduatorie, nonché il numero dei posti messi a concorso per ogni profilo. Ai vincitori dei concorsi si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge.

ART. 5.

(Accesso alla settima qualifica funzionale).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministero degli affari esteri indice, entro il primo anno di applicazione della presente legge, un concorso per titoli e prove selettive, per l'accesso a profili della settima qualifica funzionale, limitatamente alla quota di cui all'articolo 9 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312, dei posti complessivamente vacanti nella settima qualifica al termine del primo anno di applicazione della presente legge, riservato al personale inquadrato in profili della sesta qualifica funzionale, in servizio nei ruoli di concetto alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Il bando per il concorso di cui al comma 1 è emanato con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione. Il decreto stabilisce la ripartizione dei posti tra i profili, i titoli da valutare, le caratteristiche delle prove selettive, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove stesse, la composizione della commissione giudicatrice, le modalità di svolgimento del concorso e di formazione della graduatoria. Ai vincitori del concorso si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge.

ART. 6.

(Accesso alla sesta ed alla quinta qualifica funzionale).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 luglio 1980,

n. 312, e dagli articoli 8 e 9 della presente legge, il Ministero degli affari esteri indice, nei primi cinque anni di applicazione della presente legge, almeno tre concorsi per l'accesso a profili della sesta qualifica funzionale ed altrettanti per l'accesso a profili della quinta, limitatamente alla quota di cui all'articolo 9 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312, dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, riservati al personale in servizio nei ruoli rispettivamente della carriera esecutiva e delle carriere ausiliarie alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, inquadrato rispettivamente in profili della quinta e della quarta qualifica funzionale.

2. I concorsi di cui al comma 1 si articolano, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione, in una prova selettiva iniziale, anche organizzabile per grandi aree geografiche, seguita eventualmente da corsi, anch'essi promuovibili a livello regionale, e in una prova selettiva finale, da tenersi presso l'amministrazione centrale, volta ad accertare l'attitudine dei concorrenti all'esercizio della professionalità propria dei profili e delle qualifiche funzionali cui essi aspirano. Il decreto stabilisce altresì gli specifici requisiti richiesti per la partecipazione alla prova selettiva iniziale di ciascun concorso nonché altri titoli da valutare, le caratteristiche ed i criteri di valutazione delle prove, la composizione delle commissioni giudicatrici e le modalità di formazione delle graduatorie. I singoli bandi di concorso, emanati anch'essi con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, oltre a precisare gli elementi anzidetti, indicano il numero dei posti messi a concorso per ogni qualifica e la loro ripartizione per profilo.

3. Ai vincitori dei concorsi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge.

ART. 7.

(Inquadramenti di personale tecnico).

1. Il personale che da almeno tre anni sia utilizzato dall'amministrazione degli affari esteri nei settori attinenti alla gestione, manutenzione, sicurezza e costruzione degli immobili, sia per svolgere attività di ricerca e di studio ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge, sia in quanto distaccato o comandato da altre amministrazioni dello Stato, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei profili di architetto direttore o di ingegnere direttore dell'ottava qualifica funzionale, se munito di diploma di laurea in ingegneria od architettura, e nel profilo di capo tecnico della settima qualifica funzionale, se in possesso del diploma di geometra.

2. Il personale che da almeno due anni sia distaccato o comandato da altre amministrazioni dello Stato per prestare servizio presso l'archivio storico-diplomatico e la biblioteca è inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei profili della settima qualifica funzionale di archivista di Stato o di collaboratore bibliotecario, se ne abbia svolto le funzioni e sia munito del diploma di laurea richiesto per l'inquadramento nei suddetti profili.

3. Gli inquadramenti di cui ai commi 1 e 2 decorrono ai fini giuridici ed economici dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il personale della sesta qualifica funzionale inquadrato nel profilo di assistente tecnico per le telecomunicazioni può essere inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel profilo di assistente del servizio cifra e intercettazioni.

ART. 8.

*(Mobilità tra l'area operaia
e altre aree funzionali).*

1. Il personale inquadrato nei profili della quinta, quarta e terza qualifica funzionale dell'area operaia può chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere ammesso a sostenere una prova selettiva ai fini dell'inquadramento in profili di area diversa, rispettivamente della quinta qualifica, se inquadrato in profili della stessa qualifica, e della quarta qualifica, se inquadrato in profili di quarta o di terza qualifica.

2. Con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, viene stabilito il numero dei posti attribuibili per ciascuna qualifica e la loro ripartizione per profilo, entro un limite complessivo massimo di cinquanta posti. Con lo stesso decreto vengono indicati i titoli da valutare, le caratteristiche e le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione delle prove e dei titoli, la composizione della commissione giudicatrice e le modalità di formazione delle graduatorie.

ART. 9.

(Concorsi riservati al personale a contratto).

1. Entro i primi trenta mesi di applicazione della presente legge sono indetti uno o due concorsi per titoli e prove selettive, riservati agli impiegati con contratto regolato dalla legge italiana a tempo indeterminato, per l'accesso rispettivamente ai seguenti contingenti complessivi di posti:

a) trentacinque in profili della sesta qualifica funzionale;

b) cento in profili della quinta qualifica funzionale;

c) venticinque in profili della quarta qualifica funzionale.

2. Sono ammessi ai concorsi gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana che, alla data di emanazione del bando di concorso, abbiano maturato almeno cinque anni di servizio continuativo e senza demerito svolgendo mansioni analoghe o superiori a quelle dei profili e delle qualifiche per cui concorrono.

3. I bandi per i concorsi di cui al comma 1 sono emanati con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione. Il decreto stabilisce i titoli da valutare, inclusi i titoli di studio ed i criteri di determinazione di equipollenza di quelli stranieri, le caratteristiche delle prove selettive, volte ad accertare l'attitudine dei concorrenti all'esercizio della professionalità propria dei profili e delle qualifiche cui aspirano, i criteri di valutazione del servizio prestato, dei titoli e delle prove, la composizione delle commissioni giudicatrici e le modalità di svolgimento dei concorsi e di formazione delle graduatorie, nonché la ripartizione per profilo dei posti messi a concorso per ogni qualifica funzionale.

4. Si applicano ai vincitori le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge.

5. Per il periodo di cui al comma 1 non sono banditi i concorsi previsti per il personale a contratto dal sopracitato articolo 167.

ART. 10.

*(Indennità e posti all'estero
nel periodo transitorio).*

1. Gli effetti della tabella 19-bis introdotta nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dalla presente legge, decorrono dal compimento del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Il personale inquadrato nelle qualifiche funzionali, ed in servizio all'estero al momento di decorrenza degli effetti della tabella 19-bis, il quale si trovi ad occupare un posto diverso da quello che gli compete sulla base del profilo professionale di inquadramento, può essere mantenuto nel posto originario, per un periodo comunque non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che non sia istituito o si renda comunque disponibile, nello stesso ufficio all'estero, un posto corrispondente al predetto profilo professionale, al quale esso possa essere destinato. Gli effetti economici dell'attribuzione del nuovo posto, sia nella stessa sede che in altra sede, hanno la medesima decorrenza di quella stabilita dal comma 1 per l'applicazione della nuova tabella sulle indennità di servizio all'estero.

3. Le disposizioni della presente legge concernenti i requisiti richiesti per l'attribuzione dei posti all'estero più elevati per ciascun profilo professionale non si applicano al personale che, prima degli inquadramenti, apparteneva alle qualifiche non iniziali delle carriere di provenienza, sempre che tali inquadramenti non comportino l'attribuzione di posti all'estero corrispondenti a qualifiche funzionali superiori.

4. Al personale di cui al comma 2 che nel predetto periodo transitorio semestrale occupi all'estero posti corrispondenti a quelli del profilo professionale di inquadramento, ma di livello inferiore a quello che gli competerebbe per effetto delle disposizioni della presente legge, viene attribuito il posto di livello più elevato al compimento del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 11.

(Trattamento economico all'estero nel periodo transitorio).

1. Le disposizioni del titolo I della parte terza del decreto del Presidente

della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge, decorrono dal compimento del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, con la conseguente applicazione delle norme del precedente ordinamento nel suddetto periodo semestrale transitorio, salvo le disposizioni di cui agli articoli 176, 181 e 186, che decorrono rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal compimento del dodicesimo mese successivo alla suddetta data e dal compimento del secondo anno successivo alla stessa data. Le disposizioni di cui all'articolo 178-bis hanno effetto entro tre mesi dall'emanazione del decreto ivi previsto e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino a quando non sia emanato il decreto di cui all'articolo 173, comma 6, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli aumenti per situazione di famiglia sono corrisposti indipendentemente da quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 173 e dal comma 4 dell'articolo 174.

3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 180, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano in materia di giorni di viaggio le norme del precedente ordinamento.

4. Le disposizioni del titolo II della parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge, si applicano a partire dal compimento del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quelle di cui all'articolo 198, che decorrono dal compimento del sesto mese dalla suddetta data. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 190, si applicano in materia di viaggi marittimi le norme del precedente ordinamento.

5. Le disposizioni del titolo III della parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge, si

applicano a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

ART. 12.

(Mantenimento dell'indennità all'estero più favorevole).

1. Il personale in servizio all'estero che, per effetto delle disposizioni della presente legge, venga a fruire di un'indennità personale inferiore, anche in ordine a singole componenti, a quella precedentemente in godimento mantiene l'indennità più favorevole, finché continui a prestare servizio nella stessa sede e per un periodo comunque non superiore a due anni.

ART. 13.

(Regime transitorio sugli avvicendamenti).

1. Le disposizioni sugli avvicendamenti di cui all'articolo 93-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dalla presente legge, non si applicano, per un periodo di cinque anni, al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e funzionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il personale appartenente alle predette qualifiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio presso l'amministrazione centrale e che non abbia mai prestato servizio presso uffici all'estero il suindicato periodo di cinque anni è esteso a dieci anni.

ART. 14.

(Determinazione di sedi a fini specifici nel periodo transitorio).

1. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, continua ad essere utilizzata ai fini indicati dal predetto articolo la lista di paesi stabilita dal precedente ordinamento.

ART. 15.

(Accesso alla carriera diplomatica nel periodo transitorio).

1. Fino all'emanazione del regolamento previsto per il concorso-corso di accesso alla carriera diplomatica dall'articolo 99-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dalla presente legge, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere indetti fino a tre concorsi per l'accesso alla predetta carriera sulla base del precedente ordinamento, entro un limite massimo complessivo di cento posti.

2. Il personale che acceda alla carriera diplomatica ai sensi del comma 1 partecipa ai corsi di formazione professionale per i funzionari diplomatici in prova previsti dal precedente ordinamento e fruisce, anche durante il periodo di prova, del trattamento economico previsto per i segretari di legazione dall'articolo 113-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dalla presente legge.

ART. 16.

(Applicazione di alcune norme relative alla carriera diplomatica).

1. Le nuove disposizioni contenute negli articoli 100, limitatamente ai commi 1 e 2, 103, 106, 107 e 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge, si applicano unicamente al personale che acceda alla carriera diplomatica sulla base delle procedure di cui all'articolo 99-bis del suindicato decreto presidenziale. A riguardo al personale della carriera diplomatica in servizio alla

data di entrata in vigore della presente legge ed a quello reclutato ai sensi dell'articolo 15 della legge stessa si applicano le disposizioni del precedente ordinamento.

2. Fino all'emanazione del regolamento per il concorso a consigliere di legazione, previsto dall'articolo 105-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dalla presente legge, i concorsi stessi sono disciplinati dal regolamento vigente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. I nuovi posti istituiti al grado di consigliere di ambasciata, per effetto della Tabella 2, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificata dalla presente legge, sono conferibili secondo la seguente successione temporale: 10 a partire dal secondo anno di applicazione della presente legge, 20 dal terzo anno, 20 dal quarto anno e 19 dal quinto anno.

ART. 17.

(Concorsi di accesso alle qualifiche funzionali).

1. Fino all'emanazione dei regolamenti concernenti i concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali, in relazione ai singoli profili professionali, e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per l'espletamento dei concorsi stessi sono stabilite nel decreto che indice il concorso.

ART. 18.

(Organizzazione del Ministero).

1. Il Ministro provvede gradualmente con propri decreti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle modifiche dell'organizzazione del Ministero stabilite dalla legge stessa, in particolare per quanto attiene al decreto organizzativo di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repub-

blica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge, alla strutturazione del servizio per l'informatica e degli altri servizi tecnici, al trasferimento delle competenze degli uffici ricerca, studi e programmazione previsti dal precedente ordinamento all'unità di coordinamento geografico e programmazione.

2. Entro il termine di cui al comma 1 hanno luogo l'istituzione del servizio degli affari legislativi e la devoluzione ad esso di una parte delle materie rientranti, secondo l'ordinamento precedente, nella competenza del servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati e degli affari legislativi. Il funzionario che alla data di entrata in vigore della presente legge sia preposto al servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati e degli affari legislativi può essere chiamato a reggere temporaneamente il servizio degli affari legislativi per un periodo massimo di tre anni.

3. Entro lo stesso termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge viene predisposto il provvedimento di nomina dei membri del consiglio di politica estera e dei membri del consiglio del contenzioso diplomatico.

ART. 19.

(Istituzione del nucleo dei corrieri diplomatici).

1. L'amministrazione provvede gradualmente, in relazione alla disponibilità di personale qualificato, inquadrato nei pertinenti profili, alla costituzione del nucleo dei corrieri diplomatici. Il nucleo stesso dovrà essere completato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino al completamento del nucleo l'amministrazione può continuare ad utilizzare di norma per l'espletamento del predetto servizio personale operante nell'ambito del servizio tecnico dei corrieri e dei trasporti.

ART. 20.

(Ispettorati di frontiera).

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati, alla soppressione degli ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero ed alla devoluzione delle loro funzioni ad uffici di altre amministrazioni.

2. Entro lo stesso termine il personale del Ministero degli affari esteri addetto agli ispettorati viene trasferito all'amministrazione centrale, salvo eventuali casi di distacco o di comando presso le amministrazioni alle quali siano attribuite le funzioni degli Ispettorati stessi.

ART. 21.

(Organizzazione degli uffici all'estero e accreditamenti).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procederà all'emanazione del decreto previsto dal comma 6 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge.

2. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio all'estero e sia accreditato con qualifica più elevata di quella prevista dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge, conserva l'accreditamento stesso per il periodo di permanenza nella sede.

ART. 22.

(Rappresentanze diplomatiche).

1. Fino all'emanazione del decreto sull'identificazione delle rappresentanze diplomatiche di cui all'articolo 36-bis del

decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dalla presente legge, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica in materia di preposizione alle missioni diplomatiche quanto previsto dall'ordinamento precedente.

ART. 23.

(Uffici consolari).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge si procederà, secondo le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge, alle modifiche della dipendenza e della circoscrizione degli uffici consolari che si rendano necessarie per effetto delle disposizioni della legge stessa.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procederà all'emanazione dei decreti sull'identificazione degli uffici consolari di prima categoria di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dalla presente legge. Il personale che alla data di emanazione dei suddetti decreti svolga funzioni consolari di direzione o di collaborazione in uffici consolari non compresi nei decreti stessi o che non rivesta la qualifica ovvero non abbia i requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento delle suddette funzioni nell'ufficio in cui presta servizio può essere mantenuto nel posto occupato per un ulteriore periodo massimo di tre anni.

ART. 24.

*(Regolamento sui beni immobili
e mobili all'estero).*

1. Fino all'emanazione del regolamento di cui agli articoli 79, 80, 83 e 84 del decreto del Presidente della Repub-

blica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificati dalla presente legge, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, hanno applicazione le norme regolamentari attualmente in vigore compatibili con la legge anzidetta.

ART. 25.

(Norme particolari).

1. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, le assunzioni del personale a contratto sono effettuate entro il limite del contingente stabilito dal precedente ordinamento e le prove d'esame presso gli uffici all'estero si svolgono secondo le modalità stabilite in precedenza.

2. Decorrono dal compimento del dodicesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge le variazioni delle componenti delle retribuzioni del personale a contratto relative al carico familiare e gli adeguamenti delle retribuzioni derivanti dalla legge stessa, salvo l'adeguamento retributivo connesso con il nuovo limite del 75 per cento di cui al comma 3 dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge, che ha effetto dal compimento del secondo anno successivo all'entrata in vigore della legge stessa. Decorrono altresì dal compimento del secondo anno le modifiche del trattamento previsto per i viaggi di servizio.

ART. 26.

*(Qualifiche ad esaurimento
della carriera direttiva amministrativa).*

1. Il personale appartenente alle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale

e ispettore superiore della carriera direttiva amministrativa, istituite dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, resta disciplinato dalle pertinenti disposizioni del suddetto decreto presidenziale e da quelle originariamente previste per la carriera direttiva amministrativa dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in quanto applicabili.

2. I funzionari di cui al comma 1 in servizio all'estero occupano posti di primo commissario amministrativo. Ad essi possono essere altresì conferite funzioni consolari di direzione o di collaborazione, negli uffici di cui all'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dalla presente legge, in relazione ad esigenze di servizio, sulle quali il Ministro richiederà il parere del consiglio di amministrazione.

ART. 27.

*(Personale del ruolo speciale
transitorio ad esaurimento).*

1. Gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della legge 30 giugno 1956, n. 775, e successive modificazioni, e dagli articoli 257 e 258 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1957, n. 18, in quanto compatibili con la presente legge.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al predetto personale è attribuito il trattamento economico e la relativa progressione del personale di ruolo dello Stato sulla base della seguente equiparazione: assistenti - settima qualifica funzionale, aggiunti di cancelleria - quinta qualifica funzionale, subalterni - quarta qualifica funzionale.

3. Allo stesso personale in servizio negli uffici all'estero spetta, a decorrere dal compimento del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un'indennità di servizio al-

l'estero equiparata a quella del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri secondo le seguenti corrispondenze:

a) posti di primo assistente e di assistente - posti di cancelliere capo;

b) posti di primo aggiunto di cancelleria e di aggiunto di cancelleria - posti di coadiutore superiore;

c) posti di primo subalterno e di subalterno - posti di commesso capo.

4. Nel periodo transitorio semestrale di cui al comma 3 compete al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento l'indennità di servizio all'estero prevista dal precedente ordinamento.

ART. 28.

(Gettoni di presenza).

1. A ciascuno dei componenti o segretari di commissioni, consigli o comitati operanti nell'ambito dell'amministrazione degli affari esteri nel quadro delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge, può essere attribuito un gettone di presenza, con decreto del Ministro degli affari esteri, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Il decreto stabilisce la misura del gettone in relazione alla importanza e responsabilità decisionale degli adempimenti del collegio.

ART. 29.

(Oneri finanziari).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 5,204 miliardi per l'anno 1987, in lire 105 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 125 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per l'anno 1987 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. I fondi iscritti annualmente nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ai sensi della presente legge, non impegnati o non erogati nell'anno di competenza, possono essere utilizzati per gli stessi fini nell'arco dei due esercizi finanziari immediatamente successivi.

ART. 30.

(Materie non disciplinate dalla presente legge e abrogazione di norme).

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme generali. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, con particolare riferimento alle materie disciplinate con i procedimenti e gli accordi da essa contemplati e limitatamente al personale destinatario.

2. Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

3. La legge 18 luglio 1984, n. 370, è abrogata. Le convenzioni concluse per la gestione di servizi sociali secondo le disposizioni della legge suddetta continuano ad operare sino agli affidamenti in appalto di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dalla presente legge, ai quali il Ministero degli affari esteri provvederà entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto del Ministro, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sono introdotte nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge, disposizioni di attuazione, in particolare per quanto attiene al servizio all'estero, di norme che modifi-

chino l'assetto delle qualifiche funzionali cui fa riferimento il decreto presidenziale stesso.

ART. 31.

(Profili professionali del personale del Ministero degli affari esteri).

1. I profili professionali ai quali fa riferimento il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato dalla presente legge, comprendono, oltre a profili stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, anche profili particolari per l'amministrazione degli affari esteri stabiliti nell'unito allegato 1, che costituisce parte integrante della presente legge.

2. I profili di cui al comma 1 hanno effetto fino a quando interverranno modifiche secondo le norme e i procedimenti previsti dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

ART. 32.

(Decorrenza).

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni della legge stessa.

2. Fino all'emanazione delle pertinenti norme di esecuzione della presente legge, hanno applicazione, salvo se diversamente disposto, quelle attualmente in vigore compatibili con la legge stessa.

ALLEGATO 1

PROFILI PROFESSIONALI PARTICOLARIDELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERIFUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI)

q. VIII

- 1) Dirige una unità organica anche a rilevanza esterna del settore amministrativo non riservata a dirigenti e/o ai funzionari diplomatici ovvero coordina e promuove l'attività di unità a rilevanza non esterna operando nello stesso settore anche con l'emanazione di programmi di settore, direttive ed istruzioni specifiche volte alla individuazione degli obiettivi qualitativi, quantitativi e temporali da conseguire. Verifica i risultati ed i costi dell'attività svolta dall'unità organica che dirige.
- 2) Collabora nella promozione e nella preparazione di programmi e progetti relativi all'intero servizio e concorre all'attuazione dei medesimi, partecipando, altresì, alle necessarie valutazioni periodiche dei risultati.
- 3) Predispone ed esamina atti e provvedimenti amministrativi, esclusi quelli riservati dalla legge ai dirigenti, ed eventualmente nei limiti di materia delegatigli dai dirigenti nell'ambito di leggi e regolamenti.
- 4) Esamina le proposte di normativa dal punto di vista della tecnica legislativa, della fattibilità e della efficacia nell'ambito delle materie attribuite alla competenza del settore cui è addetto ed esprime parere su quesiti di natura giuridica proposti da uffici dell'amministrazione sia in rapporto alla specifica attività che al contenzioso.
- 5) Effettua analisi delle dinamiche contrattuali e cura le attività inerenti alla risoluzione delle vertenze giuridiche ed economiche in materia di rapporto d'impiego e di rapporto di lavoro.
- 6) Svolge attività di analisi, di studio e di ricerca nei settori di competenza, e valuta le proposte di modifica di procedure e della organizzazione del lavoro, nell'ambito della propria competenza, ovvero propone procedure alternative ed il ricorso a nuove e diverse strumentazioni.
- 7) Provvede alla tenuta della documentazione relativa a normativa interna ed internazionale, che analizza il rapporto all'attività del settore a cui è addetto segnalandone, autonomamente, gli aspetti e le correlazioni che interessano il servizio.
- 8) Svolge, dietro incarico, attività ispettiva in settori specifici attinenti alle proprie funzioni, ovvero quale esperto di settore.
- 9) Partecipa ad organi collegiali anche in rappresentanza dell'Amministrazione, nell'ambito di norme e disposizioni di carattere generale.
- 10) Svolge attività di segretario di comitati, commissioni e simili con piena autonomia organizzativa.
- 11) Cura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale addetto alla unità organica cui sia eventualmente preposto e svolge attività didattica.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 12) Per tutte le attività di competenza utilizza direttamente sistemi complessi e/o autonomi liberamente programmabili.
- 13) Svolge altresì funzioni di intendente all'estero in uffici complessi.
- 14) In servizio all'estero controlla e/o esegue traduzioni anche complesse da una lingua straniera in italiano e viceversa. Ove non sia presente un operatore del profilo specifico svolge attività di interpretariato.
- 15) In servizio all'estero, presso uffici identificati - in relazione alla loro particolare dimensione organizzativa rispetto ad alcune attività - con decreto del Ministro degli affari esteri emanato secondo criteri concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Ministero degli affari esteri, può svolgere altresì, se in possesso delle necessarie qualificazioni, funzioni proprie del profilo di funzionario amministrativo-contabile o di funzionario dei servizi sociali dell'Amministrazione affari esteri.

REQUISITI CULTURALI E/O PREPARAZIONE O ESPERIENZA PROFESSIONALE

Diploma di laurea in Giurisprudenza o Scienze Politiche o Economia e Commercio ed equipollenti.
Conoscenza di una lingua straniera parlata e scritta.
Corso di specializzazione universitaria post-laurea.

MODALITA' DI ACCESSO

Concorso pubblico per esami.

MOBILITA' ORIZZONTALE

Mobilità verso altri profili della medesima qualifica funzionale previo superamento di apposito corso di qualificazione e con il possesso dei requisiti culturali eventualmente richiesti.

UTILIZZAZIONE DI STRUMENTI E/O DI APPARECCHIATURE E DI IMPIANTI

E' in grado di utilizzare direttamente sistemi complessi e/o autonomi liberamente programmabili.

SFERA DI AUTONOMIA

Autonomia nell'ambito di norme generali per tutto ciò che concerne l'esercizio delle proprie funzioni e per la conseguente utilizzazione funzionale del personale assegnatoli.

GRADO DI RESPONSABILITA'

Relativa:
alla direzione del lavoro
alla organizzazione del lavoro
al tipo di prodotto
ai terzi

a seconda del settore di applicazione

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE
(AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI)

q. VIII

- 1) Dirige una unità organica anche a rilevanza esterna del settore di applicazione delle norme di contabilità generale dello Stato e di norme e regolamenti anche specifici del settore di applicazione delle singole Amministrazioni, la gestione dei capitoli di bilancio nonché dei servizi contabili relativi all'amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali di appartenenza o comunque in uso all'Amministrazione cui è addetto.
- 2) Svolge, laddove previsto, attività di ispezione, verifica, revisione e controllo, finalizzata all'accertamento della corretta applicazione della normativa vigente in materia di contabilità, nonché del regolare svolgimento delle operazioni contabili nei settori dell'Amministrazione e degli Enti vigilati.
- 3) Predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Amministrazione in riferimento al proprio settore di competenza, coordinando i dati relativi allo stato di previsione delle spese e predisponendo altresì i provvedimenti relativi.
- 4) Collabora nella promozione e nella preparazione di programmi e progetti relativi all'intero servizio, e concorre all'attuazione dei medesimi, partecipando altresì alle necessarie valutazioni periodiche dei risultati.
- 5) Svolge attività di analisi, studio e di ricerca nei settori di competenza, e valuta le proposte di modifica di procedure e dell'organizzazione del lavoro, nell'ambito della propria competenza, ovvero propone procedure alternative ed il ricorso a nuove e diverse strumentazioni.
- 6) Predispone ed emana atti e provvedimenti amministrativo-contabili, esclusi quelli riservati dalla legge ai dirigenti e/o ai funzionari diplomatici ed eventualmente nei limiti di materia delegatagli dai dirigenti e/o dai funzionari diplomatici nell'ambito di legge e regolamenti.
- 7) Partecipa ad organi collegiali nell'ambito di norme e disposizioni di carattere generale, e rappresenta l'Amministrazione anche in convegni e congressi.
- 8) Svolge attività di segretario di comitati, commissioni e simili.
- 9) Cura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale addetto all'unità organica cui sia eventualmente preposto e svolge attività didattica.
- 10) Per tutte le attività di competenza utilizza direttamente sistemi complessi e/o liberamente programmabili.
- 11) Svolge altresì funzioni di intendente delle sedi all'estero in uffici complessi.
- 12) In servizio all'estero controlla e/o esegue traduzioni anche complesse da una lingua straniera in italiano e viceversa. Ove non sia presente un operatore del profilo specifico svolge attività di interpretariato.
- 13) In servizio all'estero, presso uffici identificati - in relazione alla loro particolare dimensione organizzativa rispetto ad alcune attività - con decreto del Ministro degli affari esteri emanati secondo criteri concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Ministero degli affari esteri può svolgere altresì, se in possesso delle necessarie qualificazioni, funzioni proprie del profilo di

funzionario amministrativo o di funzionario dei servizi sociali dell'Amministrazione degli affari esteri.

REQUISITI CULTURALI E MODALITA' DI ACCESSO

Diploma di Laurea: Economia e Commercio, Scienze statistiche e demografiche, Scienze economiche, Economia aziendale, Scienze economiche e bancarie.

Corso di specializzazione post-universitario.

Conoscenza di una lingua straniera parlata e scritta.

Superamento di corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione

MOBILITA' VERTICALE

Concorso per esami dalla qualifica funzionale inferiore di Collaboratore amministrativo contabile dopo una permanenza nella stessa di cinque anni.

MOBILITA' ORIZZONTALE

Analista economico-finanziario, Esperto statistico, Analista di organizzazione, previo apposito corso di qualificazione a cura della Amministrazione.

UTILIZZAZIONE DI STRUMENTI E/O APPARECCHIATURE E DI IMPIANTI

Utilizza direttamente attrezzature e/o sistemi complessi ed autonomi liberamente programmabili.

SFERA DI AUTONOMIA

Autonomia nell'ambito di norme generali per tutto ciò che concerne l'esercizio delle proprie funzioni e per la conseguente utilizzazione funzionale del personale assegnatogli.

GRADO DI RESPONSABILITA'

Relativa:

alla direzione del lavoro

all'organizzazione del lavoro

al tipo di prodotto

ai terzi

a seconda del settore di applicazione

FUNZIONARIO DEI SERVIZI COMMERCIALI
(AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI)

q.VIII

Nell'ambito degli uffici commerciali delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari e delle direttive del responsabile dell'Ufficio, dirige una unità organica anche a rilevanza esterna del settore commerciale e della cooperazione allo sviluppo non riservata ai funzionari diplomatici ovvero coordina e promuove l'attività di unità a rilevanza non esterna effettuando nello stesso settore ricerche per la formulazione di programmi e direttive generali. Verifica i risultati ed i costi dell'attività svolta dalla unità che dirige.

Cura, nel quadro dei programmi dell'Amministrazione da attuarsi per il tramite delle direttive del responsabile dell'Ufficio e/o della Rappresentanza o dell'Ufficio all'estero, la formazione professionale del personale addetto all'unità cui sia eventualmente preposto. Svolge attività didattica.

Concorre all'impostazione di progetti e programmi nel settore anzidetto ed alla attuazione dei medesimi, partecipando altresì alle necessarie valutazioni periodiche dei risultati.

Partecipa ad organi collegiali, anche in rappresentanza dell'Amministrazione, nell'ambito di norme e di disposizioni di carattere generale.

Svolge attività di studio, ricerca e di analisi giuridico-economico-commerciale, provvede alla tenuta della documentazione relativa a normative interne ed internazionali segnalandone autonomamente gli aspetti e le correlazioni che interessano il servizio. Predisporre la documentazione preparatoria di accordi commerciali ed economici.

Svolge attività dirette alla soluzione di controversie commerciali e concorre all'organizzazione di programmi per la partecipazione italiana e straniera a manifestazioni fieristiche internazionali e ad altre manifestazioni di interesse per il settore.

Nello svolgimento della propria attività controlla e/o esegue traduzioni anche complesse da una lingua straniera in italiano e viceversa.

In servizio all'estero e dove non sia presente un operatore del profilo specifico svolge attività di interpretariato con particolare riferimento al settore di applicazione.

In servizio all'estero, nell'ambito di norme ed istruzioni generali volte a mantenere l'unitarietà di azione e di rappresentanza dell'Ufficio verso le Autorità locali, cura collegamenti funzionali con gli Uffici di enti stranieri o nazionali del settore e con gli operatori commerciali.

Partecipa all'organizzazione, gestione e redazione di bollettini di informazioni economico-commerciali e di rassegne della stampa specializzata nazionale ed estera anche coordinando le attività di unità organiche non aventi rilevanza esterna.

REQUISITI CULTURALI

Diploma di laurea in Economia e Commercio, Scienze statistiche e demografiche, Giurisprudenza.

MODALITA' DI ACCESSO

Concorso pubblico.

MOBILITA' ORIZZONTALE

Mobilità consentita verso altri profili della medesima qualifica funzionale previo superamento di apposito corso di qualificazione e con il possesso dei requisiti culturali specifici eventualmente richiesti.

UTILIZZAZIONE DI STRUMENTI E/O APPARECCHIATURE E IMPIANTI

Utilizza direttamente attrezzature e/o sistemi complessi e/o autonomi liberamente programmabili.

SFERA DI AUTONOMIA

Nell'ambito di norme generali per ciò che concerne l'esercizio delle proprie funzioni e per la conseguente utilizzazione funzionale del personale assegnato.

SFERA DI AUTONOMIA

Nell'ambito di norme generali per ciò che concerne l'esercizio delle proprie funzioni e per la conseguente utilizzazione funzionale del personale assegnato.

GRADO DI RESPONSABILITA'

Relativa:

alla direzione del lavoro
all'organizzazione del lavoro
al tipo di prodotto
ai terzi

... a seconda del settore di applicazione.

FUNZIONARIO PER I SERVIZI SOCIALI
(AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI)

VIII q.

Dirige una unità organica anche a rilevanza esterna del settore dei servizi sociali non riservata ai funzionari diplomatici ovvero svolge la propria attività presso una unità organica siffatta.

Dirige una unità organica del settore non a rilevanza esterna operante nell'ambito di unità organica di maggiore livello, con piena autonomia nell'ambito di procedure predeterminate e di norme e direttive generali e delle direttive del responsabile del settore.

Predisporre piani di intervento nell'unità organica che dirige, collabora con i funzionari diplomatici alla formulazione della programmazione generale del servizio nel suo complesso.

Svolge attività di analisi, studio e ricerca nei settori del servizio sociale finalizzate all'assistenza ed alla tutela dei connazionali all'estero al fine di favorire la soluzione di problemi individuali o di gruppo, assumendosi la piena responsabilità delle soluzioni prospettate, dei piani formulati e della verifica dei loro risultati.

Raccoglie e provvede alla diffusione di informazioni relative ai servizi offerti dall'unità organica cui è preposto o addetto anche al fine dell'organizzazione e della gestione di un sistema informativo di base. Partecipa agli organi collegiali, in rappresentanza anche dell'Amministrazione per il settore di competenza, nell'ambito di norme e disposizioni di carattere generale.

Svolge attività di segretario di Comitati, commissioni anche di concorso e simili con piena autonomia organizzativa.

In servizio all'estero, nell'ambito di norme ed istruzioni generali volte ad assicurare il mantenimento dell'unitarietà di azione e di rappresentanza dell'Ufficio verso le autorità locali, cura collegamenti funzionali con servizi ed enti italiani e stranieri finalizzati alla trattazione delle pratiche della unità organica cui è preposto.

Predisporre la documentazione preparatoria di accordi nel settore sociale. Concorre alle attività volte alla risoluzione di vertenze economiche o contrattuali relative ai rapporti di lavoro dei connazionali anche analizzando le dinamiche contrattuali.

Cura nel quadro dei programmi dell'Amministrazione da attuarsi per il tramite delle direttive del responsabile dell'Ufficio e/o della Rappresentanza all'estero, la preparazione e l'aggiornamento professionale del personale addetto all'unità organica cui sia eventualmente preposto.

Svolge attività didattica.

Nello svolgimento della propria attività controlla e/o esegue traduzioni anche complesse da una lingua straniera in italiano e viceversa.

In servizio all'estero ed ove non sia presente un operatore del profilo specifico svolge attività di interpretariato con particolare riferimento al settore di applicazione.

In servizio all'estero, presso Uffici identificati - in relazione alla loro particolare dimensione organizzativa rispetto ad alcune attività - con decreto del Ministro degli affari esteri emanato secondo criteri concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del ministero degli



IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

affari esteri, può svolgere altresì, se in possesso delle necessarie qualificazioni, funzioni proprie del profilo di funzionario amministrativo e di funzionario amministrativo contabile.

REQUISITI CULTURALI

Diploma di laurea in campo giuridico, umanistico o sociale; e diploma universitario di primo livello rilasciato da Scuola triennale per assistenti sociali nonché corso teorico pratico di specializzazione.

MODALITA' DI ACCESSO

Concorso pubblico.

Per il personale della qualifica inferiore si può prescindere dal requisito del corso di specializzazione qualora abbia svolto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore. Non è ammesso, anche per i dipendenti in servizio, l'assunzione senza il possesso del diploma di servizio sociale.

MOBILITA' ORIZZONTALE

Mobilità consentita verso altri profili della stessa qualifica funzionale previo superamento di apposito corso di qualificazione e con il possesso dei requisiti culturali specifici eventualmente richiesti.

UTILIZZAZIONE DI STRUMENTI E/O APPARECCHIATURE ED IMPIANTI

Utilizza direttamente attrezzature e/o sistemi complessi e/o autonomi liberamente programmabili.

SFERA DI AUTONOMIA

Nell'ambito di norme generali per ciò che concerne l'esercizio delle proprie funzioni.

GRADO DI RESPONSABILITA'

Relativa :

alla direzione del lavoro
all'organizzazione del lavoro
al tipo di prodotto
ai terzi

a seconda del settore di applicazione.

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI)

q. VII

- 1) Dirige una unità organica del settore amministrativo non avente rilevanza esterna provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalla materia attribuita al settore medesimo nell'ambito di normative generali e delle linee della programmazione dell'attività dell'ufficio nonché alla emanazione di programmi, direttive ed istruzioni specifiche volte alla individuazione degli obiettivi qualitativi, quantitativi e temporali da seguire. Verifica i risultati ed i costi dell'attività dell'unità organica che dirige.
- 2) Nell'ambito di procedure o di istruzioni di massima, svolge attività istruttoria direttamente o coordinando l'attività di un gruppo di lavoro e/o impiegati di professionalità inferiore predisponendo provvedimenti ed atti (riservati al settore) di competenza di livelli superiori.
- 3) Istruisce, predispone, redige e sottoscrive atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza specifica da norme o da istruzioni generali.
- 4) Collabora all'attività di studio e di ricerca, svolgendo anche attività didattica, e concorre direttamente alla formulazione di piani di intervento o di programmazione dell'ufficio.
- 5) Collabora nell'attività ispettiva in occasione di ispezioni anche attività di consulenza specifica.
Nell'ambito della specifica competenza e/o sulla base di norme o istruzioni generali partecipa ad organi collegiali.
- 6) Svolge attività di segretario di comitati, commissioni e simili con piena autonomia organizzativa.
- 7) Svolge attività certificativa nell'ambito di disposizioni di carattere generale, provvede alle autenticazioni di documenti e firme, esercita anche le funzioni di ufficiale rogante.
- 8) Svolge le proprie attribuzioni anche mediante l'utilizzazione di apparecchiature specializzate e/o sistemi autonomi gestibili con programmi variabili entro procedure generali determinate.
- 9) Svolge altresì funzioni di intendente delle sedi all'estero.
- 10) Controlla e/o esegue traduzioni anche complesse da una lingua straniera in italiano e viceversa. In servizio all'estero ove non sia presente l'operatore del profilo specifico svolge attività di interpretariato.
- 11) In servizio all'estero presso uffici identificati - in relazione alla loro particolare dimensione organizzativa rispetto ad alcune loro attività - con decreto del Ministro degli affari esteri emanato secondo criteri concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Ministero degli affari esteri - può svolgere altresì, se in possesso delle necessarie qualificazioni, funzioni proprie del profilo di collaboratore amministrativo contabile e di assistente sociale coordinatore.

REQUISITI CULTURALI E/O PREPARAZIONE O ESPERIENZA PROFESSIONALE

Diploma di Laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio ed equipollenti.
Conoscenza di un lingua straniera.

SPECIALIZZAZIONE/I RICHIESTA/E

Corsi di aggiornamento organizzati dall'amministrazione di destinazione.

MODALITA' DI ACCESSO

Concorso pubblico per esami.

MOBILITA' VERTICALE

Funzionario amministrativo.

MOBILITA' ORIZZONTALE

Mobilità verso gli altri profili della medesima qualifica funzionale previo superamento di apposito corso di qualificazione e con il possesso dei requisiti culturali eventualmente richiesti.

UTILIZZAZIONE DI STRUMENTI E/O DI APPARECCHIATURE E DI IMPIANTI

Utilizzazione di apparecchiature specializzate e/o sistemi autonomi.

SFERA DI AUTONOMIA

Autonomia relativa al grado di responsabilità nell'espletamento dei compiti assegnatigli e nella formulazione dei programmi di lavoro, nonché nella conseguente organizzazione dell'unità organica eventualmente affidatagli.

GRADO DI RESPONSABILITA'

Relativa:
alla direzione del lavoro
all'organizzazione del lavoro
al tipo di prodotto
ai terzi
a seconda del settore di applicazione

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
(AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI)

q. VII

- 1) Dirige una unità organica del settore contabile non avente rilevanza esterna provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalla materia attribuita al settore medesimo nell'ambito di normative generali e delle linee della programmazione dell'attività dell'ufficio nonché alla emanazione di programmi, direttive ed istruzioni specifiche volte alla individuazione degli obiettivi qualitativi e temporali da conseguire e ne verifica i risultati ed i costi.
- 2) Nell'ambito di procedure o di istruzioni di massima, svolge attività istruttoria direttamente o coordinando l'attività di un gruppo di lavoro e/o impiegati di professionalità inferiore predisponendo provvedimenti ed atti (riservati al settore) di competenza di livelli superiori, in riferimento alle caratteristiche organizzatorie dell'Amministrazione.
- 3) Collabora all'attività di studio e di ricerca, svolgendo anche attività didattica, e concorre direttamente alla formulazione di piani di intervento e di programmazione dell'ufficio.
- 4) Istruisce, predispone, redige e sottoscrive atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza specifica da norme o da istruzioni generali.
- 5) Programma la rilevazione dei dati statistici ed effettua elaborazioni anche complesse.
- 6) Collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Amministrazione in riferimento al proprio settore di competenza.
- 7) Svolge mansioni di consegnatario e/o economo in uffici di dimensione organizzativa complessa con responsabilità delle scritture.
- 8) Collabora all'attività di ispezione, verifica, revisione e controllo, finalizzata all'accertamento della corretta applicazione della normativa vigente in materia di contabilità, nonché del regolare svolgimento delle operazioni contabili nei settori dell'Amministrazione e degli Enti vigilati ovvero svolge attività di consulenza specifica in occasione di ispezioni generali.
- 9) Nell'ambito della specifica competenza e/o sulla base di norme o istruzioni generali partecipa a organi collegiali.
- 10) Svolge attività di segretario di comitati, commissioni e simili.
- 11) Svolge attività certificativa nell'ambito di disposizioni di carattere generale, provvede alle autenticazioni di documenti e firme, esercita anche le funzioni di ufficiale rogante.
- 12) Svolge le proprie attribuzioni anche mediante l'utilizzazione di apparecchiature specializzate e/o sistemi autonomi gestibili con programmi variabili entro procedure generali determinate.
- 13) Svolge altresì funzioni di intendente delle sedi all'estero.
- 14) Controlla e/o esegue traduzioni anche complesse da una lingua straniera in italiano e viceversa.
In servizio all'estero, ove non sia presente l'operatore del profilo specifico svolge attività di interpretariato.
- 15) In servizio all'estero presso uffici identificati - in relazione alla loro particolare dimensione organizzativa rispetto ad alcune loro attività - con decreto del Ministro degli Affari Esteri emanato secondo criteri concordati con le organizzazioni sindacali

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

maggiormente rappresentative del personale del Ministero degli affari esteri può svolgere altresì, se in possesso delle necessarie qualificazioni, funzioni proprie del profilo di collaboratore amministrativo e di assistente sociale coordinatore.

REQUISITI CULTURALI E MODALITA' DI ACCESSO

Diploma di laurea in Economia e Commercio, Scienze statistiche e demografiche, Scienze economiche, Economia aziendale e Scienze economiche e bancarie.

Conoscenza di una lingua straniera.

Corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione di destinazione.

Concorso pubblico per esami.

MOBILITA' VERTICALE

Funzionario contabile

MOBILITA' ORIZZONTALE

Mobilità verso altri profili della medesima qualifica funzionale, previo possesso dei requisiti culturali del profilo da acquisire nonché del superamento di apposito corso di qualificazione a cura dell'Amministrazione.

UTILIZZAZIONE DI STRUMENTI E/O APPARECCHIATURE E DI IMPIANTI

Utilizza apparecchiature specializzate e/o sistemi autonomi.

SFERA DI AUTONOMIA

Autonomia relativa al grado di responsabilità nell'espletamento dei compiti assegnatigli e nella formulazione dei programmi di lavoro; nonché nella conseguente organizzazione dell'unità organica eventualmente affidatagli.

GRADO DI RESPONSABILITA'

Relativa:

alla direzione del lavoro

all'organizzazione del lavoro

al tipo di prodotto

ai terzi

a seconda del settore di applicazione

COLLABORATORE COMMERCIALE
(AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI)

VII q.

Sia in Italia che all'estero svolge attività di collaborazione nei campi delle ricerche di mercato e della promozione e dell'informazione commerciale e della cooperazione allo sviluppo. Dirige una unità organica non avente rilevanza esterna nei settori anzidetti istituita per esigenze di organizzazione nell'ambito di una unità organica avente rilevanza esterna.

Provvede agli adempimenti previsti per l'unità organica cui è preposto, nell'ambito delle normative generali e delle linee della programmazione dell'attività dell'Ufficio e/o delle direttive del responsabile della Rappresentanza e/o dell'Ufficio all'estero nonchè all'emanazione di programmi, direttive ed istruzioni specifiche volte all'individuazione degli obiettivi qualitativi, quantitativi e temporali da conseguire.

Verifica i risultati ed i costi dell'attività svolta dall'unità organica che dirige.

Nell'ambito di procedure o di istruzioni di massima svolge attività istruttoria direttamente o coordinando l'attività di un gruppo di lavoro e/o di impiegati di professionalità inferiori predisponendo provvedimenti ed atti riservati al settore, di competenza di livelli superiori.

Istruisce, predisporre, dirige e sottoscrive atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza specifica da norme o istruzioni generali svolgendo in particolare attività certificativa e provvedendo alle autenticazioni di documenti e firme.

Collabora all'attività di studio e di ricerca nei settori anzidetti, svolgendo anche attività didattica, e concorre direttamente alla formulazione di piani di intervento e di programmazione dell'Ufficio entro il quale opera.

Svolge attività di raccolta e diffusione di informazioni attinenti ai servizi offerti dal settore cui è addetto e, ove previsto, collabora all'organizzazione e gestione di un servizio informativo di base, ivi compresi bollettini di informazione economico-commerciale e rassegne della stampa specializzata nazionale ed estera.

Collabora alla predisposizione della documentazione preparatoria di accordi commerciali ed economici ed alle attività dirette alla soluzione di controversie commerciali ed all'organizzazione di programmi per la partecipazione italiana e straniera a manifestazioni fieristiche internazionali.

Propone modifiche delle procedure predeterminate relative all'unità organica cui è preposto nonchè di quelle relative ai rapporti fra l'unità stessa ed altre unità di uno stesso Ufficio al fine di migliorarvi l'organizzazione del lavoro.

Nello svolgimento delle proprie attività controlla e/o esegue traduzioni anche complesse da una lingua straniera in italiano e viceversa.

In servizio all'estero ed ove non sia presente un operatore del profilo specifico svolge attività di interpretariato relativamente al settore di applicazione.

Provvede alla raccolta di dati, statistiche, indicatori economici e ne effettua elaborazioni anche complesse con particolare riferimento alle relazioni commerciali con l'estero ed alle attività delle organizzazioni internazionali del settore.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Provvede alla tenuta della documentazione relativa a normative interne ed internazionali del settore che analizza in rapporto all'attività del settore stesso segnalandone autonomamente gli aspetti e le correlazioni che interessano il servizio. Cura, nel quadro dei programmi dell'Amministrazione da attuarsi per il tramite del responsabile del settore o della Rappresentanza o dell'Ufficio all'estero, la formazione e l'aggiornamento del personale addetto all'unità cui sia eventualmente preposto. Svolge attività di segretario di comitati, commissioni anche di concorso, e simili, con piena autonomia organizzativa.

REQUISITI CULTURALI

Diploma di laurea in Economia e Commerciale, Scienze statistiche e demografiche, Giurisprudenza, Scienze politiche. Buona conoscenza scritta e parlata di almeno una lingua straniera.

MODALITA' DI ACCESSO

Concorso pubblico.

MOBILITA' VERTICALE

Funzionario dei servizi commerciali dell'Amministrazione degli Affari Esteri.

MOBILITA' ORIZZONTALE

Mobilità consentita verso gli altri profili della medesima qualifica funzionale previo superamento di apposito corso di qualificazione purchè in possesso dei requisiti culturali specifici eventualmente richiesti.

UTILIZZAZIONE DI STRUMENTI E/O APPARECCHIATURE O IMPIANTI

Apparecchiature specializzate e/o sistemi autonomi gestibili con programmi variabili entro procedure generali determinate.

SFERA DI AUTONOMIA

Autonomia relativa al grado di responsabilità nell'espletamento di compiti assegnatigli e nella formulazione dei programmi di lavoro nonché nella conseguente organizzazione dell'unità organica eventualmente affidatagli.

GRADO DI RESPONSABILITA'

Relativa :
alla direzione del lavoro
alla organizzazione del lavoro
al tipo di prodotti
ai tempi
a seconda del settore di applicazione.

ASSISTENTE SOCIALE COORDINATORE
(AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI)

q. VII

- 1) Svolge secondi i principi, le conoscenze e i metodi del servizio sociale professionale, con piena autonomia tecnica, nell'ambito di norme, procedure determinate e direttive di massima, nonché dei programmi di servizio sociale che concorre a determinare;
 - a) attività di rapporto con utenza dei servizi socio assistenziali al fine di studiare, valutare e trattare situazioni di bisogno individuali, familiari e di gruppo attraverso la formulazione e l'attuazione, con specifiche modalità operative, di piani di intervento atti a valorizzare le risorse personali dell'utente e ad attivare le prestazioni nei suoi confronti di servizi, gli interventi specifici di altri operatori esterni all'ente, per giungere alla soluzione dei problemi rilevati;
 - b) attività di progettazione, organizzazione e gestione degli interventi, servizi e strutture in collaborazione con personale della stessa professione e di altri profili interni e esterni all'ente;
 - c) attività di indagine e di studio sui problemi sociali e i servizi presenti nell'area operativa per la definizione di conseguenti piani di intervento volti alla riorganizzazione e alla promozione di strutture e servizi;
 - d) attività di raccolta e diffusione di informazioni attinenti al servizio e per la collaborazione, alla organizzazione e gestione di un sistema informativo di base.
- 2) Nell'ambito delle attività esplicate :
 - attua anche in sedi diverse dall'Ufficio, colloqui, interviste e riunioni per raccogliere e fornire informazioni, trattare i problemi prospettati, formulare con i diretti interessati piani e programmi di intervento;
 - predispone, nell'ambito dell'Ufficio, atti amministrativi per i quali è richiesta la sua preparazione professionale, assumendosi la responsabilità dei giudizi e delle proposte formulate e attua con piena autonomia tecnica, nell'ambito delle direttive ricevute, le decisioni prese da organi competenti;
 - collabora all'istruttoria e concorre all'applicazione di istituti giuridici disposti da organi giudiziari.
- 3) Coordina l'attività di unità organiche semplici che esplicano compiti di servizio sociale, predispone piani di lavoro e verifica i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati nei limiti delle direttive generali.
- 4) Cura, secondo le direttive ricevute, i collegamenti funzionali con altri uffici e servizi coordinando l'attività di gruppi di lavoro costituiti da professionalità appartenenti a qualifiche inferiori o di pari livello, volta all'analisi, alla predisposizione e alla verifica dei piani e programmi di intervento riguardanti l'area operativa di competenza.
- 5) Svolge attività di supervisione professionale sul lavoro svolto dal personale di servizio sociale di livello immediatamente inferiore, nonché per la preparazione professionale degli impiegati dell'unità organica che coordina e degli studenti tirocinanti ed è responsabile dei piani formulati e della verifica dei risultati ottenuti.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 6) Controlla e/o esegue traduzioni complesse da una lingua straniera in italiano e viceversa. In servizio all'estero e, in particolare nello svolgimento della propria attività, svolge attività di interpretariato.
- 7) In servizio all'estero e secondo le direttive ricevute cura i collegamenti funzionali con i servizi sociali locali finalizzati alla trattazione di singoli casi di bisogno individuale o di gruppo.
- 8) In servizio all'estero presso uffici identificati - in relazione alla loro particolare dimensione organizzativa rispetto ad alcune attività - con decreto del Ministro degli affari esteri emanato secondo criteri concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Ministero degli affari esteri, può svolgere altresì, se in possesso delle necessarie qualificazioni anche funzioni proprie del profilo di collaboratore amministrativo o di collaboratore amministrativo contabile.

REQUISITI CULTURALI

Diploma universitario di 1° livello rilasciato da una scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali di durata triennale, nonchè permanenza di due anni nella VI qualifica del profilo corrispondente.

Non è ammessa, anche per i dipendenti in servizio, l'assunzione senza il possesso del diploma specifico di servizio sociale.

SPECIALIZZAZIONE/I RICHIESTA/E

Corsi di aggiornamento organizzati dall'Amministrazione di destinazione.

MODALITA' DI ACCESSO

Il concorso è riservato al profilo professionale di Assistente sociale della VI qualifica con 2 anni di effettivo servizio.

MOBILITA' ORIZZONTALE

Mobilità verso gli altri profili della medesima qualifica funzionale previo possesso dei requisiti culturali e superamento di apposito corso di qualificazione.

UTILIZZAZIONE DI STRUMENTI E/O DI APPARECCHIATURE E DI IMPIANTI

Utilizzazione di apparecchiature specializzate e/o di sistemi autonomi.

SFERA DI AUTONOMIA

Autonomia relativa al grado di responsabilità nell'espletamento dei compiti assegnatigli e nella formulazione dei programmi di lavoro, nonchè nella conseguente organizzazione dell'unità organica eventualmente affidatagli.

GRADO DI RESPONSABILITA'

Relativa:

alla direzione del lavoro

all'organizzazione del lavoro

al tipo di prodotto

ai terzi

a seconda del settore di applicazione

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI)

q.VI

- 1) Svolge attività istruttoria nell'ambito di prescrizioni di massima e di procedure predeterminate che non comportano la risoluzione di questioni con ricorso a valutazioni discrezionali, elaborando dati e situazioni anche di tipo complesso da servire all'attività corrente del settore di applicazione e/o quale documentazione per studi e programmi in corso presso l'unità organica.
- 2) Emette, qualora sia preposto ad una unità operativa territoriale di piccole dimensioni e se previsto dalle funzioni attribuite al settore, atti amministrativi aventi rilevanza esterna, curando direttamente i rapporti intersettoriali connessi alle attività esplicate.
- 3) Rilascia copie, estratti e certificati nell'ambito delle proprie attribuzioni.
- 4) Esplica attività di segreteria curando pubbliche relazioni all'interno ed all'esterno del servizio di appartenenza, coordinando l'attività di personale di qualifica funzionale inferiore e coordinando, se in possesso di specifica qualificazione, anche pari professionalità.
- 5) Svolge mansioni di segretario e/o resocontista in commissioni, comitati e gruppi di lavoro nell'ambito di procedure predeterminate ovvero organizzando autonomamente lo svolgimento dei lavori dell'unità cui è addetto. Svolge, altresì, mansioni di segretario in commissioni di concorso.
- 6) Collabora all'organizzazione del lavoro dell'unità cui è addetto nonchè alle proposte di revisione di sistemi e di procedure del proprio settore di applicazione.
- 7) Svolge compiti propri della sua qualificazione anche mediante l'utilizzazione di apparecchiature e sistemi di uso complesso.
- 8) Esegue traduzioni da una lingua straniera in italiano e viceversa. In servizio all'estero, ove non sia presente l'operatore del profilo specifico, svolge anche attività di interpretariato in occasione di contatti funzionali con enti locali.
- 9) In servizio all'estero, presso uffici identificati - in relazione alla loro particolare dimensione organizzativa rispetto ad alcune attività - con decreto del Ministro degli Affari Esteri emanato secondo criteri concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Ministero degli Affari Esteri può svolgere altresì, se in possesso delle necessarie qualificazioni, anche funzioni proprie del profilo di ragioniere e di assistente sociale.

REQUISITI CULTURALI E/O PREPARAZIONE O ESPERIENZA PROFESSIONALE

Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
Conoscenza di una lingua straniera.

SPECIALIZZAZIONE/IRICHIESTA/E

Superamento di corsi organizzati dall'Amministrazione di destinazione.

MODALITÀ DI ACCESSO



Concorso pubblico per esami.

MOBILITA' VERTICALE

Collaboratore amministrativo.

MOBILITA' ORIZZONTALE

Mobilità consentita verso altri profili della medesima qualifica funzionale previo apposito corso a cura dell'Amministrazione.

UTILIZZAZIONE DI STRUMENTI E/O DI APPARECCHIATURE E DI IMPIANTI

E' in grado di utilizzare apparecchiature e sistemi di uso semplice non autonomi.

SFERA DI AUTONOMIA

Autonomia relativa all'individuazione delle procedure occorrenti per lo svolgimento dei compiti affidatigli nell'ambito di prescrizioni di massima.

GRADO DI RESPONSABILITA'

Relativa :
all'organizzazione del lavoro
 responsabilità diretta nell'espletamento dei compiti affidatigli
al tipo di prodotto
ai terzi
 a seconda del settore di applicazione.

RAGIONIERE
(AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI)

q. VI

- 1) Collabora all'attività istruttoria e di revisione di pratiche contabili, nell'ambito di direttive ed istruzioni, provvedendo alla predisposizione della connessa documentazione (schemi di contratti, autorizzazioni, riscossioni e/o pagamenti e simili) e corrispondenza.
- 2) Esegue operazioni di contabilità, economato, cassa e magazzino prestabilite da direttive superiori e provvede anche a tutte le eventuali operazioni connesse nonchè alla revisione di situazioni contabili, statistiche e di inventario, firmando atti e documenti di natura vincolata previsti da procedure predeterminate.
- 3) Esegue gli acquisti, provvede alle forniture, tiene l'albo dei fornitori, cura la tenuta dei libri contabili e dei documenti specifici del settore di applicazione, provvede alle indagini di mercato per le necessità dell'ufficio cui è addetto.
- 4) Svolge mansioni di addetto alla cassa anche con servizio di sportello nonchè di consegnatario e/o economo a seconda dell'ufficio di applicazione, con responsabilità delle scritture anche parziale in rapporto alla dimensione dell'unità organizzativa.
- 5) Dispone elaborati statistici.
- 6) Formula proposte in merito all'organizzazione del lavoro nella unità operativa cui è addetto nonchè alla revisione di sistemi e di procedure del proprio settore di applicazione.
- 7) Svolge compiti propri della sua qualificazione anche mediante l'utilizzo di apparecchiature e sistemi di uso complesso.
- 8) Rilascia copie, estratti e certificati nell'ambito delle proprie attribuzioni.
- 9) Coordina professionalità inferiori e, se in possesso di specializzazioni specifiche e/o di maggiore anzianità professionale, coordina anche professionalità di pari qualifica funzionale per l'assolvimento di compiti determinati.
- 10) Esegue traduzioni da una lingua straniera in italiano e viceversa. In servizio all'estero svolge anche attività di interpretariato in occasione di contatti funzionali con enti locali.
- 11) In servizio all'estero, presso uffici identificati - in relazione alla loro particolare dimensione organizzativa rispetto ad alcune attività - con decreto del Ministro degli Affari Esteri emanato secondo criteri concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Ministero degli Affari Esteri, può svolgere altresì, se in possesso delle necessarie qualificazioni, anche funzioni proprie dei profili di assistente amministrativo e di assistente sociale.

REQUISITI CULTURALI E MODALITA' DI ACCESSO

Diploma di istituto tecnico commerciale.
Conoscenza di una lingua straniera.
Abilitazione all'esercizio della professione (in ragioneria).
Superamento di corsi organizzati dall'Amministrazione.
Concorso pubblico per esami.



ASSISTENTE COMMERCIALE
(AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI)

p. VI

Sia in Italia che all'estero, operando anche in una lingua straniera, svolge attività di assistenza nei campi delle ricerche di mercato, della promozione e della informazione commerciali, nonché della cooperazione allo sviluppo.

Svolge attività istruttoria, nell'ambito di prescrizioni di massima e di procedure predeterminate, che non comportano la risoluzione di quesiti con ricorso a valutazioni discrezionali, elaborando dati, statistiche, indicatori economici e situazioni anche di tipo complesso in particolare relativi alle relazioni commerciali con l'estero ed alle attività delle organizzazioni internazionali del settore, da utilizzare nell'attività corrente del settore di applicazione e/o quale documentazione per studi e programmi in corso presso l'unità organica ove collabora anche con la redazione della relativa corrispondenza.

Collabora all'organizzazione del lavoro nell'unità cui è addetto nonché alle proposte di revisione di sistemi e procedure del proprio settore di applicazione.

Coordina professionalità inferiori e, se in possesso di maggiore anzianità professionale e/o di specializzazioni specifiche, coordina anche professionalità di pari qualifica funzionale per l'assolvimento di compiti determinati.

Svolge attività di segretario e/o resocontista in commissioni, anche di concorso, comitati e gruppi di lavoro nell'ambito di procedure predeterminate organizzando autonomamente lo svolgimento dei lavori dell'unità cui sono affidate le attività predette.

Rilascia copie, estratti e certificati nell'ambito delle proprie attribuzioni.

Collabora alle attività di documentazione per analisi, studi e ricerche nei settori anzidetti e di raccolta e diffusione delle informazioni attinenti ai servizi offerti dal settore cui è addetto.

Quando svolge attività di interpretariato e traduzione esegue traduzioni da una lingua straniera in italiano e viceversa.

In servizio all'estero relativamente al settore di applicazione svolge attività di interpretariato in occasione di contatti funzionali con enti ed operatori italiani e stranieri, ove non sia presente l'operatore del profilo specifico.

Collabora alle attività dirette alla soluzione di controversie commerciali ed alle attività relative alla partecipazione italiana e straniera a manifestazioni fieristiche internazionali.

REQUISITI CULTURALI

Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.
Buona conoscenza scritta e parlata di almeno una lingua straniera.

MODALITA' DI ACCESSO

Concorso pubblico.

MOBILITA' ORIZZONTALE

Mobilità consentita verso altri profili della medesima
qualifica funzionale previo apposito corso
dell'Amministrazione.

UTILIZZAZIONE DI STRUMENTI E/O APPARECCHIATURE E DI IMPIANTI

Utilizza apparecchiature e sistemi di uso complesso non
autonomi.

SFERA DI AUTONOMIA

Autonomia relativa all'individuazione delle procedure
occorrenti per lo svolgimento dei compiti affidatigli,
nell'ambito di prescrizioni di massima.

GRADO DI RESPONSABILITA'

Relativa :
all'organizzazione del lavoro
piena responsabilità per quanto attiene la predisposizione dei
documenti contabili ed i relativi calcoli effettuati. Se
nominato cassiere è soggetto alle vigenti norme sulla
contabilità dello Stato
al tipo di prodotto
ai terzi
a seconda del settore di applicazione



MOBILITA' VERTICALE

Collaboratore commerciale.

MOBILITA' ORIZZONTALE

Mobilità consentita verso altri profili della medesima qualifica funzionale previo apposito corso a cura dell'Amministrazione.

UTILIZZAZIONE DI STRUMENTI E/O APPARECCHIATURE O IMPIANTI

Apparecchiature e sistemi di uso semplice non autonomi o apparecchiature e sistemi di uso complesso.

SFERA DI AUTONOMIA

Autonomia relativa all'individuazione delle procedure occorrenti per lo svolgimento dei compiti affidatigli nell'ambito di prescrizioni di massima.

GRADO DI RESPONSABILITA'

Relativa :
all'organizzazione del lavoro
 responsabilità diretta nell'espletamento dei compiti affidatigli
al tipo di prodotto
ai terzi
 a seconda del settore di applicazione.

ASSISTENTE SOCIALE
(AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI)

q. VI

- 1) Collabora nello svolgimento di attività di rapporto con l'utenza dei servizi socio-assistenziali al fine di studiare, valutare e trattare situazioni di bisogno individuali, familiari o di gruppo attraverso la formulazione e l'attuazione di piani di intervento atti a valorizzare le risorse personali dell'utente e ad attivare la prestazioni assistenziali; i servizi, gli interventi specifici di altri operatori esterni all'ente, per giungere alla soluzione dei problemi rilevati.
A tal fine sotto la supervisione del personale di servizio sociale di livello superiore :
 - a) attua colloqui, interviste e riunioni per accogliere e fornire informazioni, trattare i problemi prospettati, formulare con i diretti interessati piani e progetti di intervento;
 - b) collabora alla predisposizione, nell'ambito dell'ente, dei relativi atti amministrativi assumendosi le responsabilità dei giudizi e delle proposte formulate ed attua, nell'ambito delle direttive ricevute, le decisioni prese dagli organi competenti;
 - c) collabora all'istruttoria ed alla applicazione di istituti giuridici disposti da organi giudiziari.
- 2) Collabora ad attività di progettazione, organizzazione e gestione di interventi, servizi e strutture, nell'ambito di programmi di servizio sociale definiti da personale di livello superiore della stessa professione.
- 3) Collabora ad attività di indagine e di studio sui problemi sociali o di servizi presenti nell'area operativa per la definizione di conseguenti piani di intervento volti alla riorganizzazione e alla promozione di strutture e servizi.
- 4) In servizio all'estero svolge le proprie attività anche mediante permanenze presso stabilimenti o cantieri nei quali i connazionali sono occupati, mediante contatti funzionali con gli uffici dei datori di lavoro e con informazioni e orientamenti nei vari settori di interesse per i connazionali.
- 5) Esegue traduzioni da una lingua straniera in italiano e viceversa. In servizio all'estero, in particolare nello svolgimento della propria attività, svolge attività di interpretariato.
- 6) In servizio all'estero presso uffici identificati - in relazione alla loro particolare dimensione rispetto ad alcune attività - con decreto del Ministro degli Affari Esteri emanato secondo criteri concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Ministero degli Affari Esteri, può svolgere altresì, se in possesso delle necessarie qualificazioni, anche funzioni proprie del profilo di assistente amministrativo e di ragioniere.

REQUISITI CULTURALI

Diploma universitario di 1° livello rilasciato da una scuola diretta ai fini speciali per assistenti sociali di durata triennale.

Non è ammessa, anche per i dipendenti in servizio, l'assunzione senza il possesso del diploma specifico di servizio sociale.

MODALITA' DI ACCESSO

Concorso pubblico.

Ai concorsi banditi entro l'anno 1986 possono partecipare anche coloro che siano in possesso di diploma di scuola superiore di 2° grado e di diploma di assistente sociale rilasciato da scuola triennale non universitaria.

OPERATORE AMMINISTRATIVO
(AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI)

q. V

- 1) Svolge attività amministrative e/o contabili acquisendo e proponendo nell'ambito di specifiche istruzioni elementi informativi e ricognitivi per la preparazione di atti e documenti. Predisporre computi, rendiconti e situazioni semplici nella materia di specifica competenza, partecipando alle operazioni di classificazione, allestimento e smistamento dei materiali dei quali cura, se previsto, la conservazione.
- 2) Svolge mansioni di digitazione e di stenodattilografia, anche in riunioni, provvedendo alla trascrizione a macchina sia dei lavori stenografici che di registrazione e di dati videoteletrasmessi.
- 3) provvede alla minuzazione di lettere semplici curandone direttamente la trascrizione dattiloscritta.
- 4) Rilascia, entro i limiti e con l'osservanza delle istruzioni specifiche impartite dal responsabile del servizio sulla base di leggi e regolamenti, copie conformi di atti e documenti dell'ufficio cui è addetto e autentica la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni relative alla materia attribuita al settore cui è addetto.
- 5) Svolge attività di guida, di controllo tecnico-pratico e coordinamento di altri operatori, compresi, se in possesso di specifica preparazione e/o maggiore anzianità, quelli di pari qualifica funzionale.
- 6) Per tutte le attività di competenza utilizza apparecchiature complesse di uso semplice.
- 7) Provvede a tutte le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, preparazione e spedizione della corrispondenza, di plichi e materiali.
- 8) Cura la materiale preparazione, la fascicolazione, la conservazione ed il riscontro di atti e documenti collaborando alla loro classificazione, se previsto.
- 9) Provvede alla materiale compilazione di schedari, bollettari, registri, repertori e strumenti di ricerca, specifici del settore di applicazione, nell'ambito di specifiche istruzioni.
- 10) Distribuisce e consegna all'interno dell'amministrazione e agli utenti fascicoli, documenti, materiale bibliografico ed altri oggetti, nell'ambito di specifiche istruzioni.
- 11) Collabora al servizio di sportello.
- 12) In servizio all'estero ed in assenza temporanea dell'operatore del profilo specifico svolge altresì, se in possesso delle necessarie qualificazioni, le mansioni di cifratore.
- 13) In servizio all'estero presso uffici identificati - in relazione alla loro particolare dimensione organizzativa rispetto ad alcune attività - con decreto del Ministro degli Affari Esteri emanato secondo criteri concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Ministero degli Affari Esteri, può svolgere altresì, se in possesso delle necessarie qualificazioni, funzioni specifiche previste per l'operatore amministrativo contabile.
- 14) Svolge nell'ambito di procedure predeterminate ed a seguito di qualificazione mansioni connesse alla ricezione, apertura, chiusura, spedizione ed accompagnamento del corriere diplomatico e ne registra il contenuto.

- 15) Svolge le attività previste per profili professionali di qualifiche funzionali inferiori della stessa area funzionale.

REQUISITI CULTURALI E/O PREPARAZIONE O ESPERIENZA PROFESSIONALE

Diploma di Istituto di istruzione professionale considerato equipollente a quello di istruzione secondaria superiore (segretario di azienda, corrispondente commerciale in lingue estere e simili).

SPECIALIZZAZIONE/I RICHIESTA/E

MODALITA' DI ACCESSO

Concorso pubblico per esami.

MOBILITA' ORIZZONTALE

Mobilità consentita verso profili della medesima qualifica, previo corso di qualificazione a cura dell'Amministrazione.

MOBILITA' VERTICALE

Assistente amministrativo.

UTILIZZAZIONE DI STRUMENTI E/O DI APPARECCHIATURE E DI IMPIANTI

Apparecchiature complesse di uso semplice.

SFERA DI AUTONOMIA

Nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate.

GRUPPO DI RESPONSABILITA'

Relativa :
all'organizzazione del lavoro
al tipo di prodotto
ai terzi
a seconda del settore di applicazione.



OPERATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
(AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI)

q.v

- 1) Provvede alle scritturazioni ed alle operazioni (anche mediante apparecchiature di uso semplice), necessarie alla preparazione, classificazione, istruttoria e controllo di atti amministrativi e contabili, di oggetti e materiali, partecipando a tutte le operazioni connesse alla loro gestione ed alla loro utilizzazione sia da parte dell'unità operativa di appartenenza che degli utenti.
- 2) Provvede alla redazione e tenuta di strumenti di registrazione e simili nonché alla redazione di situazioni non complesse relative al settore di appartenenza anche mediante il ricorso ad apparecchiature e/o sistemi di uso semplice, nell'ambito di procedure predeterminate.
- 3) Svolge negli uffici centrali e periferici funzioni amministrative e/o contabili di collaborazione e concorre, nell'ambito di procedure predeterminate, alla preparazione di atti e documenti sulla base di modelli e di istruzioni precise e predispone computi, rendiconti e situazioni nelle materie di specifica competenza, ovvero svolge e/o partecipa al servizio informazioni al pubblico costituendo anche tramite con gli uffici dell'Amministrazione di appartenenza.
- 4) Provvede alla minuzazione e copia di lettere semplici.
- 5) Per tutte le attività di competenza è in grado di usare apparecchiature complesse di uso semplice.
- 6) Rilascia, entro i limiti e con l'osservanza delle istruzioni specifiche impartite dal responsabile del servizio sulla base di leggi e regolamenti, copie conformi di atti e documenti dell'ufficio cui è addetto e riceve dichiarazioni sottoscritte di situazioni di stato relative alla materia attribuita al settore cui è addetto.
- 7) Coordina professionalità inferiori e, se in possesso di specializzazioni specifiche e/o di maggiore anzianità professionale, coordina anche professionalità di pari qualifica funzionale per l'assolvimento di compiti determinati.
- 8) Svolge, in caso di carenza di personale e/o di necessità, anche mansioni di professionalità della qualifica funzionale immediatamente inferiore.
- 9) Predispone computi e dati statistici.
- 10) Provvede a tutte le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, preparazione e spedizione della corrispondenza, di plichi e materiali.
- 11) Cura la materiale preparazione, la fascicolazione, la conservazione ed il riscontro di atti e documenti collaborando alla loro classificazione, se previsto.
- 12) Provvede alla materiale compilazione di schedari, bollettari, registri, repertori e strumenti di ricerca, specifici del settore di applicazione, nell'ambito di specifiche istruzioni.
- 13) Distribuisce e consegna all'interno dell'Amministrazione e agli utenti fascicoli, documenti, materiale bibliografico e altri oggetti nell'ambito di specifiche istruzioni.
- 14) Collabora al servizio di sportello.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 15) In servizio all'estero ed in assenza temporanea dell'operatore del profilo specifico svolge altresì, se in possesso delle necessarie qualificazioni, le mansioni di cifratore.
- 16) In servizio all'estero presso uffici identificati - in relazione alla loro particolare dimensione organizzativa rispetto ad alcune attività - con decreto del Ministro degli affari esteri emanato secondo criteri concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Ministero degli affari esteri, può svolgere altresì, se in possesso delle necessarie qualificazioni specifiche funzioni dell'operatore amministrativo.
- 17) Svolge nell'ambito di procedure predeterminate ed a seguito di qualificazione mansioni connesse alla ricezione, apertura, chiusura, spedizione ed accompagnamento del corriere diplomatico e ne registra il contenuto.
- 18) Svolge altresì le attività previste per profili professionali di qualifiche funzionali inferiori della stessa area funzionale.

REQUISITI CULTURALI

Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di istruzione professionale considerato equipollente.

MODALITA' DI ACCESSO

Concorso pubblico per esami.

MOBILITA' VERTICALE

Mobilità consentita verso profili della medesima area, previo possesso dei requisiti culturali e apposito corso di riqualificazione a cura dell'Amministrazione.

MOBILITA' ORIZZONTALE

Operatore amministrativo, previsto corso di qualificazione a cura dell'Amministrazione.

UTILIZZAZIONE DI STRUMENTI E/O APPARECCHIATURE E DI IMPIANTI

E' in grado di utilizzare apparecchiature complesse di uso semplice.

SFERA DI AUTONOMIA

Autonomia relativa all'individuazione delle procedure occorrenti, nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate.

GRADO DI RESPONSABILITA'

Relativa:

alla direzione del lavoro

all'organizzazione del lavoro

al tipo di prodotto

Predeterminata da prescrizioni di massima per quanto attiene la predisposizione dei documenti contabili ed i relativi calcoli effettuati;

ai terzi

a seconda del settore di applicazione

TELESCRIVENTISTA CENTRALINISTA OPERATORE RADIO SPECIALIZZATO
(AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI)

q. v

- 1) Provvede all'attribuzione dei turni, diurni e notturni e delle apparecchiature alle professionalità di livello inferiore che eventualmente coordina.
- 2) E' addetto ad un centralino o ad un commutatore telefonico o ad altre apparecchiature riceventi e trasmettenti su rete locale e internazionale anche automatiche ovvero ad apparecchiature radiotrasmettenti; se abilitato, provvedendo altresì, ad effettuare le prove funzionali dell'impianto anche mediante telediagnosi nonchè ad interventi sostitutivi nei confronti delle professionalità di livello inferiore che coordina.
- 3) Seleziona e commuta i messaggi telefonici e radiotrasmettenti in arrivo e in partenza permettendo la corretta destinazione. Utilizza i prefissi e gli altri codici necessari. Opera anche con cuffie di ascolto ed altre strumentazioni previste.
- 4) Effettua le proprie prestazioni lavorative in tutti i settori del sistema delle comunicazioni dell'unità organica alla quale è addetto e provvede alle riparazioni di parti ovvero alla loro sostituzione sia in sede che nei posti di circuito.
- 5) Cura la conservazione dei materiali, parti e strumenti in dotazione ovvero necessari alla gestione della centrale ovvero del posto di lavoro.
- 6) Cura la tenuta degli elenchi degli utenti dei quali provvede all'aggiornamento segnalando variazioni ed inesattezze. Segnala le usure e guasti delle apparecchiature che utilizza.
- 7) Provvede alle registrazioni prescritte.
- 8) Si assicura che funzionino gli impianti sussidiari e di allarme e li attiva in caso di necessità ovvero nelle situazioni di esercizio prescritte.
- 9) Utilizza e fa utilizzare i presidi antinfortunistici ed osserva le norme sull'igiene del lavoro.
- 10) Svolge le mansioni di telefonista telescriventista operatore radio: in particolare seleziona, registra e smista messaggi in arrivo e in partenza ed è addetto all'uso di macchine cifranti se fornito di nulla osta di segretezza e delle qualificazioni previste nell'ambito dell'Amministrazione degli Affari Esteri.
- 11) Svolge anche le altre attività previste per i profili professionali delle qualifiche funzionali inferiori della stessa area funzionale.

REQUISITI CULTURALI

Maturità tecnica professionale per le telecomunicazioni, le radiocomunicazioni e l'elettronica.
Conoscenza di elementi di lingua straniera.

MODALITA' DI ACCESSO

Concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il 30 % dei posti è riservato al profilo di telefonista telescriventista operatore radio con cinque anni di effettivo servizio.



CONDUCENTE DI AUTOMEZZI
(AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI)

q. IV

- 1) E' addetto alla conduzione di mezzi speciali autopropulsori, autoambulanze, etc. nonchè a quella di mezzi forniti di dispositivi di sicurezza (blindati etc.) in uso ai servizi di appartenenza.
- 2) Cura l'efficienza, la pulizia, l'ordinaria manutenzione, ed esegue le piccole riparazioni, del mezzo affidatogli.
- 3) Durante i periodi di servizio custodisce il mezzo affidatogli ed i relativi documenti di pertinenza; esegue le prescritte registrazioni.
- 4) Segnala al responsabile del coordinamento gli eventuali guasti e difetti di funzionamento del mezzo affidatogli.
- 5) E' addetto, nei periodi di attesa, con provvedimento del capo del servizio, senza pregiudizio alle proprie mansioni, ad attività di altri profili professionali della medesima qualifica, tenuto conto della organizzazione del lavoro del settore di applicazione.
- 6) In servizio all'estero svolge altresì le mansioni di autista meccanico.
- 7) Svolge inoltre mansioni connesse con l'attività di cerimoniale di base ed esegue commissioni attinenti ai compiti istituzionali presso enti nazionale e stranieri. Contribuisce all'esecuzione di piani di incarozzamento.
- 8) Disimpegna a seguito di qualificazione, mansioni connesse alla spedizione, alla ricezione ed all'accompagnamento del corriere diplomatico.
- 9) Svolge altresì le attività previste per profili professionali di qualifiche funzionali inferiori della stessa area funzionale.

REQUISITI CULTURALI

Diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Possesso della patente di guida tipo "D" ed "E".

SPECIALIZZAZIONE/I RICHIESTA/E

Superamento di un corso di preparazione professionale riferito alla specialità del mezzo affidato.

MODALITA' DI ACCESSO

Concorso pubblico per esami ed accertamento di idoneità fisica.

MOBILITA' VERTICALE

Coordinatore di rimessa.

MOBILITA' ORIZZONTALE

Mobilità verso profili della medesima qualifica previo apposito corso a cura dell'Amministrazione.

UTILIZZAZIONE DI STRUMENTI E/O DI APPARECCHIATURE E DI IMPIANTI

Automezzi muniti di particolari caratteristiche costruttive.

SFERA DI AUTONOMIA

Autonomia limitata alla guida del veicolo data la specialità del mezzo, alle modalità di carico ed ai criteri di scelta dei tragitti di percorrenza.

GRADO DI RESPONSABILITA'

Relativa:

alla direzione del lavoro

alla organizzazione del lavoro

al tipo di prodotto

ai terzi

massima in riferimento alla specialità del mezzo affidatogli e a seconda al settore di applicazione.

AUTISTA MECCANICO
(AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI)

q.IV

- 1) Svolge le mansioni del conducente di automezzi.
- 2) Controlla lo stato di efficienza degli autoveicoli, motoveicoli e/o natanti posteggiati nell'officina o imbarcadero al quale è addetto provvedendo alle riparazioni ordinarie e straordinarie sulla base di valutazioni di precedenza connesse al servizio che i singoli mezzi devono svolgere.
- 3) Provvede, in particolare, alla individuazione di difetti, guasti ed anomalie di funzionamento di tipo semplice e/o ricorrente, effettuando interventi di smontaggio, controllo, riparazione e rimontaggio dei singoli componenti.
- 4) A seconda della dimensione organizzativa del settore di applicazione segnala direttamente - ovvero tramite il coordinatore di rimessa - al reparto e/o officina competente guasti ed inconvenienti di particolare importanza o rilievo non eliminabili con le attrezzature ed i mezzi tecnici dell'officina presso la quale presta servizio ovvero che richiedono interventi diretti di professionalità di livello superiore.
- 5) Provvede alle registrazioni di carico e scarico dei materiali, parti e componenti prelevati dal magazzino ed utilizzati per le riparazioni eseguite.
- 6) Mantiene efficienti le attrezzature in dotazione e lascia in ordine il posto di lavoro assicurandosi che materiali di impiego e componenti in corso di lavoro siano posizionati ovvero custoditi senza pericolo di danno a terzi.
- 7) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni d'igiene.
- 8) Svolge inoltre mansioni connesse con l'attività del cerimoniale di base ed esegue commissioni attinenti ai compiti istituzionali presso enti italiani e stranieri. Contribuisce all'esecuzione di piani di incarozzamento.
- 9) Disimpegna, a seguito di qualificazione, mansioni connesse alla spedizione, alla ricezione ed all'accompagnamento del corriere diplomatico.
- 10) Svolge altresì le attività previste per profili professionali di qualifiche funzionali inferiori della stessa area funzionale.

REQUISITI CULTURALI

Diploma di istruzione secondaria di I grado.
Possesso della patente di guida di tipo "C"

SPECIALIZZAZIONE

Superamento di corso di qualificazione professionale.

MODALITA' DI ACCESSO

Concorso pubblico per esami teorici e pratici e accertamento di idoneità fisica.

MOBILITA' VERTICALE

Coordinatore di rimessa.

MOBILITA' ORIZZONTALE

Mobilità verso i profili della medesima qualifica funzionale previo superamento di apposito corso di qualificazione.

UTILIZZAZIONE DI STRUMENTI E/O APPARECCHIATURE E DI IMPIANTI

Utilizzazione di strumenti anche complessi di uso semplice.

SFERA DI AUTONOMIA

Nell'ambito di istruzioni specifiche.

GRADO DI RESPONSABILITA'

Relativa:

all'organizzazione del lavoro: connessa alla ordinaria e straordinaria manutenzione dei mezzi revisionati e/o riparati: alla conduzione del veicolo fuori sede; è inoltre responsabile della regolare tenuta del libretto di percorrenza al tipo di prodotto ai terzi

a seconda del settore di applicazione.



ADDETTO AI SERVIZI DI PORTIERATO E CUSTODIA
(AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI)

q. IV

- 1) E' addetto alla sorveglianza e alla custodia degli accessi sia diurni che notturni secondo dei turni predisposti.
- 2) Esplica le proprie mansioni sia direttamente che mediante apparecchiature di comando e/o di controllo visivo.
- 3) Regola l'accesso del pubblico e dei mezzi meccanici nel complesso edilizio e/o nei locali dell'Amministrazione secondo i regolamenti e/o ordini predisposti di servizio.
- 4) Provvede all'accettazione della corrispondenza e/o dei materiali secondo le disposizioni in atto, assumendone, se previsto, la responsabilità della custodia e/o dello smistamento.
- 5) Mette in azione, disattiva e controlla gli impianti di sicurezza e quelli dei servizi generali.
- 6) Comunica eventuali incidenti, danni o situazioni non ordinarie e/o di pericolo a chi previsto dalle istruzioni ed aziona nelle situazioni di emergenza e/o derivanti dall'organizzazione del lavoro i segnali di allarme o simili.
- 7) Manovra gli impianti di posta pneumatica, i montacarichi ed altri impianti sussidiari nonchè i centralini situati nei locali nei quali si svolge il turno di servizio.
- 8) Manovra, se previsto, gli impianti sussidiari di illuminazione e quelli di sicurezza sia dei locali che delle pertinenze.
- 9) Custodisce le chiavi, i registri, le tabelle ed i documenti connessi alle sue mansioni e/o ai turni di accesso ai locali dell'Amministrazione.
- 10) Lascia il posto di lavoro a chi subentra nel servizio.
- 11) Qualora usufruisca dell'alloggio di servizio provvede all'apertura e chiusura degli ingressi anche nelle ore notturne: partecipa regolarmente ad uno dei turni giornalieri di portierato.
- 12) Svolge le mansioni dell'addetto ai servizi ausiliari e di anticamera.
- 13) Svolge mansioni connesse con il cerimoniale di base ed esegue commissioni attinenti ai compiti istituzionali presso enti italiani e stranieri.
- 14) Disimpegna a seguito di qualificazione mansioni connesse alla spedizione, alla ricezione ed all'accompagnamento del corriere diplomatico.

REQUISITI CULTURALI E/O PREPARAZIONE O ESPERIENZA PROFESSIONALE

Diploma di Istruzione secondaria di I grado.

MODALITA' DI ACCESSO

Concorso pubblico per esami.

MOBILITA' ORIZZONTALE

Verso altri profili della medesima qualifica funzionale previo apposito corso di qualificazione a cura dell'Amministrazione. Non è richiesto il superamento del corso per accedere al profilo di Addetto ai servizi di vigilanza.

UTILIZZAZIONE DI STRUMENTI E/O DI APPARECCHIATURE E DI IMPIANTI

Complessi ma di uso semplice.

SFERA DI AUTONOMIA

Nell'ambito di istruzioni predeterminate.

GRADO DI RESPONSABILITA'

Relativa:

all'organizzazione del lavoro

relativa alle mansioni svolte in un ambito di sufficiente
autonomia

al tipo di prodotto

ai terzi

a seconda del settore di applicazione.